



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori “ortofrutticoli” e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi previsti dall'intervento settoriale ortofrutticoli del Piano strategico della PAC (PSP)

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che abroga i regolamenti (CEE) n. 992/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione, del 13 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 della Commissione, del 13 marzo 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati;

VISTO il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio;

VISTO il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);

VISTO il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

VISTO il regolamento delegato (UE) 2023/330 della Commissione del 22 novembre 2022 che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2022/126 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);

VISTO il regolamento delegato (UE) 2022/2528 della Commissione del 17 ottobre 2022 che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/891 e abroga i regolamenti delegati (UE) n. 611/2014, (UE) 2015/1366 e (UE) 2016/1149 applicabili ai regimi di aiuti in taluni settori agricoli;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2532 della Commissione che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 e abroga il regolamento (UE) 738/2010 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 615/2014, (UE) 2015/1368 e (UE) 2016/1150 applicabili ai regimi di aiuti in taluni settori agricoli;

VISTO il Piano strategico della PAC italiano (PSP), di cui al titolo V, capo II, del regolamento (UE) 2021/2115, redatto in conformità dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 e inviato, in data 31 dicembre 2021, a norma del medesimo regolamento, mediante il sistema elettronico per lo scambio sicuro di informazioni denominato «SFC2021», alla Commissione europea UE per la prevista approvazione;

VISTA la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed in particolare l'articolo 4, che consente di adottare con decreto, provvedimenti amministrativi direttamente conseguenti a norme comunitarie di settore;

VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e successive modifiche e integrazioni, concernente orientamento e modernizzazione del settore agricolo;

VISTO il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, che detta norme in materia di regolazione dei mercati, ed in particolare l'articolo 3, comma 1, relativo alle forme giuridiche societarie che le organizzazioni di produttori devono assumere ai fini del relativo riconoscimento;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 29 settembre 2022 n. 480166 recante "Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi";

ACQUISITA l'intesa della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 21 settembre 2023

DECRETA:

TITOLO I

Disposizioni introduttive

Articolo 1

(Definizioni)



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

1. Fatte salve le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e agli articoli 3 e 4 del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio ai fini del presente decreto si intende per:
 - a) "Ministero": il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
 - b) "AGEA": l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;
 - c) "Regione": la Regione o la Provincia autonoma competenti per territorio;
 - d) "SIAN": portale di erogazione dei servizi digitali del Sistema Informativo Agricolo Nazionale;
 - e) "Organismo pagatore": l'Organismo pagatore competente per territorio, riconosciuto ai sensi delle vigenti norme nazionali;
 - f) "OP", "AOP": rispettivamente le organizzazioni di produttori riconosciute e le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute;
 - g) "Ente caritativo": qualsiasi Organismo riconosciuto e autorizzato a svolgere l'attività di cui all'articolo 52, paragrafo 6, lettera a), punto i) del regolamento (UE) n. 2115/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021;
 - h) "Regolamento di base": il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021;
 - i) "Regolamento delegato": il regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio;
 - j) "VPC": il valore della produzione commercializzata determinato conformemente agli articoli 30 e 31 del regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021;
 - k) "intervento": strumento di sostegno con specifiche condizioni di ammissibilità definito all'articolo 3 comma 3 del regolamento (UE) 2115/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
 - l) "tipi di intervento": spese concernenti l'attuazione specifica nell'ambito di un obiettivo;
 - m) "Operazione": un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti o azioni selezionati nell'ambito del piano strategico della PAC, come definito all'articolo 3 (4) del regolamento di base;
 - n) "tipo di spesa": spesa sostenuta per un intervento pertinente previsto nel piano strategico della PAC, come definito all'art. 22 del regolamento delegato;
 - o) "socio produttore": un socio persona fisica o giuridica costituita da produttori che è socia di un'organizzazione di produttori o di un'associazione di organizzazione di produttori;
 - p) "sottoprodotto": un prodotto ottenuto dalla preparazione di un prodotto ortofrutticolo, che possiede un suo valore economico ma che non costituisce il principale prodotto ricercato.

TITOLO II

Riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e delle loro associazioni



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Articolo 2

(Riconoscimento di organizzazioni di produttori)

1. Le Regioni riconoscono, su richiesta, le OP per prodotti freschi e/o destinati esclusivamente alla trasformazione, di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
2. La richiesta di riconoscimento è presentata da ciascuna OP, a firma del proprio legale rappresentante, alla Regione nel cui territorio l'OP realizza la maggior parte del valore della produzione commercializzabile calcolata a norma dell'articolo 31 del regolamento delegato e in cui deve situare la propria sede operativa effettiva o la sede legale.
3. La domanda di riconoscimento deve essere contemporaneamente inserita nel sistema informativo di cui all'articolo 26 del presente decreto.
4. La richiesta di riconoscimento per prodotti destinati esclusivamente alla trasformazione deve essere contestualmente accompagnata dall'impegno dell'OP a gestire tali prodotti nell'ambito di un sistema di contratti di fornitura, ovvero di impegni di conferimento definiti dallo statuto e/o dal regolamento dell'OP per il prodotto trasformato dall'OP direttamente o per il tramite di propri aderenti o filiali.
5. Le OP per poter presentare la richiesta di riconoscimento, devono assumere una delle seguenti forme giuridiche societarie:
 - a) società di capitali aventi per oggetto sociale la commercializzazione dei prodotti agricoli, il cui capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli singoli o da società costituite dai medesimi soggetti o da società cooperative agricole e loro consorzi;
 - b) società cooperative agricole e loro consorzi;
 - c) società consortili di cui all'articolo 2615-ter del codice civile, costituite da imprenditori agricoli o loro forme societarie.
6. Nel caso in cui il riconoscimento venga chiesto per una parte della persona giuridica chiaramente definita nello statuto quale "Sezione OP ortofrutta", i requisiti, i vincoli ed i controlli riguardano esclusivamente la suddetta sezione ed i soci che vi aderiscono espressamente. A tal fine nello statuto devono essere presenti apposite clausole che disciplinano la "Sezione OP ortofrutta". La nota integrativa al bilancio deve dare evidenza della gestione separata di tale sezione. La compagine sociale della parte chiaramente definita è composta da produttori che conferiscono il prodotto o i prodotti per i quali il riconoscimento è richiesto e ha competenza esclusiva sulle decisioni del programma operativo.
7. Le Regioni eseguono l'iter istruttorio verificando, in particolare, che tutti i criteri previsti dal regolamento (UE) 1308/2013 siano rispettati e comunicano il riconoscimento contestualmente alle OP, al Ministero e all'Organismo pagatore. Allo stesso modo sono comunicate le modifiche alle condizioni di riconoscimento.

Articolo 3

(Dimensione minima delle organizzazioni di produttori)

1. Ai fini del riconoscimento delle OP, il numero minimo di soci richiesto dall'articolo 5 del



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

regolamento delegato (UE) 2017/891 è fissato in 15 produttori. Se all'organizzazione richiedente il riconoscimento aderiscono soci produttori che sono essi stessi persone giuridiche, al raggiungimento del numero minimo di soci contribuiscono i produttori associati ad ogni singola persona giuridica, ciascuno costituente una singola impresa agricola, diversamente la persona giuridica conterà come un unico produttore. Un socio produttore persona fisica che aderisce anche ad un socio produttore persona giuridica è conteggiato una sola volta. Stessa regola si applica ad un aderente a più soci persone giuridiche.

I vincoli assunti nei confronti dell'OP dal socio produttore persona giuridica si estendono anche ai suoi aderenti.

In deroga al comma 1, il numero minimo di soci è fissato in 5 produttori per le OP riconosciute unicamente per funghi e per noci (codice NC 0802 31 e NC 0802 32) e per i prodotti di cui ai codici NC 09 e NC 12.

2. Le regioni possono stabilire un fatturato minimo che ogni socio produttore deve rappresentare per essere considerato ai fini del numero minimo di soci.
3. La composizione della compagine sociale, alla data di presentazione della domanda di riconoscimento, è comunicata su base informatizzata utilizzando il sistema informativo di cui all'articolo 26. Solo i produttori in regola con la tenuta del fascicolo aziendale aggiornato e completo dell'uso del suolo, alla data di presentazione della domanda unica ovvero entro la data di presentazione della domanda di riconoscimento, sono considerati ai fini del numero minimo.
4. Ai fini del riconoscimento, il valore minimo della produzione commercializzabile, calcolato conformemente all'articolo 31 del regolamento delegato, è il seguente:
 - a) euro 3.500.000,00 se il riconoscimento è chiesto per un prodotto il cui codice NC inizia con 07 o 08;
 - b) euro 4.500.000,00 se il riconoscimento è chiesto per due o più prodotti di cui almeno uno con codice NC che inizia con 07 o 08;
 - c) euro 200.000,00 se il riconoscimento è chiesto per uno o più prodotti il cui codice NC inizia con 09;
 - d) euro 500.000,00 se il riconoscimento è chiesto per uno o più prodotti il cui codice NC inizia con 12 o con la contemporanea presenza di prodotti il cui codice inizia con NC 09 o NC 12.

In deroga alla lettera a) il valore minimo di produzione commercializzabile è di:

- a1) euro 1.000.000,00 se il riconoscimento è chiesto per un prodotto il cui codice NC inizia con 0703, 0709 51, 0802, 0804 e per i prodotti dei codici 0709 99 90 40, 0805 9000 00, 0807 11 00, 0807 19 00, 0810 9075 30 e 0810 9075 50;

in deroga alla lettera b) il valore minimo di produzione commercializzabile è di:

- b1) euro 1.500.000,00 se il riconoscimento è chiesto per due o più prodotti di cui alla lettera a1).

Ai fini del calcolo del valore minimo della produzione commercializzabile necessario per il riconoscimento di una nuova organizzazione di produttori, non è preso in considerazione il valore della produzione dei soci che negli ultimi 12 mesi abbiano receduto da Organizzazioni di produttori con riconoscimento ancora in atto, salvo che l'efficacia del recesso non decorra dalla conclusione dell'ultimo anno del programma operativo poliennale dell'OP. Le Regioni possono



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

derogare a tale prescrizione, ai fini del calcolo del valore minimo della produzione commercializzabile, nel caso di riconoscimento di una nuova OP che aderisce ad una AOP riconosciuta alla data di approvazione del presente provvedimento o ad una nuova AOP, nel rispetto dei parametri stabiliti dall'articolo 8, comma 3.

Solo i produttori che hanno presentato il fascicolo aziendale aggiornato e completo dell'uso del suolo, alla data di presentazione della domanda unica ovvero entro la data di presentazione della domanda di riconoscimento, sono presi in considerazione ai fini del VPC minimo.

Sono fatti salvi i parametri più alti definiti dalle Regioni.

Il valore minimo della produzione commercializzabile è lo stesso indipendentemente dalla circostanza che le OP presentino o meno un programma operativo ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 5 del regolamento di base.

5. Rispetto ai presupposti ed ai parametri definiti al comma 4, si applicano le deroghe seguenti:
 - a) per le richieste di riconoscimento che vertono esclusivamente su prodotti ottenuti con il metodo di produzione biologico ai sensi del regolamento (UE) n. 848/2018, i parametri sono ridotti del 30%. A tal fine sono presi in considerazione solo i produttori che si trovano inseriti nel regime del predetto regolamento alla data di presentazione della domanda di riconoscimento;
 - b) per la Regione Sardegna i parametri sono ridotti del 25%.
6. Le Regioni possono stabilire il valore minimo della produzione commercializzabile ed il numero minimo di soci di una OP ad un livello più elevato rispetto a quello stabilito dal presente decreto, secondo criteri autonomamente definiti, con obbligo di informarne il Ministero e l'AGEA.
7. Per un dato prodotto, il riconoscimento può essere richiesto in via esclusiva per la commercializzazione sul mercato del fresco. In tal caso, l'eventuale quota di tale prodotto inviata alla trasformazione industriale non concorre a determinare i parametri minimi per il riconoscimento e l'OP, può, per il medesimo prodotto, aderire ad altra OP riconosciuta per il prodotto destinato alla trasformazione.
8. Un produttore può aderire, per un prodotto, ad una sola OP. Tuttavia, se un prodotto è utilizzabile anche per la trasformazione industriale, i produttori possono aderire a due OP diverse, una per il prodotto fresco e l'altra per il prodotto destinato alla trasformazione.
9. Le piante aromatiche commercializzate in vaso rientrano nell'oggetto del riconoscimento a condizione che siano destinate esclusivamente al consumo alimentare diretto.
10. Il valore della produzione deve essere comprovato da documentazione contabile.
11. Le OP possono includere nel VPC il valore dei "sotto-prodotti", come definiti all'articolo 31 paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2022/126.

Articolo 4

(Organizzazioni di produttori transazionali e associazioni di organizzazioni di produttori transnazionali)



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

1. Le OP che associano produttori con aziende situate in altri Stati membri, possono conteggiare il valore della produzione di tali aziende nel valore della produzione commercializzabile qualora essa rappresenti almeno il 5% del VPC necessario al riconoscimento dell'OP. Le Regioni, ove ricorra tale condizione, riconoscono all'OP, su sua richiesta, lo *status* di organizzazione di produttori transazionale.
2. Le AOP che associano una o più OP riconosciute in altri Stati membri, possono chiedere alla Regione il riconoscimento dello *status* di associazione di organizzazioni di produttori transazionale.
3. La Regione dove ha sede l'OP transazionale o la AOP transazionale e il rispettivo Organismo pagatore competente, provvedono direttamente alla collaborazione amministrativa con gli altri Stati membri per gli aspetti inerenti al riconoscimento, all'approvazione e all'attuazione dei PO.
4. I tipi di intervento nell'ambito dei programmi operativi attuati da organizzazioni transnazionali di produttori e associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori rispettano il piano strategico nazionale e le norme nazionali dello Stato membro in cui è situata la sede dell'organizzazione transnazionale di produttori o dell'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori, conformemente alle norme unionali di riferimento.

Articolo 5

(Deroghe alla commercializzazione diretta da parte dell'OP)

1. L'OP può autorizzare i soci produttori a vendere al consumatore finale, per il suo fabbisogno personale, direttamente o al di fuori della propria azienda, una parte del volume della loro produzione ortofrutticola oggetto del riconoscimento.
2. L'OP può autorizzare i soci produttori a commercializzare, essi stessi o tramite altra organizzazione di produttori appositamente designata, una quantità di prodotto marginale o i prodotti che per caratteristiche intrinseche, ovvero per la loro limitata produzione, non rientrano di norma nelle attività commerciali della loro organizzazione.
3. L'OP definisce nel proprio statuto o nel regolamento interno le condizioni per la concessione delle deroghe di cui ai commi 1 e 2.

Le deroghe sono concesse dall'OP in forma scritta e su richiesta motivata del socio.

4. La produzione di qualsiasi socio produttore commercializzata in base alle deroghe di cui ai commi 1 e 2, non può complessivamente superare il 25% del volume della produzione del socio per l'anno considerato.

Articolo 6

(Esterneizzazione)

1. Le OP e le AOP, in conformità con l'art. 155 del regolamento (UE) 1308/2013, possono esternalizzare a soggetti terzi, soci e filiali diverse da quelle di cui all'articolo 31, paragrafo 7 del regolamento delegato, una parte delle loro attività. Nessuna attività può essere esternalizzata dall'OP a società in qualunque modo collegate ad una filiale dell'OP stessa.
2. L'attività di commercializzazione può essere esternalizzata entro il limite del 40% del VPC del periodo di riferimento utilizzato per il calcolo del Fondo di esercizio dell'anno considerato,



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

relativamente ai prodotti oggetto del riconoscimento conferiti dai propri soci produttori.

3. In caso di applicazione del comma 2, la fatturazione del prodotto resta di competenza dell'OP/AOP.

Articolo 7

(Delega della fatturazione)

1. Nell'ambito della commercializzazione diretta di un dato anno, le Regioni possono autorizzare le OP che ne fanno richiesta a far emettere le fatture di vendita ai propri soci produttori, per una quota non superiore al 20% del valore della produzione commercializzata nel periodo di riferimento contabile precedente, riferita ai prodotti oggetto di riconoscimento, utilizzata per il calcolo del fondo di esercizio dell'anno considerato.
2. L'eventuale valore della produzione commercializzata eccedente la predetta percentuale, sarà escluso dal VPC dell'OP sia ai fini della determinazione degli aiuti, sia ai fini del rispetto dei criteri di riconoscimento.
3. Le OP che intendono avvalersi della possibilità di delegare l'emissione delle fatture, devono presentare la richiesta alla Regione contemporaneamente alla presentazione del programma operativo o della modifica per l'annualità successiva.
4. La Regione assume una decisione entro il 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda, dandone comunicazione, oltre che alla OP, anche al Ministero e all'Organismo pagatore competente.

Articolo 8

(Riconoscimento delle associazioni di organizzazioni di produttori)

1. Le AOP possono chiedere di essere riconosciute ai sensi dell'articolo 156 del regolamento (UE) n. 1308/2013, per i medesimi prodotti oggetto del riconoscimento delle OP socie. La domanda deve specificare i prodotti e le attività oggetto del riconoscimento e contenere le informazioni necessarie a valutare l'idoneità a svolgere le attività dichiarate.
2. Le AOP devono assumere una delle forme societarie di cui all'articolo 2, comma 5 e sono costituite da OP riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 7.
3. Ai fini del riconoscimento, le AOP sono costituite da almeno n. 4 OP riconosciute o devono rappresentare un valore minimo della produzione commercializzabile di € 25.000.000,00. Per le AOP già riconosciute alla data di approvazione del presente provvedimento tali parametri possono essere raggiunti entro il 30 settembre 2024. Sono fatti salvi i parametri più alti definiti dalle Regioni.
4. L'AOP deve disporre di personale funzionale allo svolgimento dell'attività posta in essere per i prodotti oggetto del riconoscimento.

Ai fini del calcolo del valore minimo della produzione commercializzabile necessario al riconoscimento di una nuova associazione di organizzazione di produttori, non è preso in considerazione il valore della produzione dei soci che negli ultimi 12 mesi hanno ottenuto il



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

recesso da associazioni di organizzazioni di produttori con riconoscimento ancora in atto.

5. La richiesta di riconoscimento è presentata alla Regione nel cui territorio l'insieme delle OP aderenti realizza la maggior parte del VPC e in cui la AOP deve stabilire la propria sede operativa effettiva o legale.
6. La domanda di riconoscimento deve essere contemporaneamente inserita anche nel sistema informativo di cui all'articolo 26.
7. Una persona fisica o giuridica che non sia riconosciuta come OP può essere socia di una AOP. Le predette persone fisiche o giuridiche, in ogni caso, non possono partecipare al voto per le decisioni relative all'eventuale costituzione ed utilizzazione del fondo di esercizio della AOP e non possono detenere complessivamente più del 10% dei diritti di voto e possedere più del 10% delle quote o del capitale della AOP.
8. Una OP può essere socia di più AOP, a condizione che per un determinato prodotto o gruppo di prodotti e per una determinata attività, l'OP sia socia di una sola associazione di organizzazione di produttori che attua un programma operativo.

Articolo 9

(Soci non produttori)

1. I soci non produttori non possono rappresentare, complessivamente, più del 10% dei diritti di voto dell'OP. Tale disposizione deve essere statutariamente prevista. In ogni caso, i soci non produttori non possono partecipare al voto per le decisioni relative al fondo di esercizio e non devono svolgere attività concorrenziali con quelle dell'OP.
2. Il comma 1 non si applica ove lo statuto dell'OP preveda espressamente l'esclusione dei soci non produttori dalla composizione degli organi sociali e da qualsiasi decisione inerente il riconoscimento e le attività ad esso legate.

Articolo 10

(Controllo democratico delle organizzazioni di produttori e delle loro associazioni)

1. Le OP e le AOP assicurano il rispetto del principio del controllo democratico delle decisioni da attuare in materia di gestione e funzionamento.
2. A tal fine, nel caso di OP, gli statuti o i regolamenti interni devono prevedere che un produttore non può detenere più del 35% dei diritti di voto e più del 49% delle quote societarie o del capitale. Qualora un produttore, persona fisica o giuridica, sia detentore di quote in persone giuridiche aderenti alla medesima OP, il controllo sui voti espressi dallo stesso direttamente e indirettamente tramite le società alle quali aderisce non può superare la percentuale del 35% del totale di voto, mentre le quote societarie o il capitale detenuti direttamente e indirettamente tramite le società alle quali aderisce, non possono superare la percentuale del 49% del totale.
3. Nel caso di OP costituite da solo due soci produttori persone giuridiche e nel caso di AOP, la percentuale massima dei diritti voto, delle quote societarie o del capitale di ciascun socio produttore o di ciascuna OP, non potrà superare il 50%.
4. Nel caso di OP costituite da due soci produttori di cui uno è persona giuridica, il limite del 35% si



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

applica al socio produttore, non alla persona giuridica.

5. I commi da 2 a 4 non si applicano alle OP e alle AOP costituite in forma di società cooperative agricole e ai loro consorzi.
6. Quando una OP è costituita come parte chiaramente definita di una persona giuridica, le clausole statutarie di cui all'articolo 2, comma 6, prevedono espressamente che la persona giuridica non ha nessun potere per modificare, approvare o respingere le decisioni dell'OP.
7. Fatti salvi i commi 2, 3 e 4, le OP non possono essere società controllate ai sensi dell'articolo 2359 primo comma, n. 3 del codice civile.
8. Per ogni deliberazione degli organi statutari, deve essere redatto il foglio delle presenze con le firme dei partecipanti.

Articolo 11

(Periodo minimo di adesione)

1. La durata minima dell'adesione di un produttore, aderente sia direttamente che tramite altro Organismo associativo ad una OP, non può essere inferiore ad un anno.
2. In caso di presentazione di un programma operativo, nessun produttore può liberarsi dagli obblighi derivanti da detto programma per l'intero periodo della sua attuazione, salvo autorizzazione dell'OP.
3. La richiesta di recesso viene comunicata per iscritto all'OP con un termine di preavviso massimo di sei mesi, termine entro il quale l'OP assume una decisione. Fatto salvo il comma 1, il recesso, se accolto, acquista efficacia dalla conclusione dell'esercizio finanziario in corso.

L'OP che accoglie il recesso rilascia, su richiesta del socio, la documentazione necessaria a consentire l'eventuale adesione dello stesso socio ad altra OP prima del termine di presentazione del programma operativo o della modifica per l'anno successivo.

4. La richiesta di recesso può essere limitata anche a uno o più prodotti tra quelli per cui il socio aderisce all'OP, qualora sia consentito dallo statuto dell'OP o dal regolamento interno.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo prevalgono sulle norme statutarie delle società aderenti ad una OP.
6. Il socio escluso dall'OP per inadempienze gravi verso le disposizioni statutarie applicative della normativa inerente all'intervento settoriale "ortofrutticoli", potrà aderire ad altra OP o essere riconosciuto come OP se persona giuridica, solo a partire dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello dell'espulsione. Le OP provvedono a comunicare i provvedimenti di espulsione alla Regione e all'Organismo pagatore.

Articolo 12

(Fusioni e riorganizzazioni)

1. Per fusione tra OP si intende l'unificazione in un'unica entità, nella forma ritenuta più idonea dai due o più soggetti interessati, sulla base di una delle seguenti opzioni:
 - a) scioglimento e contestuale ricostituzione di un nuovo soggetto. In tale ipotesi, le OP che si fondono perdono il riconoscimento e il nuovo soggetto deve essere riconosciuto *ex novo*;



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

- b) fusione per incorporazione. In siffatta ipotesi, l'OP incorporata perde il riconoscimento, che viene mantenuto, se ne sussistono le condizioni, dall'OP incorporante.
2. La nuova entità subentra nei diritti e negli obblighi dell'organizzazione o delle organizzazioni di produttori che si sono fuse. Gli eventuali programmi operativi possono essere immediatamente fusi o portati avanti in parallelo non oltre il 1° gennaio dell'anno successivo alla fusione.
 3. Il comma 1 si applica anche alle fusioni di AOP.
 4. Nell'ambito dei processi di riorganizzazione interna, una OP può fondersi per incorporazione in una società ad essa aderente, che, in quanto soggetto incorporante, dovrà preventivamente chiedere ed ottenere il riconoscimento.

Articolo 13

(Filiali controllate per almeno il 90%)

1. Alle filiali costituite in una delle forme societarie di cui all'articolo 2, comma 5, le cui quote o il cui capitale sono detenuti per almeno il 90% in conformità alle condizioni previste all'articolo 31, paragrafo 7 del regolamento delegato (UE) 2022/126 e s.m., possono applicarsi le specifiche condizioni previste dal suddetto regolamento delegato, previo accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dai citati regolamenti e dal presente decreto, su richiesta delle OP o AOP che ne detengono le quote o il capitale.

Ai fini dell'applicazione del comma 1, l'atto costitutivo o lo statuto della società deve prevedere attività riconducibili a quelle proprie di una filiale che intende operare ai sensi del presente articolo. Altresì costituisce requisito necessario la distinzione tra il rappresentante legale della OP o AOP e il rappresentante legale della filiale.

Qualora la filiale svolga attività di commercializzazione, il prodotto proveniente dalla base associativa delle OP/AOP, che partecipano al suo controllo, deve essere prevalente.

2. L'OP/AOP deve adottare un regolamento interno per disciplinare i rapporti con la filiale e le modalità di conferimento del prodotto da parte dell'OP ed eventualmente anche direttamente da parte dei soci dell'OP stessa. Qualora anche soci produttori dell'OP contribuiscano al controllo del 90% della filiale, il regolamento deve esplicitare in che modo la partecipazione di detti soci al capitale sociale contribuisca in concreto al perseguimento degli obiettivi elencati all'articolo 152, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) n. 1308/2013. Il contributo dei soci deve essere documentato dalla filiale e costituisce requisito necessario per l'applicazione delle specifiche condizioni previste dal regolamento delegato.
3. Non possono operare come filiali ai sensi del presente articolo le società costituite solamente da OP e soci produttori singoli, qualora la commercializzazione della filiale sia riferita in via esclusiva o prevalente alla sola produzione di tali soci produttori che detengono quote o capitale della filiale.
4. Le quote o il capitale della filiale, costituite in forma di cooperativa, detenute da soci sovventori o soci finanziatori che sono enti pubblici e società da loro controllate o soggetti di diritto privato per i quali sia provata l'assenza di potere di ingerenza sulla governance e sulle decisioni relative alle attività proprie della filiale, non sono presi in considerazione ai fini del calcolo della percentuale del 90%.
5. Negli organi gestionali della filiale deve essere garantita la presenza di rappresentanti della



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

OP/AOP.

6. L'OP o l'AOP presenta la richiesta di accertamento dei requisiti della propria filiale alla Regione competente, individuata rispettivamente ai sensi dell'articolo 2 comma 2 o dell'articolo 8 comma 5, del presente decreto. Per le filiali partecipate da più OP, l'OP che ne detiene la maggiore percentuale di quote o di capitale presenta la richiesta di accertamento dei requisiti della filiale, anche per conto delle altre OP, alla Regione competente, individuata ai sensi dell'art. 2, comma 2 del presente decreto. Nei casi di parità di quote o di capitale, la domanda è presentata dall'OP con il più alto VPC. La Regione competente all'accertamento dei requisiti comunica alle Regioni dove hanno eventuale sede altre OP che detengono quote o capitale della filiale. La permanenza dei requisiti deve essere accertata ogni anno e a tal fine le filiali e le OP che vi aderiscono hanno l'obbligo di comunicare annualmente alla Regione le modifiche intervenute nelle compagini associative, negli assetti societari e nel regolamento interno di cui al comma 2 del presente articolo.
7. Le Regioni comunicano al Ministero e all'Organismo pagatore, entro il 31 gennaio di ogni anno, secondo le modalità indicate dal Ministero stesso, l'elenco delle filiali che nell'anno precedente rispondono ai requisiti del presente articolo.

Articolo 14

(Elenchi nazionali)

1. Il Ministero cura l'elenco nazionale delle OP e delle AOP riconosciute e lo pubblica sul sito internet istituzionale.
2. Il Ministero cura l'elenco nazionale delle filiali che soddisfano il requisito del 90% di cui all'articolo 31, paragrafo 7, del regolamento delegato (UE) 2022/126 e lo pubblica sul sito internet istituzionale.

TITOLO III

Gestione dei fondi di esercizio e dei programmi operativi

Articolo 15

(Periodo di riferimento, Fondo di esercizio e Valore della produzione commercializzata)

1. **Il periodo di riferimento corrisponde all'ultimo esercizio contabile approvato precedente alla data di presentazione del programma operativo.**
2. Il fondo di esercizio previsto dall'articolo 51 del regolamento (UE) 2021/2115 è calcolato sulla base del VPC riferito alla compagine sociale comunicato al momento della presentazione del programma operativo e presente al primo gennaio dell'anno successivo. Entro il successivo 31 ottobre la compagine sociale deve essere inserita anche nel sistema informativo di cui all'articolo 26.
3. Il fondo di esercizio è gestito mediante un conto corrente dedicato destinato esclusivamente a tutte le operazioni finanziarie inerenti al programma operativo, al fine anche di consentire agli organi di controllo e ai revisori esterni l'agevole identificazione e verifica delle entrate e delle uscite.
4. Entro il 15 febbraio di ogni anno le OP comunicano alle Regioni e all'Organismo pagatore attraverso il portale SIAN:



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

- a) la compagine sociale presente al 1° gennaio dello stesso anno;
- b) la compagine sociale presente nel periodo 1° gennaio-31 dicembre dell'anno precedente.

Successivamente al 15 febbraio le OP possono aggiornare sul portale SIAN la propria compagine sociale a seguito di nuove adesioni e recessi.

5. In caso di applicazione del paragrafo 7 dell'articolo 31 del regolamento delegato, il valore della produzione commercializzata proveniente dalle OP e/o AOP che controllano la filiale, deve essere maggioritario rispetto al valore della produzione commercializzata proveniente da soggetti diversi dalle stesse OP e/o AOP.

Il VPC può essere calcolato nella fase di "uscita dalla filiale" purché almeno il 90% delle quote o del capitale della filiale appartenga ad una o più OP, AOP, organizzazioni transnazionali di produttori, associazioni transnazionali di produttori, nonché i loro soci produttori, ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 7 del regolamento delegato UE n. 2022/126.

6. Le Regioni hanno facoltà di chiedere alle OP e alle AOP di ottenere la certificazione per il VPC, riassunto sulla base dello schema di prospetto riportato al capitolo 12.1 dell'allegato I al presente decreto, ai sensi della vigente normativa in materia contabile. Tale certificazione può essere inserita nella nota integrativa al bilancio o presentata separatamente al più tardi in allegato alla domanda di aiuto a saldo.
7. Il valore della produzione commercializzata nel periodo di riferimento, se non verificato dalla Regione nel contesto dell'istruttoria per l'approvazione del programma operativo, è verificato dall'Organismo pagatore al più tardi unitamente all'esame della domanda di aiuto annuale totale o di saldo.
8. Solo i produttori in regola con la tenuta del fascicolo aziendale sono considerati ai fini del calcolo del VPC.
9. Qualora l'esito della verifica svolta successivamente all'approvazione del programma operativo comporti una riduzione del VPC dichiarato, il fondo di esercizio approvato viene ridotto di conseguenza e applicata la relativa sanzione per gli importi non ammissibili.

Articolo 16

(Programmi operativi e modifiche per le annualità successive)

1. La domanda per l'approvazione del programma operativo poliennale, di durata da 3 a 7 anni, è presentata alla Regione ove l'OP o la AOP risulta riconosciuta, entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di realizzazione del programma stesso, completa degli allegati tecnici. Entro il successivo 31 ottobre la domanda deve essere anche inserita nel sistema informativo di cui all'articolo 26.
2. Il programma operativo può essere presentato contestualmente alla domanda di riconoscimento; in tal caso la sua approvazione è condizionata all'ottenimento del riconoscimento entro i termini previsti.
3. La domanda di modifica dei programmi operativi relativamente agli anni successivi è presentata alla Regione competente entro il 30 settembre di ciascun anno completa degli allegati tecnici che evidenziano in maniera esaustiva i motivi, la natura e le implicazioni. Entro il successivo 31 ottobre la domanda deve essere anche inserita nel sistema informativo di cui all'articolo 26.



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

4. Le modifiche concernenti gli anni successivi, di cui al comma 2, concernono, in particolare:
 - a) la modifica del contenuto del programma operativo pluriennale;
 - b) la modifica degli obiettivi, con l'introduzione di uno o più nuovi obiettivi, oppure l'eliminazione di uno preventivamente approvato, ad esclusione degli obiettivi che devono essere obbligatoriamente previsti nel programma operativo, come indicato all'articolo 50, paragrafo 3, lettere b), e) ed f) del regolamento (UE) n. 2021/2115;
 - c) la predisposizione del programma esecutivo annuale per l'anno successivo e l'adeguamento del fondo di esercizio;
 - d) la modifica della durata del programma pluriennale, che può essere esteso fino alla durata massima di sette anni, o ridotto fino al periodo minimo di tre anni.
5. Le Regioni, svolte opportune verifiche e controlli, assumono specifica decisione in merito ai programmi operativi poliennali e alle modifiche per l'anno successivo, rigettandoli o approvandoli, eventualmente previo loro adeguamento e comunicano al più tardi entro il 20 gennaio la decisione in questione all'OP/AOP e all'Organismo pagatore, anche per posta elettronica certificata, unitamente all'entità del fondo di esercizio approvato per l'anno considerato.

Articolo 17

(Modifiche in corso d'anno)

1. Le OP/AOP possono presentare una sola domanda di modifica al più tardi entro il 15 settembre di ciascun anno ed inoltre su autorizzazione della Regione un'ulteriore domanda di modifica entro il 30 giugno. Le modifiche devono essere corredate degli allegati tecnici che ne evidenziano in maniera esaustiva i motivi, la natura e le implicazioni, ed inserite nel sistema informativo di cui all'articolo 26, entro il **1° ottobre**.
2. Si ha modifica in corso d'anno quando si effettua:
 - a) l'attuazione parziale dei programmi per motivi debitamente giustificati, non può comportare la riduzione di oltre il 50% della spesa complessiva approvata per l'annualità in corso. Fatte salve cause di forza maggiore, l'organizzazione di produttori o l'associazione di organizzazioni di produttori perde il diritto al pagamento dell'aiuto ed eventuali anticipazioni e acconti erogati sono recuperati.
 - b) modifica del contenuto dei programmi operativi con:
 - inserimento o sostituzione di nuovi obiettivi tipi di intervento e/o interventi;
 - variazione in aumento dell'importo di spesa di un obiettivo che eccede il 25% del corrispondente importo approvato;
 - c) aumento dell'importo del fondo di esercizio, anche a seguito di modifica del VPC conseguente al riscontro di errori palesi, fino a un massimo del 25% dell'importo inizialmente approvato, con riferimento al VPC indicato nel provvedimento di approvazione dell'esecutivo annuale. La percentuale in aumento può essere elevata secondo necessità in caso di fusioni di OP con contemporanea fusione dei rispettivi programmi operativi. L'aumento del fondo di esercizio non determina un aumento dell'eventuale AFN approvato dalla Commissione europea;



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

- d) inserimento dei tipi di intervento e/o interventi e relative spese finanziate con l'aiuto finanziario nazionale.
3. In deroga al comma 1, le OP/AOP possono presentare:
- a) una distinta modifica per implementare il programma operativo ai fini dell'accesso all'aiuto nazionale aggiuntivo qualora ne ricorrano le condizioni.
 - b) specifiche modifiche necessarie ad attivare tempestivamente azioni di prevenzione delle crisi e gestione del rischio in qualsiasi momento nel corso dell'anno.
4. Nelle more della decisione della Regione, le OP/AOP, successivamente alla presentazione della modifica possono, sotto la propria responsabilità, dare corso ai contenuti della modifica prima della valutazione finale della Regione e previa immediata comunicazione alla Regione stessa, nonché all'Organismo pagatore se la modifica comporta l'esecuzione di controlli in corso d'opera.
5. Le Regioni svolgono le opportune verifiche e controlli e adottano una decisione finale entro tre mesi dalla presentazione completa della richiesta di modifica, e comunque entro il 20 gennaio dell'anno successivo. In ogni caso non potranno essere approvate eventuali nuove attività e le relative spese effettuate prima della presentazione della domanda.
6. Le modifiche in corso d'anno non possono riguardare le operazioni/tipi di spesa nell'ambito di un intervento già segnalate e controllate dall'Organismo pagatore con esito negativo. Tali operazioni/tipi di spesa non possono essere escluse dalla rendicontazione delle spese.
7. Fatta salva la congruità della spesa e il rispetto del limite di cui al precedente comma 2, lettera b) secondo punto, le modifiche riferibili ad operazioni già approvate nell'ambito di un intervento, che non implicano un cambio delle tipologie di spesa e che avvengono successivamente alla presentazione della modifica di cui al paragrafo 2, sono comunicate alla Regione entro il 31 dicembre dell'anno di realizzazione. Se entro il 20 gennaio dell'anno successivo la Regione non dispone diversamente, le modifiche si intendono approvate.
8. Non sono considerate modifiche, ma vanno opportunamente segnalate e documentate al momento in cui si verificano o, al più tardi, entro il 15 febbraio dell'anno successivo di realizzazione del programma operativo:
- a) la sostituzione del fornitore prescelto in fase di approvazione della spesa di un investimento con altro fornitore, rimanendo inalterata la natura dell'investimento, la sua finalità e l'importo della spesa approvata;
 - b) la variazione dell'investimento approvato a seguito di aggiornamento tecnologico, ma rimanendo inalterata la natura dell'investimento, la sua finalità e l'importo della spesa approvata;
 - c) una rimodulazione finanziaria relativamente a:
 - spese indicate nel programma operativo per il loro importo complessivo e approvate, ma che per incapienza l'OP/AOP aveva inserito solo in quota parte;
 - assestamenti di spesa per gli interventi già approvati, limitatamente a quelli per cui sono stabiliti valori massimi o importi forfettari o unità di costo standard e che non superano complessivamente il limite di spesa di cui al precedente comma 2, lettera b) secondo trattino.
9. Le modifiche e le variazioni di spesa devono in ogni caso osservare il rispetto delle eventuali regole di demarcazione con altri regimi di aiuto.



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

10. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 7 non si applicano alle attività realizzate dopo il 31 dicembre.

Articolo 18

(Programmi operativi delle AOP)

1. Ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 1 del Regolamento UE n. 2021/2115, le AOP possono presentare un programma operativo alla Regione in cui sono riconosciute.

I programmi operativi delle AOP devono contenere almeno gli obiettivi indicati all'articolo 50, paragrafo 3 del regolamento (UE) 2021/2115 nonché i tipi di intervento finalizzati al raggiungimento di almeno uno degli obiettivi di cui all'articolo 46, le lettere d), h) e J).

2. Il programma operativo dell'AOP include interventi le cui spese sono sostenute direttamente dalla stessa e può includere interventi le cui spese possono essere sostenute dalle OP aderenti, loro soci e produttori, filiali partecipate al 90% dalle OP ed AOP.
3. Gli interventi previsti devono essere interamente finanziati dai contributi delle OP aderenti, fatto salvo l'articolo 51, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento UE 2021/2115.
4. Qualora anche le OP aderenti presentino un proprio programma operativo, quello dell'AOP non riguarda gli stessi interventi contemplati dal programma operativo delle OP aderenti, e deve essere valutato congiuntamente a quello delle OP socie, ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 6 del Regolamento UE n. 2021/2115.

In tal caso, gli interventi e la partecipazione finanziaria corrispondente devono essere chiaramente identificati nel programma operativo di ciascuna organizzazione e finanziati dai contributi delle organizzazioni aderenti all'associazione, prelevati dai fondi di esercizio delle stesse organizzazioni aderenti.

L'approvazione di detti programmi avviene separatamente ed al fine del calcolo del valore della produzione commercializzata si applica il comma 5, secondo capoverso del presente articolo.

5. Il valore della produzione commercializzata di un'AOP è calcolato in base alla produzione commercializzata dalla stessa AOP, se essa commercializza direttamente, e da quello delle OP socie e comprende esclusivamente la produzione dei prodotti per i quali l'AOP è riconosciuta. Qualora l'associazione non commercializzi direttamente, si considera soltanto la somma del VPC delle OP socie.

Tuttavia, se i programmi operativi sono approvati separatamente per un'associazione di organizzazioni di produttori o un'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori e per le organizzazioni di produttori socie, il calcolo del valore della produzione commercializzata dell'associazione non tiene conto del valore della produzione commercializzata calcolata per i programmi operativi dei soci, ai sensi dell'art. 31, paragrafo 1 secondo capoverso del Reg. UE 2022/126.

6. L'AOP, per l'attuazione del proprio programma operativo, deve costituire un fondo di esercizio finanziato anche con i contributi delle OP aderenti e dell'Unione europea e gestito tramite un conto corrente dedicato.

Articolo 19



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

(Domande di aiuto)

1. Le richieste di aiuto o di saldo sono presentate all'Organismo pagatore entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello di realizzazione del programma, utilizzando la funzionalità informatica indicata dall'Organismo pagatore.

La richiesta di aiuto deve essere corredata di tutti i documenti indicati dall'Organismo Pagatore.

Gli organismi pagatori, in casi eccezionali e debitamente giustificati, possono accettare domande di aiuto oltre il predetto termine e comunque entro e non oltre i 10 giorni successivi alla scadenza. In ogni caso, in sede di liquidazione dell'aiuto, viene applicata una penalizzazione pari all'1% dell'aiuto spettante per ciascun giorno di ritardo rispetto al termine di presentazione

2. Le richieste di anticipo sono presentate all'Organismo pagatore una sola volta entro il 30 settembre di ogni anno.
3. Le richieste di pagamento parziale sono presentate all'Organismo pagatore due volte l'anno e precisamente in maggio e in ottobre.
4. Le OP/AOP possono scegliere la modalità della richiesta di aiuto di cui ai commi 2 o 3 per l'annualità di riferimento.

Articolo 20

(Aiuto finanziario nazionale)

1. Fino al 31 dicembre 2025 le Regioni, ove la produzione ortofrutticola commercializzata dalle organizzazioni di produttori è inferiore al 20% dell'intera produzione ortofrutticola regionale, possono chiedere al Ministero l'attivazione della procedura per la concessione dell'aiuto finanziario nazionale di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e di cui all'articolo 53 del Regolamento di base, da aggiungere al fondo di esercizio delle OP.
2. L'aiuto è concesso alle OP che ne fanno richiesta, relativamente alla produzione ottenuta nelle Regioni di cui al comma 1.
3. Le AOP che realizzano un programma operativo unico chiedono l'aiuto nazionale per conto delle OP interessate.

TITOLO IV

Tipi di intervento di prevenzione delle crisi e gestione del rischio nei programmi operativi

Articolo 21

(Tipi di Intervento applicabili)

1. Al fine di prevenire e gestire le crisi che sopraggiungono sui mercati ortofrutticoli, le OP e le AOP possono inserire nei programmi operativi uno o più dei seguenti tipi di intervento:
 - a) creazione, costituzione e ricostituzione di fondi di mutualizzazione;
 - b) investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali che rendano più efficace la gestione dei volumi immessi sul mercato, anche per il magazzino collettivo;
 - c) reimpianto di frutteti quando si rende necessario a seguito di un obbligo di estirpazione per



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

ragioni sanitarie o fitosanitarie stabilito dell'autorità regionale competente o ai fini di adattamento climatici;

- d) ritiro dal mercato, ai fini della distribuzione gratuita o per altre destinazioni;
 - e) assicurazione sul raccolto e sulle perdite commerciali subite dall'organizzazione di produttori per calamità naturali, avversità atmosferiche, fitopatie o infestazioni parassitarie;
 - f) fornitura di servizi di orientamento (coaching) ad altre organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori, associazioni di produttori o singoli produttori;
 - g) attuazione e gestione di requisiti sanitari e fitosanitari di paesi terzi nel territorio dell'Unione per facilitare l'accesso ai mercati dei paesi terzi;
 - h) azioni di comunicazione volte a sensibilizzare e informare i consumatori;
2. In presenza di condizioni di particolare gravità, le Regioni, previa comunicazione al Ministero, possono eccezionalmente autorizzare la raccolta verde o la mancata raccolta degli ortofrutticoli.

Articolo 22

(Destinazione dei prodotti ritirati dal mercato)

1. I prodotti ritirati, possono avere le seguenti destinazioni:
- a) distribuzione gratuita a opere di beneficenza o enti caritativi, ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 2, lettera f) del regolamento di base e dell'articolo 27 del regolamento delegato, anche attraverso la trasformazione dei prodotti volta ad agevolare il ritiro. L'entità complessiva del sostegno non supera il limite stabilito dall'art. 26, paragrafo 1 del regolamento delegato (UE) 2022/126;
 - b) realizzazione di biomasse a fini energetici;
 - c) alimentazione animale;
 - d) trasformazione industriale no food, ivi compresa la distillazione in alcool;
 - e) biodegradazione o compostaggio.
2. Le destinazioni di cui alla lettera e) del comma 1, sono consentite solo qualora l'OP o la AOP dimostri all'Organismo pagatore l'impossibilità a ricorrere alle altre destinazioni.
3. Le altre destinazioni di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 1, devono rispettare le condizioni stabilite dall'articolo 19 del regolamento delegato e riguardare prodotti deperibili che non possono essere destinati ad un immagazzinamento duraturo senza l'ausilio della refrigerazione. Pertanto, sono esclusi da questa misura i prodotti ortofrutticoli di cui ai codici ex 0802 e 12129200 di cui all'allegato I del decreto.

Articolo 23

(Ritiri destinati alla beneficenza)

1. Ai prodotti ritirati dal mercato e destinati alla distribuzione gratuita, si applica l'articolo 52,



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

paragrafo 6, lettera a) del regolamento di base solo se conferiti ad Enti caritativi riconosciuti secondo la legislazione nazionale e regionale in materia, accreditati dagli organismi pagatori secondo criteri stabiliti da AGEA ed iscritti nell'elenco nazionale tenuto dalla medesima Agenzia.

2. AGEA realizza il portale informatico per la gestione e il monitoraggio delle operazioni di ritiro dal mercato di cui al comma 1 e l'attuazione di quanto previsto all'articolo 27, paragrafo 2 del regolamento delegato in merito alla collaborazione tra le OP e gli Enti caritativi riconosciuti.

TITOLO V

Controlli, sanzioni, procedure di attuazione e disposizioni transitorie

Articolo 24

(Controlli)

1. Le Regioni effettuano i controlli sulle OP e relativi aderenti, AOP e filiali di cui all'articolo 13 con sede nel territorio regionale, per:
 - a) la concessione del riconoscimento delle OP e delle AOP;
 - b) l'approvazione dei programmi operativi e delle loro modifiche;
 - c) il mantenimento dei requisiti necessari al riconoscimento delle OP e delle AOP, che non attuano un programma operativo,
 - d) il mantenimento dei requisiti necessari al riconoscimento delle OP e delle AOP che attuano un programma operativo, ove ritenuto necessario;
 - e) l'accertamento dei requisiti delle filiali di cui all'articolo 13.

Altresì, le Regioni effettuano controlli in loco sulle OP e le aziende agricole con sede nel proprio territorio, ancorché aderenti ad AOP o OP con sede in altre Regioni, su richiesta di queste ultime.

2. Gli Organismi pagatori effettuano i controlli sulle OP e relativi aderenti, AOP e filiali di cui all'articolo 13 con sede nel territorio di competenza, per l'accertamento:
 - a) della corretta attuazione dei programmi operativi, come approvati dalle Regioni, anche a seguito delle modifiche in corso d'anno;
 - b) della correttezza delle spese sostenute e di ogni condizione necessaria al pagamento degli aiuti, tra cui il mantenimento dei requisiti necessari al riconoscimento.

Altresì, gli Organismi pagatori effettuano controlli in loco sulle OP e le aziende agricole con sede nel proprio territorio di competenza, ancorché aderenti ad AOP o OP con sede sul territorio di altri organismi pagatori, su richiesta di questi ultimi.

I controlli svolti presso le aziende dei soci nel corso dell'attuazione dell'annualità considerata concorrono a soddisfare la quota minima stabilita dei controlli in loco. Sulla base dell'analisi del rischio, gli organismi pagatori definiscono il limite di spesa degli interventi che possono essere esonerati dal controllo, che non può comunque eccedere i 5.000 euro, nonché gli interventi considerati a basso rischio di inadempimento, secondo le condizioni individuate dagli stessi organismi pagatori, per i quali possono non essere eseguiti i controlli in loco.

Sono, altresì, di competenza degli organismi pagatori i controlli di primo e secondo livello sulle



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

operazioni di ritiro dei prodotti dal mercato, di mancata raccolta e raccolta prima della maturazione effettuati sul proprio territorio di competenza. I controlli di secondo livello sono svolti anche presso i destinatari dei prodotti ritirati. Relativamente ai controlli di primo livello sulle operazioni di ritiro per beneficenza, gli Organismi pagatori definiscono la percentuale di prodotto da controllare che comunque non può essere inferiore al 10%.

3. AGEA, al fine di garantire controlli omogenei sull'intero territorio nazionale, definisce, in accordo con gli organismi pagatori:
 - a) la tipologia e le modalità di scambio delle informazioni che devono essere trasmesse dagli organismi pagatori, anche attraverso il portale informatico di cui all'articolo 26, per la programmazione e gestione dei controlli complessivi di competenza degli organismi pagatori stessi;
 - b) le linee guida operative per omogeneizzare l'esecuzione delle diverse tipologie di controlli, al fine di agevolare il coordinamento dei programmi dei controlli da realizzare da parte dei singoli organismi pagatori.
4. Le Regioni e gli Organismi pagatori definiscono l'analisi dei rischi per l'esecuzione di controlli di propria competenza, sulla base degli specifici elementi dati in merito dal regolamento delegato e dal regolamento di esecuzione, nonché su altri elementi ritenuti necessari.
5. Ogni operazione di controllo amministrativo o in loco deve essere documentata con verbali, annotazioni sui documenti ed ogni altro dato e/o elemento che consenta la tracciabilità e l'evidenza del controllo. In particolare, per i controlli in loco il verbale deve contenere gli elementi minimi indicati dall'Organismo Pagatore e deve essere obbligatoriamente controfirmato da un rappresentante dell'OP o della AOP.
6. Le Regioni e gli organismi pagatori assicurano il rispetto delle condizioni relative alla verificabilità dei criteri di ammissibilità, alla disponibilità di personale adeguatamente qualificato, ai potenziali doppi finanziamenti.
7. Una domanda di approvazione di un programma operativo o una domanda di aiuto è respinta, integralmente o per la parte delle spese non verificate, se un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazione di produttori, compresi i suoi soci, impedisce la realizzazione di un controllo in loco.

Articolo 25

(Autorità incaricata delle comunicazioni)

1. L'AGEA è designata quale autorità responsabile dell'adempimento degli obblighi di comunicazione verso la Commissione Europea, in attuazione degli articoli da 123 a 138 del regolamento 2021/2115 rispettivamente a:
 - a) gruppi di produttori, organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori e organizzazioni interprofessionali;
 - b) prezzi alla produzione degli ortofrutticoli rilevati nei mercati rappresentativi elencati nell'allegato al presente decreto;
 - c) prezzi e quantitativi dei prodotti importati da paesi terzi e commercializzati sui mercati d'importazione rappresentativi.



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

2. Le Regioni e Province autonome comunicano all'AGEA, secondo le modalità e i termini definiti dalla medesima in conformità alle disposizioni recate dal Piano Strategico Nazionale, le informazioni di propria competenza necessarie all'adempimento degli obblighi di comunicazione verso la Commissione Europea.
3. L'AGEA trasmette copia delle comunicazioni di cui al comma 1, lettera a) al Ministero.

Articolo 26

(Informatizzazione delle informazioni)

1. All'interno del SIAN sono rese disponibili da AGEA apposite funzionalità, alle quali hanno accesso, per quanto di rispettiva competenza, gli Organismi pagatori, le Regioni, il Ministero, le OP, le AOP e loro organismi di rappresentanza, per ottemperare agli obblighi di informazione, monitoraggio e controllo previsti dalla Strategia nazionale.
2. Le funzionalità telematiche del SIAN e le relative modalità di implementazione e aggiornamento sono definite dall'AGEA con propri provvedimenti, in accordo con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, le Regioni e le province Autonome.
3. Le OP e le AOP inseriscono per via telematica nel sistema informativo:
 - a) le compagini sociali;
 - b) le domande di riconoscimento inviate alle Regioni;
 - c) le domande di approvazione dei programmi operativi e delle loro modifiche, inviate alle Regioni;
 - d) le domande di aiuto, comprese anche quelle relative agli anticipi e acconti, inviate agli Organismi pagatori.
4. Sono rigettate le domande non completate o presentate successivamente alla decorrenza dei termini prescritti, Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 27, paragrafo 12 del presente decreto.
5. Le Regioni e gli Organismi pagatori, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, inseriscono nel SIAN le informazioni inerenti il riconoscimento delle OP e delle AOP, l'approvazione dei programmi operativi e delle loro modifiche, nonché l'importo degli aiuti approvati, rendicontati, ammessi ed erogati.

In caso di fusioni dovrà essere assicurata la tracciabilità delle informazioni relative alle situazioni pregresse delle OP coinvolte.
6. L'inserimento nel SIAN delle informazioni in possesso delle Regioni e degli Organismi pagatori che utilizzano un proprio sistema informativo è effettuato per mezzo di apposite procedure di interscambio dei dati. In ogni caso, tale inserimento è completato negli stessi termini di cui ai commi precedenti.
7. I dati e le informazioni nel portale SIAN, richiesti dalla normativa comunitaria per la redazione della relazione annuale, sono resi disponibili dalle OP, dalle AOP, dalle Regioni e dagli Organismi pagatori, per quanto di rispettiva competenza.
8. Nelle more dell'attivazione completa delle funzionalità del SIAN, le istanze e le informazioni di cui al comma 3 sono presentate alle rispettive Amministrazioni sulla base delle indicazioni dalle



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

stesse fornite.

Articolo 27

(Sanzioni)

1. Le eventuali sanzioni amministrative stabilite dai regolamenti comunitari e dalla normativa nazionale, sono applicate dalle Regioni e dagli Organismi pagatori, ciascuno per gli aspetti di pertinenza secondo quanto stabilito dai regolamenti stessi.
2. I provvedimenti di revoca del riconoscimento e di sospensione dello stesso sono adottati dalla Regione competente, anche su segnalazione dell'Organismo pagatore.
3. Fatto salvo il paragrafo 6 dell'articolo 59 del regolamento (UE) 2017/891, se la mancata adozione delle misure correttive richieste ai sensi del paragrafo 4 del medesimo articolo, permane oltre il 15 ottobre del secondo anno successivo a quello in cui l'inosservanza si è verificata, il riconoscimento viene revocato.
4. Se un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di operatori non rispetta l'obbligo, entro i termini previsti, di fornire le informazioni richieste ai fini della relazione annuale di cui all'articolo 134 del regolamento (UE) 2021/2115, si applicano *mutatis mutandis* i paragrafi da 1 a 3 dell'articolo 59 del regolamento (UE) 2017/891, mentre se le informazioni sono fornite in maniera incompleta o non corretta, si applicano *mutatis mutandis* i paragrafi 4 e 5 del medesimo articolo 59
5. Qualora, a conclusione del programma operativo, non risultino rispettate le prescrizioni di cui all'articolo 50, paragrafo 7, lettere a), b) e c) del regolamento di base, l'aiuto dell'ultimo anno viene ridotto proporzionalmente in funzione della percentuale di non conformità.
6. Se una annualità di un programma operativo viene realizzata ad un livello inferiore al 50% della spesa approvata, l'OP perde il diritto al pagamento dell'aiuto ed eventuali anticipazioni e acconti erogati vengono recuperati.
7. In caso di interruzione di un programma operativo, l'aiuto ricevuto prima della cessazione del programma operativo viene recuperato. Tuttavia, l'aiuto non è recuperato a condizione che:
 - a) l'OP/AOP rispetti i criteri di riconoscimento e che gli obiettivi connessi agli interventi previsti dal programma operativo siano stati raggiunti al momento della cessazione e
 - b) gli investimenti finanziati con il fondo di esercizio siano mantenuti e utilizzati dall'OP/AOP o sue filiali o rispettivi soci almeno fino al termine del periodo di ammortamento.
 - c) l'adesione della OP ad altra OP riconosciuta, che integra nel proprio programma operativo e porta a termine le attività necessarie al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti. Comma 10 art. 27 dm)
8. il comma 7 si applica anche in caso di sospensione volontaria del riconoscimento, revoca del riconoscimento o scioglimento dell'OP o dell'AOP.
9. I controlli eseguiti e le conseguenti determinazioni assunte dalle autorità competenti sono annotati in un registro redatto secondo i criteri definiti dall'AGEA, anche in funzione delle informazioni eventualmente richieste dalla regolamentazione unionale.
10. Gli errori palesi contenuti in qualsiasi comunicazione, domanda o richiesta, possono essere corretti



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

dalla OP o AOP in qualsiasi momento, se riconosciuti come tali dalla Regione o dall'Organismo pagatore per quanto di rispettiva competenza.

Articolo 28

(Procedure di attuazione)

1. Le procedure attuative per l'applicazione delle disposizioni del presente decreto sono riportate negli allegati I e II, che costituiscono parte integrante del decreto.
2. I successivi aggiornamenti e integrazioni delle procedure di cui al primo comma sono disposti con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, acquisita l'intesa della Conferenza Stato-Regioni. La predetta intesa, in caso di motivate situazioni di urgenza, può non essere richiesta per le modifiche dell'allegato.

Articolo 29

(Norme finali e transitorie)

1. Le OP già riconosciute alla data del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 ottobre 2017, n. 5927, dovranno dimostrare di possedere i parametri di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 4 del presente decreto, ovvero di realizzare un valore di produzione commercializzata almeno doppio rispetto al parametro previsto dall'articolo 3, comma 4, entro il 30 settembre 2024.
2. Le OP, ove del caso e se non diversamente stabilito, adeguano i propri statuti sociali alle normative unionali e nazionali modificate, in occasione della prima assemblea dei soci utile.
3. La data del 30 settembre 2023 di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 16 per la presentazione dei nuovi programmi operativi poliennali e della modifica dei programmi operativi in corso, è prorogata al 20 ottobre 2023. La data del 30 settembre 2023 di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 16 del decreto n. 9194017 del 30 settembre 2020 per la presentazione della modifica dei programmi operativi in corso, è anch'essa prorogata al 20 ottobre 2023.

In ogni caso il termine per l'inserimento delle domande nel sistema operativo di cui all'articolo 26, è prorogato al 15 novembre 2023. Le Regioni assumono le determinazioni di competenza entro il 20 gennaio 2024.

4. Al fine di consentire l'adeguamento dei programmi operativi alle disposizioni previste dal decreto e dal DM n. 9194017 del 30 settembre 2020, limitatamente al 2024 le Regioni autorizzano le modifiche di cui all'articolo 17, comma 1.
5. Qualora un qualsiasi termine temporale indicato nel presente decreto e nell'allegato allo stesso corrisponda ad un giorno festivo, il termine stesso si ritiene posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

Il presente comma non si applica al sabato e ai giorni prefestivi. In tal caso, se gli uffici pubblici deputati a ricevere le istanze sono chiusi, fa fede il timbro postale, o la ricevuta dell'invio per posta elettronica certificata.



Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Articolo 30

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Fatte salve le determinazioni da assumere ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni competenti provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 31

(Applicazione)

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto e negli allegati I e II si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024, fatte salve l'art. 29 paragrafo 1 e quelle relative alla presentazione dei programmi operativi che trovano immediata applicazione all'atto dell'emanazione del presente decreto
2. Il presente decreto e i suoi allegati, che ne fanno parte integrante, sono inviati agli organi di controllo per la prevista registrazione e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché sul sito istituzionale del Ministero.

Articolo 32

(Abrogazioni)

Il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 settembre 2020 n. 9194017 è abrogato a partire dal 1° gennaio 2026. Le relative disposizioni continuano ad applicarsi per i programmi operativi approvati sino al 31 dicembre 2022 e che proseguono ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 6, lettera c) del regolamento (UE) 2021/2117 nonché per i programmi operativi triennali decorrenti dal 1° gennaio 2023 e presentati ed approvati entro il 31 dicembre 2022 ai sensi del regolamento (UE) 1308/2013.

Il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 settembre 2022 n. 480166 è abrogato a partire dal 1° gennaio 2024.

Il Ministro

*Documento informatico sottoscritto con firma elettronica
digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs n. 82/2005*



*Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità
alimentare e delle foreste*

Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi previsti dall'intervento settoriale ortofrutticoli del Piano strategico della PAC (PSP).

ALLEGATO I

INDICE

PARTE A.....	3
Riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli (OP) e delle loro associazioni (AOP)	3
1. Codici NC relativi ai prodotti oggetto di riconoscimento	3
2. Procedure per il riconoscimento delle OP.....	7
3. Adozione dei provvedimenti di concessione e revoca del riconoscimento	10
4. Verifica del rispetto delle condizioni per il mantenimento del riconoscimento	10
5. Esternalizzazione	13
6. Delega all'emissione delle fatture di vendita	14
7. Fusioni	15
PARTE B.....	15
Fondi di esercizio, programmi operativi e aiuti	15
8. Presentazione, durata e contenuto dei programmi operativi.....	15
9. Il fondo di esercizio	17
10. Importo dell'aiuto dell'Unione	18
11. Aiuto finanziario nazionale (AFN).....	19
12. Valore della produzione commercializzata VPC.....	20
12.1 VPC per la determinazione del Fondo di Esercizio.....	20
12.2 Condizioni per il calcolo del VPC all'uscita della filiale.....	23
12.3 VPC calcolato per altri fini.....	23
13. Il periodo di riferimento per il calcolo del VPC.....	24
14. Adempimenti relativi al fascicolo aziendale.....	24
15. Approvazione dei programmi operativi e delle relative modifiche annuali o in corso d'anno.	24
16. La rendicontazione	26
17. Intestazione dei giustificativi di spesa.....	28
18. Rimborso delle spese sostenute dai soci.....	28
19. La rendicontazione degli investimenti	29
20. La rendicontazione dei costi del personale di cui al punto 5 dell'allegato III al regolamento delegato (UE) 2022/126	30
21. Erogazione degli aiuti	30
22. Conto corrente dedicato	31
23. Versamenti e prelievi sul conto corrente dedicato	32
24. Sorveglianza e valutazione dei programmi operativi	33
25. Relazioni e comunicazioni delle OP.....	33
26. Controlli sull'esecuzione dei programmi operativi.....	35
27. Le condizioni di equilibrio.....	36
PARTE C.....	37
Spese nei programmi operativi delle OP AOP	37
28. Spese ammissibili	37
29. Spese specifiche per il miglioramento della qualità dei prodotti.....	39
30. Personale.....	39
31. Attività di ricerca e produzione sperimentale.....	41
32. Spese generali e costi amministrativi.....	41
33. Criteri di coerenza e complementarietà tra intervento settoriale ortofrutta e Sviluppo Rurale	42
PARTE D	43
34. Fondi di mutualizzazione.....	43

35. Ritiri dal mercato	45
36. Approvazione e rendicontazione dell'intervento dei ritiri nell'ambito dei programmi operativi.....	45
37. Comunicazione	46
38. Negoziare, attuare e gestire protocolli fitosanitari con Paesi terzi.....	46
39. Investimenti relativi alla gestione dei volumi.....	46
40. Reimpianto di frutteti a seguito di estirpazione obbligatoria	47
41. Assicurazione del raccolto e della produzione	47
42. Attività di orientamento.....	47
42. Interventi non attuabili: Raccolta verde e mancata raccolta	48
PARTE E	49
Mercati rappresentativi	49
PARTE F	50
Appendici	50
Appendice 1a - schema di lista di controllo della conformità della procedura per il riconoscimento	50
Appendice 1b - schema di lista di controllo per l'approvazione del programma operativo	56
Appendice 1c - Tabelle (da redigere in formato Excel) di approvazione degli interventi e delle spese del programma operativo	63
Sommario	66
Appendice 2a – tab 1	81
Appendice 2a – tab 2	82
Appendice 2b – tab 1.....	84
Appendice 2b – tab 2.....	84

PREMESSA

Con riferimento alle regole comunitarie stabilite per le OP che possono essere applicate, *mutatis mutandis*, alle AOP, il termine OP è usato anche per indicare le AOP, salvo diversa indicazione.

Le definizioni di cui all'art. 1 del decreto sono di riferimento anche per il presente allegato.

PARTE A

Riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli (OP) e delle loro associazioni (AOP)

1. Codici NC relativi ai prodotti oggetto di riconoscimento

I prodotti oggetto di riconoscimento sono individuati dai codici NC della nomenclatura comune doganale e riassunti nella tabella seguente come elencati nella parte IX dell'allegato I al regolamento (UE) n. 1308/2013. Tutti i prodotti, anche quelli non espressamente richiamati in tabella, con codici NC consultabili nel database TARIC all'indirizzo web: <https://aidaonline7.adm.gov.it/nsitaricinternet>, se non espressamente esclusi dalla parte IX dell'allegato I al regolamento (UE) n. 1308/2013, possono essere inclusi nell'attività istituzionale delle OP.

Reg. (UE) n. 1308/2013 allegato I – PARTE IX – Prodotti ortofrutticoli e PARTE X – prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

Codice NC	Designazione	Prodotto	Codice NC
0702 00 00	Pomodori, freschi o refrigerati	Pomodori, freschi o refrigerati	0702 00 00
0703	Cipolle, scalogni, aglio, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati	Cipolle e scalogni	0703 10
		Aglio	0703 20 00 00
		Porri ed altri ortaggi agliacei	0703 90 00
0704	Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere <i>Brassica</i> , freschi o refrigerati	Cavolfiori e cavoli broccoli	0704 10 00
		Cavoletti di Bruxelles	0704 20 00 00
		Cavoli bianchi e cavoli rossi	0704 90 10 00
		Altri prodotti commestibili del genere <i>Brassica</i>	0704 90 90
0705	Lattughe (<i>Lactuca sativa</i>) e cicorie (<i>Cichorium spp.</i>) fresche o refrigerate	Lattughe a cappuccio	0705 11 00 00
		Altre lattughe	0705 19 00 00
		Cicoria Witloof (<i>Cichorium intybus</i> var. <i>foliosum</i>)	0705 21 00 00
		Altre cicorie	0705 29 00 00
0706	Carote, navoni, barbabietole da	Carote e navoni	0706 10 00

	insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati	Altre radici commestibili	0706 90
0707 00	Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati	Cetrioli	0707 00 05
		Cetriolini	0707 00 90 00
0708	Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati	Piselli (<i>Pisum sativum</i>)	0708 10 00
		Fagioli (<i>Vigna</i> spp., <i>Phaseolus</i> spp.)	0708 20 00
		Altri legumi	0708 90 00
ex0709	Altri ortaggi, freschi o refrigerati, esclusi quelli delle sottovoci 0709 60 91, 0709 60 95, ex 0709 60 99 del genera Pimenta, 0709 92 10, 0709 92 90	Asparagi	0709 20 00
		Melanzane	0709 30 00 00
		Sedani, esclusi i sedani rapa	0709 40 00
		Peperoni	0709 60 10 00
		Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini)	0709 70 00 00
		Insalate, diverse dalle lattughe (<i>Lactuca sativa</i>) e dalle cicorie (<i>Cichorium</i> spp.)	0709 99 10 00
		Bietole da costa e cardi	0709 99 20 00
		Capperi	0709 99 40 00
		Finocchi	0709 99 50 00
		Zucchine	0709 93 10 00
		Zucche	0709 93 90 00
		Carciofi	0709 91 00 00
		Altri ortaggi e legumi	0709 99 90
		Prezzemolo	0709 99 90 40
		Funghi e tartufi	070951
ex 0711	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati ma non idonei all'alimentazione nello stato in cui sono presentati (allegato I, parte X reg. 1308/2013)	Mais dolce	0711 90 30
ex 0712	Ortaggi o legumi secchi anche tagliati a pezzi o tritati o polverizzati ma non atte all'alimentazione umana	Mais dolce	0712 90 11 0712 90 19

	(allegato X, parte 10 reg. 1308/2013)		
0714	Patate dolci	Patate dolci	0714 20
ex 714	Topinambur	Topinambur	0714 90 90
ex0802	Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate, escluse noci di arec (o di betel) e noci di cola della sottovoce 0802 70 00, 0802 80 00	Mandorle	0802 11 (con guscio) 0802 12 (sgusciate)
		Nocciole (<i>Corylus</i> spp.)	0802 21 00 00 (con guscio) 0802 22 00 00 (sgusciate)
		Noci comuni	0802 31 00 00 (con guscio) 0802 32 00 00 (sgusciate)
		Castagne e marroni (<i>Castanea</i> spp.)	0802 41 00 00
		Pistacchi	0802 51 00 00
		Altre frutta a guscio, escluse noci di arec (o di betel) e noci di cola della sottovoce 0802 70 00	ex0802 90
0804	Fichi, freschi	Fichi, freschi	0804 20 10 00
	Ananassi, Avogadi, Guaiave, manghi e mangostani	Avocadi freschi	0804 40 10
		Manghi	0804 50 00
0805	Agrumi, freschi o secchi	Arance	0805 10
		Mandarini, compresi i tangerini e satsuma (o sazuma);	0805 21
		Clementine	0805 22 00
		Wilkins e simili ibridi di agrumi	0805 29 00
		Pompelmi e pomeli	0805 40 00
		Limoni (<i>Citrus limon</i> , <i>Citrus limonum</i>) e limette (<i>Citrus aurantifolia</i> , <i>Citrus latifolia</i>)	0805 50

		Altri agrumi tra cui: Cedro (<i>Citrus medica</i>) e Bergamotto (<i>Citrus bergamia</i>)	0805 90 00
0806 10 10	Uve da tavola, fresche	Uve da tavola, fresche	0806 10 10
0807	Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi	Cocomeri	0807 11 00 00
		Altri meloni	0807 19 00
0808	Mele, pere e cotogne, fresche	Mele	0808 10
		Pere	0808 30
		Cotogne	0808 40 00 00
0809	Albicocche, ciliegie, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugne, fresche	Albicocche	0809 10 00 00
		Ciliegie acide (<i>Prunus cerasus</i>)	0809 21 00 00
		Altre ciliegie	0809 29 00 00
		Pesche, comprese le pesche noci	0809 30
		Prugne e prugne	0809 40
0810	Altra frutta fresca	Fragole	0810 10 00 00
		Lamponi, more di rovo o di gelso e more lamponi	0810 20
		Mirtilli rossi, mirtilli neri ed altri frutti del genere <i>Vaccinium</i>	0810 40
		Kiwi (<i>Actinidia deliciosa</i>)	0810 50 00 90
		Kiwi (<i>Actinidia sinensis</i>)	0810 50 00 10
		Altre frutta fresche	0810 90
		Melograno Fico d'india	0810 90 75 30 0810 90 75 50
0910 20	Zafferano	Zafferano	0910 20
ex 0910 99	Timo, fresco o refrigerato	Timo, fresco o refrigerato	ex0910 99
ex1211 90 86	Basilico, melissa, menta, origano – maggiorana selvatica (<i>Origanum vulgare</i>), rosmarino, salvia, freschi o refrigerati	Basilico, melissa, menta, origano/ maggiorana selvatica (<i>Origanum vulgare</i>), rosmarino, salvia, freschi o refrigerati	ex1211 90 86
1212 92 00	Carrube	Carrube	1212 92 00 00

2. Procedure per il riconoscimento delle OP

Alla richiesta di riconoscimento presentata dall'OP alla Regione, è allegata la documentazione comprovante la presenza dei requisiti per il riconoscimento previsti dal regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare agli articoli 152, 153, 154 e 160.

Di seguito si richiamano i requisiti essenziali che le OP devono possedere al momento della presentazione della domanda di riconoscimento ed essere mantenuti in seguito al riconoscimento avvenuto:

- Personalità giuridica e forma societaria rispondente alle disposizioni nazionali;
- Numero minimo di soci e Valore della produzione commercializzabile minimo stabiliti dal decreto;
- Presenza, nello statuto, degli obblighi e delle disposizioni previste dagli articoli 153 e 160 del regolamento (UE) n. 1308/2013;
- Perseguimento almeno degli obiettivi elencati all'articolo 152, paragrafo 1, lettera c), punti i), ii) e iii) del regolamento (UE) n. 1308/2013;
- Disponibilità, anche attraverso l'esternalizzazione ove consentito, di personale, strutture e mezzi tecnici per il perseguimento delle finalità per le quali il riconoscimento è chiesto;
- Criteri di democraticità nel controllo dell'organizzazione.

Alla richiesta di riconoscimento deve essere allegata la seguente documentazione:

1. Atto costitutivo e statuto conformi al regolamento (UE) n. 1308/2013.
2. Composizione degli Organi sociali in carica e delibera di conferimento incarico al legale rappresentante, di presentare l'istanza di riconoscimento con l'indicazione dei prodotti per i quali si chiede il riconoscimento.
3. Elenco soci produttori aderenti presenti alla data di presentazione dell'istanza di riconoscimento, completato, in caso di soci produttori persone giuridiche, dell'elenco soci relativo. I soci produttori che non dispongono di dati storici sono considerati ai fini del numero minimo a condizione che siano titolari di un fascicolo aziendale e che abbiano sottoscritto con l'OP impegni di conferimento.
4. Dichiarazione che i soci non svolgono attività concorrenziale a quella dell'OP.
5. Relazione sulla propria organizzazione amministrativa, tecnica e commerciale. In particolare, dovrà essere indicato l'organigramma dell'organizzazione con la descrizione dei diversi livelli gestionali, delle relazioni intercorrenti fra le varie aree e figure presenti in azienda e le rispettive responsabilità. Per l'organizzazione tecnica andrà evidenziato come e con quale personale verrà garantita l'assistenza tecnica ai vari livelli (in campo, al conferimento, lavorazione e stoccaggio, ecc.). Per la parte commerciale dovrà essere evidenziata la struttura dell'ufficio commerciale e come verrà svolta l'attività di commercializzazione (direttamente, con il ricorso all'esternalizzazione, tramite filiale). In caso di commercializzazione attraverso una filiale, dovrà essere descritta la struttura della filiale e indicata la composizione degli organi sociali.
6. Relazione sulle strutture operative di cui si avvale l'OP, compresi i locali della sede, loro ubicazione, stato e potenzialità in relazione alla produzione trattata, con indicazione del personale amministrativo, commerciale, tecnico ad esse dedicato. Per gli elementi di cui non dispone in proprio l'OP deve specificare come intende sopperirvi. La relazione deve essere accompagnata da apposita documentazione.
7. Titolo di proprietà, possesso o disponibilità formalizzata con atto registrato, tramite propri associati, AOP e/o filiali comprese quelle controllate per almeno il 90%, delle strutture, delle

attrezzature, dei mezzi tecnici necessari per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Reg. (UE) n. 1308/2013 nonché, ove pertinenti, i contratti/accordi di esternalizzazione. Per i beni non in proprietà, dovrà esserne documentata la titolarità in capo al concedente e la disponibilità assicurata per almeno la durata del programma operativo.

8. Prospetto del valore della produzione commercializzabile, relativa al periodo di riferimento, calcolata conformemente alle indicazioni contenute agli articoli 30 e 31 del regolamento delegato, articolata per Regione di provenienza, distinto per specie e con l'indicazione della superficie relativa e delle quantità relative ad ogni prodotto.
9. Se del caso, bilancio dell'esercizio nonché in c/economico relativo al periodo di riferimento, depositato presso la camera di commercio competente.
10. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante, che attesta che le singole aziende associate hanno i fascicoli aziendali regolarmente costituiti e aggiornati.

Le Regioni possono definire eventuali integrazioni all'elenco.

Al fine di consentire alle Regioni l'espletamento delle attività di controllo previste per l'adozione del provvedimento di riconoscimento, le OP, conformemente a quanto previsto dall'articolo 2, comma 3 del decreto, devono preventivamente inserire sul SIAN le informazioni relative all'Anagrafica Soci di tutti i produttori facenti parte delle rispettive compagini sociali, sia direttamente che indirettamente tramite persone giuridiche. In tale ambito, i dati dell'Anagrafica Soci costituiscono l'unico riferimento ufficiale.

Le Regioni verificano la presenza dei requisiti per il riconoscimento, anche sulla base delle informazioni contenute nel fascicolo aziendale dei produttori presenti nell'Anagrafica Soci, sulla base della documentazione presentata e attraverso accertamenti in loco. In particolare, detti accertamenti riguardano:

- a) il valore della produzione commercializzabile da prendere in considerazione ai fini del riconoscimento. A tal fine, il fatturato derivante da prodotti trasformati è preso in considerazione nella misura massima prevista dall'articolo 31, paragrafo 2 del regolamento delegato (UE) 2022/126;
- b) il rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) n.1308/2013, nonché l'assunzione della forma giuridica societaria, prevista dal comma 5 dell'articolo 2 del decreto;
- c) la rispondenza delle superfici e delle relative produzioni dichiarate dalle OP. Tale verifica è effettuata mediante verifiche informatiche e amministrative nell'ambito del Sistema Integrato di gestione e Controllo (SIGC), sulla base delle informazioni contenute nel fascicolo aziendale dei produttori presenti nell'Anagrafica Soci ed eventualmente mediante accertamenti in loco. Le predette verifiche interessano un campione variabile, secondo le dimensioni dell'OP, non inferiore al 5% della superficie dichiarata, per le superfici fino a 1.000 ettari, e dell'1% in caso di superfici eccedenti tale limite. I produttori con fascicolo aziendale non presente o non aggiornato non sono presi in considerazione nella compagine sociale.
- d) ai fini del riconoscimento, il periodo di riferimento per il calcolo del VPC è individuato conformemente al paragrafo 1 dell'articolo 15 del decreto.

I risultati dei controlli svolti sul campione di cui alla lettera c) vengono estesi, per proiezione, alla totalità dei produttori aderenti all'OP richiedente il riconoscimento e alle relative superfici e produzioni dichiarate, al fine di stabilire il rispetto dei requisiti prescritti.

Se dai controlli si evidenzia che talune procedure messe in atto dall'OP potrebbero essere lesive della *clausola di elusione* di cui all'articolo 62 del regolamento (UE) n. 2021/2116, la Regione dispone i necessari approfondimenti.

In merito, al fine di analizzare le aree di maggiore criticità, nella tabella seguente si riporta l'elenco minimo degli indicatori che le Regioni dovranno prendere in considerazione nella fase istruttoria del riconoscimento.

indicatore	A Parametro minimo	B Parametro riscontrato	Condizione di rischio	Peso ponderato
VPC minimo per il riconoscimento	€	€	B < al 110% di A	2
VPC riferito all'attività principale dell'OP	> al 50% del VPC complessivo%	B > 50% e < 60%	2
VPC filiale90% riferito all'attività principale della filiale	> al 50% del VPC complessivo%	B > 50% e < 60%	0.5
Numero soci	n.	n.	B = A+2	2
Struttura commerciale, contabile, tecnica	Minimo n. 1 addetto per settore	n.	B=A	0.5 - 0.5 - 0.5
Esterneizzazione		SI	B = SI	1
Delega alla fatturazione		SI	B = SI	1

Fasce di rischio in relazione al peso ponderato:

intervallo	fascia di rischio
< di 2	Bassa
da 2 a 5	Moderata
> 5	Alta

Gli organismi associativi allegano alla domanda di adesione l'elenco dei produttori obbligati al conferimento in quanto si sono impegnati a conferire prodotti per i quali l'Organismo associativo ha chiesto l'adesione all'OP.

Il verbale sulla valutazione della domanda di riconoscimento deve dare puntuale evidenza della procedura seguita, degli elementi verificati e dei risultati.

Nell'appendice 1 si riporta lo schema di check list che le Regioni devono utilizzare e che possono eventualmente integrare con gli elementi aggiuntivi ritenuti opportuni. La check list è accompagnata dal verbale anzidetto.

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24 del regolamento di esecuzione (UE) n. 892/2017, per il riconoscimento delle AOP le Regioni utilizzano, ove compatibili, i dati e la documentazione delle singole OP socie già in loro possesso.

Le Regioni svolgono i controlli di competenza in tempo utile per poter assumere la decisione in merito al riconoscimento entro quattro mesi dalla richiesta, ai sensi dell'articolo 154, paragrafo 4 lettera a) del regolamento (UE) n.1308/2013.

Se alla richiesta di riconoscimento è associata la richiesta di approvazione del primo programma operativo, la decisione sul riconoscimento, affinché il programma operativo possa essere realizzato a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo, deve essere adottata prima di quella relativa al programma operativo e comunque entro il 31 dicembre dell'anno nel quale la domanda è presentata.

Qualora l'OP abbia soci in più Regioni, i relativi accertamenti saranno effettuati dalle Regioni nel cui territorio ricadono le aziende dei soci, su richiesta della Regione competente secondo il campione di cui alla precedente lettera c).

Qualora ricorrano obiettive condizioni di difficoltà operativa per l'effettuazione degli accertamenti, fermo restando il rispetto del termine per il riconoscimento, gli accertamenti medesimi possono essere conclusi entro il sesto mese successivo alla data del riconoscimento; in tal caso l'OP beneficia di eventuali aiuti ad avvenuta conclusione degli accertamenti.

3. Adozione dei provvedimenti di concessione e revoca del riconoscimento

Il provvedimento di riconoscimento deve riportare, tra l'altro, i seguenti elementi:

- ragione sociale come risulta dallo statuto e la sigla se presente;
- la sede;
- il Codice fiscale;
- la forma societaria indicando a quale lettera dell'articolo 2, comma 5, del decreto, fa riferimento;
- i prodotti per i quali il riconoscimento è concesso e il relativo codice NC, precisando se il riconoscimento è riferito esclusivamente a prodotti destinati alla trasformazione;
- il VPC, con la precisazione dell'eventuale applicazione della riduzione per le OP che trattano esclusivamente produzioni biologiche;
- il numero dei soci produttori e il numero di produttori totali;
- l'indicazione dell'eventuale status di OP transnazionale.

Il provvedimento di riconoscimento è immediatamente e contemporaneamente notificato all'Organismo pagatore e al Ministero, che previa verifica della completezza del provvedimento assegna all'OP il codice univoco IT e la iscrive nell'elenco nazionale.

La richiesta di modifica della lista dei codici NC, sia in aggiunta che in eliminazione, da parte di una OP riconosciuta, non comporta una nuova procedura di riconoscimento. Tuttavia, in caso di richiesta di aggiunta di codici, l'OP deve dimostrare l'effettiva disponibilità dei nuovi prodotti, che può essere comprovata con l'acquisizione di impegni di conferimento o di coltivazione o di altri documenti individuati dalla Regione, nonché l'idoneità della struttura tecnico-commerciale a gestire la nuova realtà e la Regione dovrà svolgere le verifiche conseguenti. La modifica della lista deve essere comunicata al Ministero e all'Organismo pagatore.

In caso, invece, di revoca del riconoscimento, il provvedimento della Regione deve riportare in maniera esaustiva le motivazioni per cui si procede alla revoca e, nel caso di OP con programma operativo ove sono presenti impegni di spesa pluriennali o investimenti per i quali non sono ancora scaduti i vincoli assunti, disporre sul seguito da dare.

Il provvedimento di revoca è immediatamente notificato all'Organismo pagatore e al Ministero, che cancella l'OP dall'elenco nazionale.

4. Verifica del rispetto delle condizioni per il mantenimento del riconoscimento

In applicazione dell'articolo 154, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, che prevede che le OP/AOP devono essere sottoposte, ad intervalli predeterminati, a controlli atti a verificare la permanenza dei requisiti per mantenere il riconoscimento, **ciascuna OP con programma operativo è sottoposta ai controlli oggetto del presente capitolo, almeno una volta ogni tre anni.**

Per le OP/AOP con un programma operativo, la verifica sul rispetto delle condizioni per il mantenimento del riconoscimento è effettuata dagli Organismi pagatori, competenti per territorio, nell'ambito dei controlli in loco.

Le verifiche in loco, su aziende o strutture situate in ambito territoriale diverso da quello di competenza dell'Organismo pagatore responsabile del controllo, sono svolte, su richiesta, dagli organismi pagatori competenti per territorio.

Per le AOP, nell'analisi di rischio l'Organismo pagatore deve tenere conto anche di eventuali OP aderenti riconosciute in Regioni diverse da quelle di propria competenza. In tal caso i controlli in loco verranno svolti dall'Organismo pagatore competente per territorio, su richiesta dell'organismo pagatore responsabile del controllo della domanda di auto.

Le Regioni eseguono i controlli di che trattasi sulle OP/AOP che non hanno presentato il programma operativo, almeno una volta ogni cinque anni.

Le Regioni, ove lo ritengano necessario, eseguono il controllo sul rispetto delle condizioni per il mantenimento del riconoscimento per le OP/AOP con un programma operativo. Le verifiche in loco, su aziende o strutture situate in ambito territoriale diverso da quello di competenza della Regione che procede al controllo, sono svolte, su richiesta, dalle Regioni competenti per territorio.

Al fine di uniformare a livello nazionale le procedure per l'effettuazione dei controlli, le Regioni si riferiscono ai criteri e alla modulistica adottata dagli Organismi pagatori di riferimento.

Le verifiche sulla permanenza dei requisiti per mantenere il riconoscimento hanno lo scopo di accertare, tra l'altro:

- a) l'esatta osservanza delle norme comunitarie, nazionali e regionali che regolano l'attività delle OP, con particolare riguardo al loro funzionamento;
- b) la regolare tenuta della documentazione relativa alla produzione conferita, a quella acquistata e a quella commercializzata;
- c) il controllo democratico, sulla base di una analisi dei rischi, onde verificare l'assenza di situazioni di abusi di potere o di influenza di uno o più produttori in relazione alla gestione e al funzionamento dell'OP. Le deliberazioni delle assemblee, in particolare quelle di approvazione dei programmi operativi e delle singole annualità, devono dare evidenza dei soci presenti per mezzo del foglio di firma da allegare alle delibere e indicare il numero di voti complessivi e quelli attribuiti ai singoli soci produttori;
- d) con riguardo all'attività principale, si precisa che dovrà essere considerata la modalità e la misura con cui l'OP ha provveduto a concentrare e commercializzare la produzione dei propri aderenti.

Nell'ambito della verifica dell'attività principale dell'OP occorre prendere in considerazione anche le modalità di utilizzo dei marchi/loghi di fabbrica e dei marchi/loghi commerciali sia dell'OP che delle filiali controllate per almeno il 90%, sia dei propri soci, nonché delle forme di visibilità che l'OP mette in atto per dare evidenza del proprio ruolo nell'attività di concentrazione e commercializzazione dell'offerta. Ove la strategia commerciale dell'OP preveda l'utilizzo di loghi/marchi commerciali dei soci, il logo/marchio commerciale dell'OP deve essere sempre associato con adeguata visibilità.

La verifica dell'attività principale viene effettuata anche nei confronti delle filiali che soddisfano il requisito del 90% di cui all'articolo 31, paragrafo 7 del regolamento delegato (UE) 2022/126.

Quando l'OP, per giustificate situazioni, commercializza con marchi/loghi che fanno riferimento a propri soci, deve averne acquisita e registrata la proprietà o il legittimo diritto all'uso anche in forma non esclusiva.

Ove l'OP abbia esternalizzato una parte dell'attività di commercializzazione, la verifica dovrà prendere in considerazione la documentazione di supporto e le modalità del controllo e supervisione dell'accordo commerciale svolte dall'OP.

Le consegne del prodotto effettuate direttamente dai membri dell'OP ai clienti devono essere autorizzate in rapporto alle esigenze della strategia di commercializzazione dell'OP che è anche

responsabile nei confronti del cliente della conformità del prodotto alle norme di commercializzazione, compresa la sicurezza alimentare.

- e) Il rispetto del VPC minimo. A tal fine il valore della produzione commercializzata da prendere in considerazione è quello ottenuto nell'anno considerato, dalla vendita dei prodotti oggetto di riconoscimento conferiti dai propri soci calcolata conformemente all'articolo 31 del regolamento delegato (UE) 2022/126, desunta dalla fatturazione della OP e/o dei propri soci con delega alla fatturazione e/o della filiale di cui all'articolo 31 paragrafo 7 del regolamento delegato (UE) 2022/126.

Il predetto valore, oltre che superare il livello minimo stabilito, deve essere prevalente rispetto a quello ottenuto dalla vendita dei prodotti oggetto del riconoscimento, acquistati da produttori che non sono soci di un'organizzazione di produttori né di un'associazione di organizzazioni di produttori o acquistati da soci dell'OP e conferiti all'OP.

Il valore del prodotto eventualmente acquistato da altre OP riconosciute non è contabilizzato ai fini dell'attività principale, né ai fini di altre attività relative al riconoscimento.

- f) Il rispetto del numero minimo di soci. A tal fine si applica la procedura di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto indipendentemente dalla data di riconoscimento dell'OP.
- g) La corrispondenza tra i prodotti che concorrono a determinare il VPC e i codici NC per i quali l'OP è riconosciuta.

I controlli di cui sopra sono effettuati anche attraverso l'esame di documentazione amministrativa e contabile, in particolare:

- a) libro soci;
- b) bilanci;
- c) fascicolo aziendale e, se del caso, catastino;
- d) principali deliberazioni degli organi sociali;
- e) resoconti sull'attività svolta;
- f) atti di disponibilità di strutture, impianti ed attrezzature.

Tale documentazione è fornita dalle OP e dalle AOP, anche su base informatica, secondo i criteri temporali stabiliti dalle Amministrazioni.

Le OP, oltre alla documentazione precedentemente indicata, mettono a disposizione i documenti relativi alla produzione prevista e conferita da ciascun socio produttore oltre che acquistata, sia direttamente dall'OP che dai soci produttori, distinta per tipologia e quantità, e alla produzione commercializzata, distinta per tipologia, quantità, valore e destinazione, nonché la documentazione comprovante l'attività di monitoraggio del rispetto degli obblighi di conferimento e le eventuali sanzioni adottate.

Il rispetto degli obblighi di conferimento da parte dei produttori è verificato, oltre che dalla consultazione dei registri IVA, anche sulla base della produzione conferita messa a confronto con la superficie impegnata e con altri elementi quali le rese ufficiali ISTAT, le rese definite dal Ministero con il DM dell'11 aprile 2016 n. 3824, relativo alle rese benchmark per le colture vegetali e altre disposizioni anche regionali in materia di attestazione delle rese medie annue e delle rese massime assicurabili, nonché la storicità della produzione o la resa media dell'OP/soci produttori.

Gli accertamenti sulla consistenza delle superfici, se del caso effettuati anche in loco, finalizzati, in particolare, alla verifica del volume della produzione conferita, interessano un campione non inferiore all'1% della superficie complessiva afferente alla base sociale della OP. A tal fine sono presi in considerazione anche i dati rilevati nel corso delle verifiche in corso d'anno. La percentuale dei produttori interessati ai controlli è stabilita tenuto conto delle situazioni specifiche.

Al fine di stabilire il rispetto dei requisiti prescritti, i risultati dei controlli svolti sul campione vengono estesi, per proiezione, alla totalità dei produttori aderenti all'OP ed alle relative superfici e produzioni dichiarate, fatta salva la coerenza dei dati accertati con le rese medie di riferimento.

La consistenza della base associativa è verificata anche per mezzo delle informazioni che, ai sensi dell'articolo 15, comma 4 del decreto, l'OP ha l'obbligo di trasmettere alle Regioni e all'Organismo pagatore entro il 15 febbraio di ogni anno.

Ove necessario e in particolare per le OP organizzate in strutture di secondo grado, le verifiche si completano con l'esame della documentazione amministrativa e contabile dei soci, se del caso presso la loro sede.

Gli accertamenti sull'anagrafe dei produttori come definita in ambito SIAN vertono anche sui riferimenti catastali dei terreni e sulle eventuali adesioni di produttori a due o più OP per lo stesso prodotto, utilizzando la procedura Anagrafica Soci, nonché le informazioni contenute nei fascicoli aziendali dei produttori soci dell'OP.

Al fine di evitare duplicazioni di controlli, la Regione acquisisce le risultanze dei controlli in loco sulle domande di aiuto per i programmi operativi, già svolti dall'Organismo pagatore e comunicati ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 3 del decreto.

Se dal controllo emerge l'inosservanza delle condizioni di riconoscimento, l'Organismo pagatore applica le regole previste, per quanto di competenza, e al contempo informa la Regione responsabile per il riconoscimento, per gli eventuali aspetti di competenza. Allo stesso modo procede la Regione qualora sia stata lei ad effettuare il controllo sul mantenimento delle condizioni di riconoscimento.

Il verbale sulla valutazione del mantenimento dei requisiti per il riconoscimento deve dare puntuale evidenza della procedura seguita, degli elementi verificati e dei risultati.

Le verifiche precedentemente indicate sono applicate *mutatis mutandis* anche alle AOP, per quanto compatibili.

Se l'OP attua un programma operativo e se, al momento di presentare domanda per un nuovo programma operativo, la maggior parte del valore della produzione commercializzata è realizzato in una Regione diversa da quella che ha rilasciato il riconoscimento, la competenza della Regione in cui si trova è mantenuta fino al termine dell'attuazione del nuovo programma operativo.

Tuttavia, se al termine dell'attuazione del nuovo programma operativo la maggior parte del valore della produzione commercializzata è ancora realizzato nell'altra Regione, la competenza è trasferita in quest'ultima Regione, insieme alla sede operativa effettiva o legale, a meno che le Regioni interessate convengano diversamente.

5. Esternalizzazione

Le OP e le AOP che intendono esternalizzare talune attività devono, a seguito di apposita delibera dell'assemblea, o del CdA da ratificare alla prima assemblea utile, preventivamente stipulare per iscritto un accordo commerciale, che può assumere la forma di contratto, protocollo o convenzione, con l'indicazione puntuale dei servizi affidati, degli obiettivi, delle condizioni di risoluzione dell'accordo, nonché di ogni altro elemento che consenta all'OP il controllo delle attività esternalizzate.

L'OP resta responsabile della gestione, del controllo, della supervisione dell'accordo commerciale e delle attività esternalizzate e deve conservare la documentazione che dia evidenza del proprio operato.

Le attività da esternalizzare possono riguardare anche le operazioni di commercializzazione nei limiti stabiliti dal decreto, di trasformazione dei prodotti e di fornitura di mezzi tecnici.

In caso di esternalizzazione dell'attività di commercializzazione, il contratto deve prevedere il mantenimento della proprietà del prodotto in capo all'OP e il VPC si calcola conformemente a quanto disposto dell'articolo 31, paragrafo 8 del regolamento delegato (UE) 2022/126.

In caso di esternalizzazione dell'attività di trasformazione, l'OP non potrà rivendere il prodotto trasformato alla ditta che ha proceduto alla trasformazione, o a società ad essa collegate.

Il ricorso all'esternalizzazione fa salvi i parametri di spesa definiti nei regolamenti comunitari e nella normativa nazionale, nonché le tipologie di spese non ammissibili ai sensi dell'allegato II del regolamento delegato.

L'OP conserva per un periodo minimo di cinque anni la documentazione connessa all'attività esternalizzata.

Le attività effettuate da una AOP, da una filiale che soddisfa il requisito del 90% di cui all'articolo 31, paragrafo 7 del regolamento delegato e, nel caso di OP costituite in forma di cooperativa, da una cooperativa di cui l'OP è socia, si considerano svolte dall'organizzazione di produttori medesima.

6. Delega all'emissione delle fatture di vendita

L'autorizzazione all'OP a delegare ai propri soci produttori l'emissione delle fatture, ai sensi di quanto previsto all'articolo 7 del decreto, può essere concessa dalla Regione competente in presenza delle seguenti condizioni:

- a) l'OP deve essere titolare di un programma operativo o avere presentato la richiesta di approvazione del programma operativo;
- b) impegno scritto dell'OP a delegare l'emissione delle fatture solo a soci produttori costituiti in forme societarie che già esercitano un'efficace concentrazione del prodotto e che associano almeno 10 aziende singole;
- c) presenza, presso la sede dell'OP o di una sua filiale controllata per almeno il 90%, di un ufficio commerciale idoneo a gestire tutte le fasi della commercializzazione dell'intera produzione sociale, compresa quella dei soci produttori a cui verrà delegata l'emissione delle fatture.

Le fatture emesse su delega devono:

- riferirsi a operazioni di vendita disposte dall'ufficio commerciale di cui alla lettera c) nel rispetto dei listini di prezzo da esso definiti;
- riportare il riferimento ad un contratto/accordo commerciale sottoscritto dall'OP;
- riportare il nome dell'OP alla quale il socio produttore aderisce;
- essere riferite a singole conferme di vendita e acquisite in copia agli atti dell'OP, con cadenza almeno bimestrale, o riportate in un elenco dettagliato predisposto con la medesima tempistica.

L'OP autorizzata a delegare l'emissione delle fatture sottoscrive un apposito accordo con il socio produttore interessato.

In ogni caso l'OP mantiene ed esercita l'esclusiva competenza su tutte le fasi della commercializzazione concernenti, in particolare, la decisione sul prodotto da vendere, le condizioni di vendita, la forma di vendita, la negoziazione della quantità e del prezzo, nonché la firma dei contratti.

L'OP deve, altresì, indicare il valore delle fatture emesse su delega, nella nota integrativa al proprio bilancio.

La durata dell'autorizzazione alla concessione della delega all'emissione delle fatture è annuale.

La Regione può revocare l'autorizzazione in qualsiasi momento a seguito dell'esito negativo dei controlli sul rispetto delle condizioni per l'esercizio dell'autorizzazione stessa.

La delega concessa per l'emissione delle fatture si intende riferita anche agli scontrini delle vendite al dettaglio emessi alle condizioni riportate al capitolo 12.1. In tal caso le disposizioni del presente capitolo si applicano per quanto compatibili.

L'autorizzazione alla concessione della delega alla fatturazione rappresenta un criterio dell'analisi dei rischi predisposta dalle Regioni e dagli Organismi pagatori per i controlli di rispettiva competenza.

7. Fusioni

La fusione, di cui all'articolo 12 del decreto, dovrà essere formalizzata dalle assemblee delle strutture interessate, che decidono anche in merito alla gestione degli eventuali programmi operativi.

Qualora nel processo di fusione sono coinvolte OP e/o AOP con programmi operativi in corso, le OP e le AOP soggette alla revoca del riconoscimento, possono mantenere i medesimi programmi fino al termine dell'annualità in corso.

I soggetti derivati da fusioni conformemente alle richiamate disposizioni, per usufruire dei benefici previsti dall'articolo 52, paragrafo 3, lettera h) del regolamento (UE) 2021/2115, devono impegnarsi, nel progetto di fusione, a mantenere la compattezza sociale, strutturale e commerciale per un periodo minimo di 5 anni.

PARTE B

Fondi di esercizio, programmi operativi e aiuti

8. Presentazione, durata e contenuto dei programmi operativi

Programma operativo pluriennale

Il programma operativo di una OP deve comprendere anche le eventuali parti (obiettivi, interventi e tipi di intervento, e relativi costi) contemplate nel programma operativo della AOP a cui aderisce.

Il programma operativo di una AOP dovrà riportare distintamente il programma o la parte di programma di ciascuna OP aderente, anche ai fini della tracciabilità degli interventi e delle relative spese.

Le OP, i cui interventi sono compresi nel programma operativo di una AOP riconosciuta in altra Regione, ne danno informazione alla propria Regione, dalla quale restano dipendenti per tutti gli altri aspetti connessi al riconoscimento.

Nel caso di programmi presentati da OP/AOP con soci in più Regioni, i relativi accertamenti saranno effettuati dalle Regioni interessate su richiesta della Regione competente per l'approvazione dei programmi operativi. Nel caso in cui le Regioni interessate comunichino l'impossibilità di assolvere alla richiesta o non vi corrispondano entro il termine di trenta giorni, la Regione competente, sentite le Regioni interessate, individua le procedure necessarie al soddisfacimento dell'istruttoria.

I programmi operativi sono poliennali con durata variabile da tre a sette anni e hanno l'anno solare come periodo di svolgimento, ovvero con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla presentazione e termine il 31 dicembre.

In deroga al comma precedente, le domande di aiuto possono riguardare spese programmate ma non sostenute, a condizione che sia dimostrato che:

a) le operazioni di cui trattasi non hanno potuto essere eseguite entro il 31 dicembre dell'anno di esecuzione del programma operativo per motivi indipendenti dalla volontà dell'OP o dell'AOP

b) dette operazioni possono essere eseguite entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello per il quale è chiesto l'aiuto e

c) un contributo equivalente dell'organizzazione di produttori rimane nel fondo di esercizio dell'OP o dell'AOP.

Anche nei casi di proroga oltre il 31 dicembre del termine di approvazione del programma operativo, il provvedimento di approvazione stabilisce comunque che le spese sono ammissibili a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo alla domanda. Non sono in ogni caso ammissibili le spese sostenute prima del riconoscimento dell'OP.

Il programma operativo è sempre accompagnato dal progetto esecutivo relativo alla prima annualità.

Al fine di ottenere la necessaria uniformità di gestione e agevolare il monitoraggio e la compilazione dei rapporti annuali da trasmettere alla Commissione europea, l'AGEA in accordo con il Ministero, le Regioni e le Province autonome curerà e aggiornerà le necessarie procedure informatizzate e la relativa modulistica e le OP e AOP dovranno seguire lo schema di base predisposto da AGEA per progettare il programma operativo e relazionare tra loro i diversi elementi che lo compongono.

I programmi operativi devono essere approvati e deliberati prima della presentazione all'Autorità competente secondo la seguente procedura:

- l'assemblea dei soci della OP e della AOP approva il programma operativo pluriennale, unitamente alla prima annualità. Il verbale di approvazione può riportare specifica previsione di delega al consiglio di amministrazione o equivalente organo esecutivo per l'approvazione dei successivi programmi esecutivi annuali.

I programmi operativi devono essere conformi al Piano Strategico Nazionale e contenere almeno i seguenti elementi: obiettivi, tipi di interventi, interventi, durata, aspetti finanziari come modalità del calcolo dell'aiuto e procedura di finanziamento del fondo di esercizio, ad un livello di dettaglio tale da consentire la valutazione complessiva del programma da parte dell'Amministrazione competente.

Inoltre, dovranno essere indicate in maniera esaustiva le informazioni in merito a:

- complementarietà e coerenza con le altre misure del medesimo programma operativo e con le misure finanziate sotto altri regimi di aiuto, in particolare con lo Sviluppo rurale;
- assenza di rischi di doppio finanziamento da parte di fondi dell'Unione.

Il programma operativo rispetta le condizioni previste dall'articolo 50, paragrafo 7, lettere a), b), c) e d) del regolamento (UE) 2021/2115 sugli interventi agro climatici ambientali, sulla ricerca e sviluppo in materia di metodi di produzione sostenibili e sulle misure di prevenzione e gestioni delle crisi.

Le spese relative agli interventi descritti agli articoli 11 e 12 del Regolamento delegato 2022/126, qualora connessi, anche se non esclusivamente, agli obiettivi di cui all'articolo 46, lettere d), e) e f) del regolamento (UE) 2021/2115, possono essere interamente imputate ai fini del calcolo della spesa minima dei programmi operativi del 2 % o del 15 % di cui all'articolo 50, paragrafo 7, lettere a) e c) del regolamento.

Inoltre, al fine del rispetto dei citati parametri minimi, tali spese sono conteggiate considerando l'intero periodo di durata del programma operativo, ma non necessariamente previste e rendicontate in ciascuna delle annualità di cui si compone il programma stesso.

I soci che aderiscono successivamente alla presentazione del programma operativo possono partecipare a detto programma secondo le disposizioni interne dell'OP e a condizione che la Regione e l'Organismo pagatore ne siano preventivamente informati e abbiano acquisito gli elementi necessari all'attività di valutazione e controllo.

Progetti esecutivi annuali

I progetti esecutivi annuali devono essere approvati e deliberati prima della presentazione all'Autorità competente secondo la seguente procedura:

- l'approvazione dei progetti esecutivi annuali è fatta dall'assemblea dei soci della OP/AOP o, qualora delegata in fase di approvazione del programma pluriennale, dal Consiglio di amministrazione o un equivalente organo esecutivo della OP o della AOP, verificando ed attestando la loro conformità e coerenza alle linee di indirizzo del programma operativo pluriennale. Parimenti, il consiglio di amministrazione o equivalente organo esecutivo provvede alla definizione delle modifiche;
- le delibere adottate dal Consiglio di amministrazione o, ove tale organo non sia previsto, da un equivalente organo esecutivo, concernenti la redazione e approvazione dei progetti esecutivi annuali successivi al primo, nonché delle modifiche in corso d'anno, devono essere ratificate dall'assemblea dei soci nella prima riunione utile.

Il progetto esecutivo deve contenere uno schema riepilogativo analitico con gli obiettivi ripartiti per interventi e tipi di intervento come definiti all'articolo 1, lettera l) del decreto e con l'indicazione delle relative spese che si intendono realizzare nell'anno successivo. La terminologia utilizzata deve essere la stessa del capitolo del piano Strategico Nazionale che, pertanto, funge da catalogo ufficiale di riferimento e, di conseguenza, interventi e tipi di intervento non contemplati nel Piano Strategico Nazionale o indicati in maniera difforme rispetto allo stesso non potranno essere ammessi.

La parte descrittiva del progetto esecutivo deve dettagliare in maniera esaustiva gli obiettivi, gli interventi e i tipi di intervento con puntuale riferimento allo schema anzidetto. Altresì, deve essere indicata la complementarietà e coerenza tra le misure del medesimo programma operativo con le misure finanziate sotto altri regimi di aiuto, in particolare lo Sviluppo rurale, e l'assenza di rischi di doppio finanziamento da parte di fondi dell'Unione.

Programmi operativi delle AOP

I requisiti di spesa minima e le altre condizioni previste all'art. 50, paragrafo 7, lettera a), b), c), d) del regolamento UE 2021/2115 devono essere soddisfatti dalle AOP che presentano un programma complessivo.

Nel caso in cui il programma operativo dell'AOP includa interventi la cui attuazione è assicurata in parte dalle OP aderenti, i requisiti di spesa minima e le altre condizioni previste all'art. 50, paragrafo 7, lettera a), b), c), d) del regolamento UE 2021/2115 devono essere soddisfatti a livello del programma operativo complessivo delle AOP.

Il raggiungimento di tali requisiti obbligatori è garantito dalla AOP nel corso dell'intera durata del programma operativo.

9. Il fondo di esercizio

Le attività pianificate nel programma operativo trovano il loro supporto economico-finanziario nel fondo di esercizio delle OP/AOP di cui all'articolo 51 del regolamento 2021/2115. Le risorse afferenti a tale fondo finanziano esclusivamente i programmi operativi, ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2021/2115. Il fondo di esercizio, istituito contabilmente ogni anno, deve essere distinto per annualità.

Conformemente a quanto stabilito all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/126, il massimale dell'aiuto finanziario dell'Unione per il fondo di esercizio è calcolato ogni anno sulla base del VPC riferito alla compagine sociale comunicata al momento della presentazione del programma operativo e presente al primo gennaio dell'anno successivo. Pertanto, annualmente, il fondo di esercizio sarà rideterminato in funzione del valore della produzione commercializzata nel periodo di

riferimento che corrisponde all'ultimo esercizio contabile approvato precedente alla data di presentazione del programma operativo.

L'importo del fondo di esercizio, nel caso di aiuto UE pari al 50%, deriva dall'applicazione dell'aliquota dell'8,2% al VPC del periodo di riferimento, salvo i casi per i quali è chiesto un aiuto in misura superiore al 4,1% del VPC, in applicazione dei commi 2 e 3 del paragrafo 1 e 2 dell'articolo 52 del regolamento (UE) 2021/2115.

Il fondo di esercizio è finanziato in parte dalla Unione europea e in parte dalle OP.

La quota parte delle OP è finanziata attraverso i contributi dei soci o attraverso fondi propri delle OP.

Nel caso di AOP che presentano, gestiscono e attuano un programma operativo la quota parte di fondo di esercizio è finanziata unicamente attraverso i contributi delle OP socie.

I contributi finanziari sono fissati dalla OP, la quale deve dimostrare, con propria delibera assembleare, che tutti i produttori hanno avuto la possibilità:

- a) di beneficiare del fondo di esercizio;
- b) di partecipare democraticamente alle decisioni sull'utilizzo del fondo dell'OP e sui contributi finanziari al fondo di esercizio.

L'alimentazione del fondo di esercizio avviene durante tutto l'anno e comunque entro il 15 febbraio dell'anno successivo.

In attesa del saldo comunitario e dell'eventuale aiuto nazionale aggiuntivo, le OP anticipano la quota necessaria a completare il finanziamento dell'intero ammontare del fondo di esercizio entro la predetta data.

In caso di accesso all'aiuto finanziario nazionale, di cui all'articolo 53 del regolamento (UE) 2021/2115, il fondo di esercizio è incrementato con un importo pari alla spesa corrispondente all'aiuto finanziario nazionale, seguendo le procedure anzidette.

10. Importo dell'aiuto dell'Unione

L'aiuto unionale è pari all'importo dei contributi finanziari effettivamente versati, è limitato al 50% delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione del programma operativo ed è pari al massimo a:

- a) 4,1% del VPC accertato per le organizzazioni di produttori;
- b) 4,5% del VPC accertato per le associazioni di organizzazioni di produttori;
- c) 5% del VPC accertato per le organizzazioni di produttori transnazionali o associazioni di organizzazioni di produttori transnazionali.

La predetta aliquota può essere aumentata della seguente percentuale:

- 0,5%, unicamente per uno o più interventi connessi agli obiettivi di cui all'articolo 46 lettere d), e), f), h), i) e j) del regolamento (UE) 2021/2115.

L'intensità degli aiuti finanziari dell'Unione Europea è elevata:

- dal 50% al 60% della spesa effettivamente sostenuta, quando soddisfa almeno una delle condizioni indicate all'articolo 52, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2115.
- dal 50 % all'80% della spesa effettivamente sostenuta connessa all'obiettivo di cui all'articolo 46, lettera d) se tale spesa raggiunge almeno il 5% della spesa nell'ambito del programma operativo;

- dal 50% all'80% della spesa effettivamente sostenuta connessa all'obiettivo di cui all'articolo 46 lettere e) e f) se tale spesa raggiunge almeno il 20% della spesa nell'ambito del programma operativo

Per usufruire della maggiore percentuale di aiuto, le OP devono presentare specifica richiesta alla Regione.

In ogni caso l'aiuto comunitario sull'intero programma operativo non potrà eccedere la percentuale sul VPC stabilita al paragrafo 2 dell'articolo 52 del regolamento (UE) 2021/2115.

Conformemente a quanto indicato all'articolo 52, paragrafo 6 del regolamento (UE) 2021/2115, la percentuale dell'aiuto è elevata al 100%, per i ritiri dal mercato nei limiti di un quantitativo pari al 5% del volume della produzione commercializzata mediamente nei tre anni precedenti o, in mancanza di tale dato, del volume della produzione utilizzato per il riconoscimento dell'OP, sempreché i prodotti ritirati vengano smaltiti nei seguenti modi:

- distribuzione gratuita a organizzazioni di beneficenza ed enti caritativi autorizzati a tale fine dagli Stati membri;
- distribuzione gratuita a istituti di pena, istituti di istruzione pubblica e altri istituti di cui all'articolo 52, paragrafo 6, lettera a), punto ii) del regolamento (UE) 2021/2115.

La percentuale dell'aiuto è elevata al 100% anche per le azioni connesse all'orientamento (coaching) di altre organizzazioni di produttori riconosciute in conformità al regolamento (UE) 1308/2013, a condizione che tali organizzazioni di produttori appartengano a regioni di Stati membri di cui all'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115, o di singoli produttori.

11. Aiuto finanziario nazionale (AFN)

L'aiuto finanziario nazionale di cui all'articolo 53 del regolamento (UE) 2115/2021 e all'articolo 20 del decreto, può essere corrisposto alle OP che ne hanno fatto richiesta scritta alla Regione, e che operano nelle regioni con scarso livello di aggregazione elencate nella notifica inoltrata alla Commissione europea entro il 31 gennaio di ogni anno ai sensi del paragrafo 4 dell'articolo 34 del regolamento delegato (UE) 2022/126.

Tale aiuto è erogato nel limite massimo dell'80% del contributo finanziario effettivamente versato dagli aderenti o dall'OP, per la costituzione del fondo di esercizio ammesso dall'Organismo pagatore in fase di verifica finale dell'annualità considerata. L'aiuto non potrà in nessun caso superare l'importo notificato alla Commissione europea.

I ritiri in beneficenza e l'attività di coaching, essendo finanziati dall'Unione europea al 100%, non danno origine al versamento al fondo di esercizio di alcun contributo da parte dell'OP o dei suoi aderenti e, pertanto, non possono concorrere al calcolo dell'AFN.

L'aiuto finanziario nazionale non può in alcun modo sostituire i contributi di competenza dell'OP e/o dei soci.

Il livello minimo di organizzazione deve essere calcolato per gli ultimi tre anni di cui si conoscono i dati completi, che precedono l'anno nel quale viene chiesto l'AFN ed è dato dal rapporto tra il VPC prodotto nella Regione e commercializzato tramite OP, AOP, Gruppi di produttori o organizzazioni di produttori riconosciuti ai sensi dell'articolo 68 del regolamento (UE) 2021/2115 e il valore della produzione ortofrutticola regionale, desunta dai dati ufficiali, EUROSTAT, riferito unicamente ai prodotti elencati nella parte IX dell'allegato I al regolamento (UE) 1308/2013.

Il livello di aggregazione è calcolato dal Ministero, a cui le Regioni forniscono i dati di propria competenza al più tardi entro il 30 novembre dell'anno precedente la realizzazione dell'annualità, secondo lo schema riportato in appendice 2a.

Le OP/AOP titolari di un programma operativo che intendono accedere all'aiuto nazionale, devono darne comunicazione scritta alla Regione entro il termine dalla stessa stabilito, indicando l'importo indicativo dell'aiuto. Nell'anno di esecuzione del programma e successivamente alla pubblicazione del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze che stanZIA i fondi nazionali, le OP presenteranno la modifica al programma operativo.

Gli interventi, che devono essere nettamente distinti dal resto del programma operativo e finalizzati all'incremento della concentrazione dell'offerta e della base sociale nella Regione in cui è stata realizzata la produzione di riferimento, dovranno riferirsi ai tipi di intervento relativi all'acquisizione sotto qualsiasi forma di capitale fisso, alla formazione, alle misure di crisi e alle misure ambientali, da realizzarsi esclusivamente sul territorio della Regione.

Al più tardi entro il 20 gennaio dell'anno di attuazione del programma operativo, le Regioni trasmettono al Ministero l'elenco delle OP che hanno fatto domanda di accesso all'AFN completo dei dati, secondo lo schema riportato in appendice 2b.

Parimenti all'aiuto comunitario, l'AFN è erogato dall'Organismo pagatore competente (successivamente alla messa a disposizione dei fondi da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze) e la sua gestione, i controlli, la rendicontazione delle spese e il pagamento seguono le stesse regole stabilite per il programma operativo e il fondo di esercizio.

Eventuali anticipi potranno essere erogati solo successivamente all'effettiva messa a disposizione dello stanziamento nazionale.

12. Valore della produzione commercializzata VPC

12.1 VPC per la determinazione del Fondo di Esercizio

Il VPC calcolato secondo i criteri contenuti nell'articolo 31 del regolamento delegato (UE) 2022/126 e nell'articolo 15 del decreto, rappresenta la base di calcolo per la determinazione del valore del fondo di esercizio, destinato ad accogliere sia i contributi finanziari della OP e/o dei suoi soci sia gli aiuti finanziari comunitari, e si basa sulla produzione dei soci della OP, limitatamente ai prodotti per i quali è stato chiesto il riconoscimento della stessa.

La documentazione di supporto del VPC è rappresentata dai dati di bilancio e dalle fatture di vendita (compresi, in caso di vendita al dettaglio, gli scontrini, se contenenti le indicazioni sulla natura del prodotto, quantità e valore), relative alla produzione commercializzata nel periodo di riferimento, emesse:

- dalla OP;
- dalla filiale dell'OP, se nel periodo di riferimento risulta partecipata conformemente alle condizioni previste dall'art. 31 del regolamento delegato (UE) 2022/126 e se rispetta i requisiti in ordine all'attività principale.

Altresì, contribuisce al VPC il valore della produzione di soci di altre OP, commercializzato ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del decreto.

Le fatture devono sempre riportare il nome dell'OP o se del caso dell'AOP e della filiale di cui all'articolo 31(7) del regolamento delegato (UE) 2022/126.

Il VPC è calcolato nella fase di "uscita dall'OP" e/o dall'AOP e/o dalla filiale, conformemente alle indicazioni dell'articolo 31 del regolamento delegato (UE) 2022/126, come esplicitate nel seguente prospetto:

Voci di calcolo e variabili	Segno contabile
-----------------------------	-----------------

• Valore delle vendite dei prodotti freschi, fatturate direttamente dalla OP	+
• Valore delle vendite dei prodotti freschi fatturate dai soci su delega delle OP	+
• Valore delle vendite dei prodotti di soci di altre OP effettuate ai sensi dell'articolo 5 comma 2 del Decreto	+
• Valore delle vendite dei prodotti trasformati, nella percentuale massima indicata all'articolo 31, par. 2, del regolamento delegato (UE) 2022/126	+
• Valore delle vendite effettuate dalle filiali controllate conformemente all'articolo 31, par. 7, del regolamento delegato (UE) 2022/126	+
• Valore delle vendite effettuate dalla AOP relativamente alla quota conferita dalla OP	+
• Valore dei sottoprodotti	+
• Valore degli indennizzi percepiti per assicurazioni sul raccolto stipulate nell'ambito delle misure di prevenzione delle crisi o misure equivalenti gestite dall'organizzazione di produttori o dai suoi soci produttori	+
• Valore dei prodotti inviati alla distribuzione gratuita di cui all'articolo 47 paragrafo 2 del regolamento di base	+
• Valore degli imballaggi utilizzati per il confezionamento di cui ai punti precedenti (se fatturati separatamente)	+
• Valore di vendita dei prodotti di nuovi soci acquisiti dalla OP, e non presenti ai punti precedenti	+
• Valore di vendita dei prodotti di soci dimessi dalla OP e conteggiati ai punti precedenti	-
• Valore dei prodotti ortofrutticoli eventualmente acquistati da terzi ed inseriti ai punti precedenti	-
• Valore dei prodotti ortofrutticoli provenienti da aziende situate in altri Stati, di soci aderenti ad OP non transnazionali	-
• Spese per il trasporto esterno, nonché le spese per il trasporto interno	-
• Sconti, abbuoni, valore dei prodotti restituiti, ristorni, connessi a rettifiche degli importi delle singole fatture di vendita	-
• Spese sostenute nella fase successiva all'uscita dall'OP (spese doganali, spese di assicurazione, ecc..)	-

L'OP deve dare evidenza della documentazione dalla quale deriva ciascuno degli elementi considerati.

Per le OP di recente riconoscimento che non dispongono di dati come sopra indicati, può essere considerato il VPC dichiarato ai fini del riconoscimento.

La produzione commercializzata è considerata al netto degli importi dell'I.V.A. e delle spese di trasporto interno tra i punti di raccolta o di imballaggio centralizzati dell'OP (non si considerano tali le aziende dei singoli produttori) e il punto dal quale l'OP effettua la distribuzione del prodotto per l'immissione sul mercato.

In caso di applicazione dell'articolo 6, comma 2 del decreto, il valore della produzione commercializzata eccedente la percentuale ivi indicata non è tenuto in considerazione per la determinazione degli aiuti.

Le fatture relative alle vendite di prodotto in campo sono prese in considerazione a condizione che vi siano riportati tutti gli elementi utili ad individuare il prodotto, i terreni e la relativa quantità e che il ruolo dell'OP risulti documentato.

Le fatture relative alle vendite di prodotto ottenuto da terreni condotti in compartecipazione sono prese in considerazione a condizione che:

- il contratto di compartecipazione sia redatto in forma scritta e definisca le quote di prodotto riferite al soggetto "compartecipato" e "compartecipante" e abbia carattere stagionale;
- il contratto di compartecipazione sia registrato presso l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente;
- le superfici oggetto del contratto, per il periodo della sua durata, siano presenti nel fascicolo aziendale di cui all'articolo 3 del Dpr 503/99 del compartecipante (Circolare AGEA ACIU 2011.278 del 14 aprile 2011) e siano soggette alle verifiche del sistema integrato di gestione e controllo;
- sia il "compartecipante" che il "compartecipato" nel periodo a cui si riferiscono le fatture erano soci della medesima OP. Negli altri casi potrà essere considerata solo la vendita di prodotto riferita alla quota risultante da contratto come spettante al soggetto socio, mentre la restante quota deve essere gestita come un acquisto da terzi.

Il valore della produzione commercializzata relativo al prodotto acquistato da terzi o conferito dai soci di OP non transazionali relativamente al prodotto proveniente da aziende situate in altri Stati, se non direttamente determinabile, è calcolato moltiplicando il prezzo medio di vendita dell'OP nel periodo di riferimento, con le quantità dei prodotti considerati. Il prezzo medio di vendita è dato dal rapporto tra il valore delle vendite calcolato ai sensi dell'articolo 31 del regolamento delegato (UE) 2022/126, escluso il valore dei prodotti ritirati dal mercato, e il quantitativo venduto.

La nota integrativa al bilancio deve dare evidenza dell'attività principale riferita ai prodotti oggetto del riconoscimento, specificando anche gli acquisti da terzi.

Nel caso di nuovi soci non provenienti da altre OP, il prodotto eventualmente acquistato da terzi, deve essere valorizzato al prezzo medio di vendita realizzato dal socio stesso.

Concorrono alla determinazione del VPC i produttori associati al momento della presentazione del programma operativo o della modifica annuale per l'anno successivo e presenti al 1° gennaio dell'anno in cui si realizza il programma.

I produttori che aderiscono successivamente alla presentazione della domanda possono essere considerati ai fini del calcolo del VPC solo per l'annualità successiva.

I soci provenienti da altre OP sono presi in considerazione solo se hanno ottenuto il recesso conformemente alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

Le organizzazioni di produttori che alla data di presentazione del programma operativo nella compagine sociale mantengono produttori ai quali hanno concesso il recesso, non devono considerare tali produttori ai fini del calcolo del valore della produzione commercializzata, né inserirli nel sistema informativo con la fornitura dei dati prevista all'articolo 15, comma 4 del decreto.

Per evitare doppi conteggi in caso di produttori provenienti da altre OP, l'entità del VPC da portare in aggiunta è rappresentato dal valore del prodotto calcolato al prezzo di liquidazione, che, peraltro, deve essere sottratto al VPC dell'OP di provenienza. A tal fine, quest'ultima deve rilasciare, per gli anni utili, al produttore socio specifica attestazione.

Le cooperative socie sono tenute a comunicare all'OP tutte le informazioni e la documentazione necessaria alla corretta applicazione delle disposizioni relative al calcolo del VPC.

Il valore della produzione commercializzata utilizzato per il calcolo del Fondo di esercizio è verificato dalla Regione responsabile dell'approvazione del programma, ovvero dall'organismo pagatore nell'ambito dei controlli amministrativi sulla domanda di aiuto.

Con riferimento al programma operativo presentato da una AOP a cui aderiscono OP di altre Regioni, il valore complessivo della produzione commercializzata utilizzato per il calcolo del Fondo di esercizio è verificato dalle Regioni in cui hanno sede le singole OP socie dell'AOP, pro quota, coordinate dalla regione in cui ha sede l'AOP, ovvero dagli Organismi pagatori competenti in base al territorio in cui ha sede ciascuna OP socia, pro quota, coordinati dall'Organismo pagatore che ha ricevuto la domanda d'aiuto dell'AOP.

12.2 Condizioni per il calcolo del VPC all'uscita della filiale

Il VPC per il calcolo del fondo di esercizio può essere determinato anche all' "uscita dalla filiale" purché ricorrano le condizioni stabilite all'articolo 31, paragrafo 7 del regolamento delegato (UE) 2022/126 e dall'articolo 13 del decreto e la filiale sia accreditata ai sensi dell'articolo 13 del decreto e iscritta nell'elenco nazionale.

L'OP fornisce alla filiale il prodotto conferito dai soci, ovvero definisce con regolamento interno le condizioni (tipologia di prodotto, quantità, destinazione, ecc..) per cui i soci possono trasferire il prodotto direttamente alla filiale.

La quota di controllo eventualmente detenuta da produttori persone fisiche o giuridiche aderenti a soci produttori non concorre a determinare la condizione stabilita all'articolo 31, paragrafo 7 del regolamento delegato (UE) 2022/126 e dall'articolo 13 del decreto.

Nel caso in cui il capitale della filiale venga detenuto da due o più OP/AOP, il VPC in uscita dalla filiale verrà ripartito tra le organizzazioni controllanti proporzionalmente alla quota di prodotto da ciascuna conferito.

In tal caso i documenti di bilancio devono dare evidenza della quota di VPC riconducibile ad ogni singola OP.

12.3 VPC calcolato per altri fini.

Il valore della produzione commercializzata rappresenta anche uno dei parametri per la verifica del mantenimento dei criteri di riconoscimento da parte dell'OP, nonché per determinare il livello di aggregazione.

A tali fini il valore della produzione commercializzata, calcolato secondo i criteri stabiliti dall'articolo 31 del regolamento delegato (UE) 2022/126, è riferito al periodo 1° gennaio-31 dicembre dell'anno considerato (anno oggetto del controllo per l'erogazione dell'aiuto o del triennio per la concessione dell'AFN), se la verifica è relativa al rispetto dei criteri di riconoscimento o alla determinazione dei dati per il calcolo del livello di aggregazione. Per il rispetto dei criteri di riconoscimento l'analisi dei valori potrà ritenersi conclusa quando sono state soddisfatte tutte le condizioni legate al valore minimo della produzione commercializzata.

Il termine "valore della produzione commercializzata" è richiamato anche nella tabella della relazione annuale, concernente l'attività delle OP nell'anno considerato. In tal caso il criterio di calcolo è quello indicato nelle note esplicative della relazione annuale stessa.

13. Il periodo di riferimento per il calcolo del VPC

In coerenza a quanto disposto dall'articolo 32, paragrafo 3, primo comma, lettera a) del regolamento delegato (UE) 2022/126, qualora un prodotto perda valore per almeno il 35% per motivi debitamente giustificati non imputabili alla responsabilità della OP e che esulano dal suo controllo, quali la riduzione eccezionale dei prezzi, il VPC di tale prodotto può essere considerato pari al 65% del valore medio del VPC nei tre precedenti periodi di riferimento di 12 mesi. Qualora invece la perdita di valore di un prodotto per almeno il 35% è dovuta a calamità naturali, avversità climatiche, fitopatie o infestazioni di organismi nocivi, il VPC di tale prodotto può essere considerato pari all'85% del valore medio del VPC nei tre precedenti periodi di riferimento di 12 mesi, così come previsto dall'articolo 32, paragrafo 3, secondo comma, lettera b) del regolamento delegato (UE) 2022/126.

In entrambi i casi previsti all'articolo 32, paragrafo 3, lettere a) e b), qualora sussistano le condizioni, previste dall'ultimo comma del paragrafo 3, il VPC di tale prodotto è pari al 100% del suo valore medio registrato nei tre precedenti periodi di riferimento.

In ogni caso, le Regioni valutano la fondatezza delle motivazioni addotte dall'OP.

14. Adempimenti relativi al fascicolo aziendale

La costituzione del fascicolo aziendale è obbligatoria per tutte le aziende agricole ai sensi del D.P.R. n. 503/99 e del Decreto legislativo n. 99/2004 e, quindi anche per i produttori che usufruiscono del programma operativo.

Ai sensi dell'articolo 25, comma 2 del D.L. n. 5 del 2 febbraio 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 35 del 4 aprile 2012, l'AGEA, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Organismi pagatori, utilizzano per le attività di rispettiva competenza le informazioni relative all'azienda agricola contenute nel fascicolo aziendale, che fanno fede nei loro confronti.

Il fascicolo aziendale deve essere confermato o aggiornato annualmente così come disposto dall'articolo 43, comma 1, lettera b), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

La documentazione acquisita per la costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale deve essere debitamente archiviata e protocollata dall'Organismo pagatore.

Al fine di eseguire tutti i controlli, compresi quelli previsti dal SIGC, è necessario che nel fascicolo aziendale siano presenti tutte le informazioni utili attinenti alle produzioni frutticole e orticole, desumibili dall'allegato A al DM 12 gennaio 2015, n. 162.

Le OP/AOP e i loro Organismi nazionali di rappresentanza hanno accesso ai fascicoli aziendali, secondo le procedure definite dall'AGEA.

15. Approvazione dei programmi operativi e delle relative modifiche annuali o in corso d'anno.

Le Regioni, accertata la ricevibilità del programma o delle modifiche presentate ai sensi degli articoli 16 e 17 del decreto, effettuano tutti i controlli di conformità alle norme nazionali e comunitarie, nonché ogni altra verifica aggiuntiva ritenuta necessaria ad assumere la decisione finale.

In questa fase assumono particolare rilievo le verifiche concernenti la coerenza e la qualità tecnica del programma e la fondatezza delle stime.

A tal fine le OP e le AOP devono fornire alle Regioni gli elementi idonei ad una valutazione ex ante della fondatezza della stima e dell'adeguatezza dell'investimento, sia in termini di coerenza tecnico economica dello stesso che ai fini del raggiungimento degli obiettivi del programma operativo attraverso la predisposizione di una specifica relazione.

In particolare, per quanto attiene alla fondatezza della stima per gli investimenti e i servizi è obbligatoria la presentazione di almeno tre preventivi.

Per alcune tipologie di spesa vengono definiti a livello di circolare dipartimentale i valori massimi e gli importi forfettari, e le unità di costo standard (UCS).

Per valore massimo si intende l'importo massimo della spesa ammesso a rendicontazione. In fase di controllo dovrà essere verificato il livello di spesa effettivamente sostenuto. Se la spesa è superiore a tale importo sarà riconosciuto l'importo massimo; se la spesa sostenuta è inferiore al valore massimo l'aiuto sarà erogato sulla spesa effettivamente sostenuta.

Per importo forfettario e unità di costo standard (UCS) si intende la spesa definita in modo forfettario sulla base di una analisi di costo approvata dalla Pubblica Amministrazione. In fase di controllo e, se del caso, durante l'esecuzione dell'evento, dovrà essere verificato l'effettivo svolgimento dell'attività. A tale scopo possono essere richiesti documenti attestanti il sostenimento della spesa e l'avvenuto pagamento della stessa.

Qualora per interventi identici a quelli presentati nel programma operativo risultano definiti, nella Circolare ministeriale, nei prezziari regionali o nell'ambito dello Sviluppo rurale, costi unitari ufficiali e certificati, la Regione può esonerare l'OP dal presentare i preventivi di spesa.

Le OP possono presentare i preventivi per conto dei propri associati.

I preventivi di spesa devono essere confrontabili e riportare nei dettagli l'oggetto della fornitura. L'OP deve dare atto di essersi riferita a fornitori diversi e indipendenti tra loro e senza legami o potenziali conflitti di interessi con i membri direttivi dell'OP (ad esempio, situazioni in cui i preventivi sono forniti dalla stessa azienda con nomi diversi o società collegate all'organizzazione di produttori).

I preventivi possono essere presentati anche dalle OP che tra le proprie attività effettuano la fornitura di mezzi tecnici.

Le Regioni eseguono la valutazione con gli appropriati riscontri anche facendo riferimento, per individuare la spesa massima ammissibile, ai prezziari regionali e a eventuali importi massimi altrimenti definiti per i medesimi investimenti nella circolare ministeriale o in provvedimenti regionali adottati in coerenza con le disposizioni nazionali, nonché a banche dati disponibili sul web, alle quotazioni di mercato, listini e osservatori dei prezzi, al confronto con azioni simili intraprese da altre OP, nonché ad ogni altro sistema ritenuto appropriato,

I preventivi la cui scadenza è anticipata rispetto al periodo di presumibile realizzazione dell'attività sono validi ai fini della valutazione della congruità della stima e dovranno essere ripresentati solo nel caso di variazioni delle condizioni di acquisto.

Per le spese che per loro natura non possono essere valutate sulla base di preventivi, la valutazione verrà effettuata con riferimento ai parametri tecnico-finanziari, oppure eventuali criteri guida, indicati nelle presenti procedure e nella Disciplina ambientale, ove pertinente, nonché ad ogni altro sistema ritenuto appropriato.

In via generale, per i casi in cui sono previsti più preventivi, viene riconosciuta la spesa del preventivo più basso.

Per tutte le tipologie di spesa proposte se - non viene scelto il preventivo con il prezzo più basso, l'OP deve produrre una relazione tecnico/economica che illustra la motivazione della scelta.

Ove non sussistono le condizioni per una valutazione obiettiva delle stime, la spesa viene rifiutata.

Il programma operativo deve contenere, eventualmente in una apposita sezione, gli elementi atti a dimostrare la coerenza tecnica ed economica delle attività programmate. In particolare, devono essere evidenziati:

- gli obiettivi, gli interventi e i tipi di intervento dell'OP e le priorità del programma operativo;
- lo stato attuale degli investimenti e delle altre risorse a disposizione dell'OP e dei suoi soci;
- le disponibilità finanziarie;
- la capacità produttiva in generale o di specifiche produzioni;
- l'adeguatezza degli investimenti proposti: intesa come il rapporto tra l'investimento e le reali esigenze dell'OP/socio (caratteristiche strutturali, dimensionali, produttive, di sviluppo, altro da definire).

Nel corso dell'istruttoria la Regione può proporre all'OP modifiche al programma o accettare, se compatibili con i tempi dell'istruttoria, integrazioni e modifiche proposte dall'OP.

Ove ricorrono le condizioni per controlli su produttori e OP ubicati in altre Regioni, tali controlli sono svolti, su richiesta, dalla Regione competente per territorio.

Il verbale sulla valutazione del programma operativo o della sua modifica per l'anno successivo o di quella in corso d'anno, deve dare puntuale evidenza della procedura seguita, e di tutti gli elementi verificati e del risultato finale.

Nell'appendice 1b si riporta lo schema di check list che le Regioni devono utilizzare ed eventualmente integrare con gli elementi aggiuntivi ritenuti opportuni.

Il provvedimento di approvazione dovrà riportare, nel dispositivo, gli elementi essenziali del programma, quali il VPC dichiarato ed eventualmente verificato, l'importo complessivo del fondo di esercizio con la ripartizione tra spese per gli interventi di prevenzione e gestione delle crisi e spese per altri interventi, l'importo complessivo dell'aiuto unionale con le medesime ripartizioni e, ove del caso, l'importo dell'aiuto nazionale.

Per dare evidenza analitica degli interventi approvati e dei corrispondenti importi di spesa, nonché delle spese generali calcolate forfettariamente, anche ai fini dei successivi controlli, è stato predisposto lo schema di tabella di cui all'appendice 1c, da allegare al provvedimento di approvazione della modifica annuale e agli eventuali provvedimenti di approvazione delle modifiche in corso d'anno.

16. La rendicontazione

Entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello di realizzazione del programma, le OP presentano all'Organismo pagatore e per conoscenza alla Regione competente, la richiesta di aiuto a saldo, con allegata la rendicontazione delle spese sostenute.

La domanda a saldo deve essere completa di tutti i documenti giustificativi nonché di altri eventualmente richiesti dall'Organismo pagatore, attestanti in particolare:

- a) l'importo dell'aiuto richiesto;
- b) il valore della produzione commercializzata nel periodo di riferimento;
- c) i contributi finanziari versati dai soci e/o dall'organizzazione di produttori medesima, nonché quelli eventualmente versati dallo Stato in applicazione dell'articolo 53 del regolamento (UE) 2021/2115;
- d) le spese sostenute a titolo del programma operativo;
- e) le spese relative agli interventi di prevenzione e gestione delle crisi, suddivise per tipi di intervento;
- f) la quota del fondo di esercizio spesa per le misure di prevenzione e gestione delle crisi;

- g) la conformità all'articolo 47, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2021/2115, inerente eventuali azioni di prevenzione e gestione delle crisi;
- h) la conformità, nell'ultimo anno del programma operativo, all'articolo 50 paragrafo 7 del regolamento (UE) 2021/2115, inerente al rispetto dei requisiti e delle condizioni operative per le azioni agro-climatico-ambientali e gli interventi in ricerca e sviluppo;
- i) la conformità all'articolo 52 del regolamento (UE) 2021/2115, inerente al giusto calcolo dell'aiuto finanziario comunitario;
- j) una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'OP attestante che l'OP non ha ricevuto alcun doppio finanziamento comunitario o nazionale per gli obiettivi e/o i tipi di intervento ammissibili all'aiuto;
- k) in caso di domanda di pagamento riferita ad un tasso o ad un importo forfettario, la prova della realizzazione dell'azione di cui trattasi, secondo le indicazioni ricevute al riguardo dall'Organismo pagatore;
- l) la relazione annuale redatta sulla base del format predisposto da Agea contenente le informazioni necessarie alla redazione della relazione generale.

Al fine di garantire la completa tracciabilità delle operazioni di pagamento fino all'incasso delle somme da parte del fornitore, tutti i pagamenti devono essere effettuati a mezzo di bonifico, ovvero tramite Ri.Ba. (Ricevuta Bancaria) o RID (rapporto interbancario diretto).

I costi amministrativi e di personale di cui all'art. 23, paragrafo 3 del reg 2022/126 (ex spese generali) legati alla gestione del fondo operativo, compreso l'AFN, nella misura massima del 2% del fondo operativo approvato, non necessitano di alcuna documentazione giustificativa.

Per gli interventi realizzati entro il 31 dicembre, le relative spese devono essere documentate entro tale data e pagate entro il 15 febbraio dell'anno successivo. Per i macchinari, materiali o attrezzature la cui consegna, documentata, è avvenuta entro il 31 dicembre, la relativa spesa può essere comprovata da una fattura emessa al più tardi al 15 febbraio dell'anno successivo, termine massimo per il pagamento.

Per i pagamenti anticipati per attività che si realizzano nell'anno solare successivo, l'importo anticipato è rendicontato nell'anno in cui viene effettivamente svolta l'attività. A tale fine, la fattura riporta i riferimenti precisi a detta attività.

Per spese di competenza di un dato anno del programma operativo, ma pagate successivamente al 15 febbraio dell'anno successivo in forza di regole dettate dalla legislazione nazionale (es: contributi previdenziali), il pagamento verrà rendicontato nell'anno dell'effettivo esborso finanziario.

Qualora ne sussistano le condizioni l'OP deve inserire nella domanda di aiuto a saldo anche le spese programmate ma non sostenute entro il 31 dicembre per motivi indipendenti dalla sua volontà, con l'impegno a sostenere tali spese entro e non oltre il 30 aprile dell'anno successivo a quello relativo all'annualità considerata.

A tal fine l'OP deve fornire idonei elementi atti a dimostrare l'impossibilità ad effettuare e documentare gli interventi.

Le OP che adottano tale procedura devono presentare all'Organismo pagatore, entro il 15 giugno, la rendicontazione delle azioni svolte e delle spese sostenute. L'Organismo pagatore valuta, in fase di istruttoria, la consistenza delle giustificazioni dell'OP.

Le disposizioni del presente punto si applicano anche alle AOP che realizzano un programma operativo.

Per le spese sostenute dalle filiali della fattispecie prevista all'articolo 31, paragrafo 7 del regolamento delegato (UE) 2022/126, non può essere ammessa a finanziamento la quota di spesa relativa a soggetti non soci della OP o della AOP.

Nelle more della definizione di un sistema integrato di gestione e controllo dei rischi, al fine di evitare il doppio finanziamento e la corretta rendicontazione delle spese, si applicano le disposizioni di seguito specificate.

Ai fini della corretta rendicontazione delle spese e consentire i controlli sul no double funding, le fatture, incluse quelle intestate ai soci delle OP/AOP e quelle intestate alle filiali, dovranno riportare il codice CUP riportato nell'atto di approvazione di ogni singola annualità del programma operativo, pena la non ammissibilità della spesa.

Nei casi di fatture che sono state emesse in difetto di codice CUP, la OP/AOP dovrà attenersi a quanto stabilito dall'Agenzia delle Entrate in materia di *reverse charge* (inversione contabile) con circolare 13/E/2018 e richiamata anche nella circolare 14/E/2019 in applicazione delle modifiche normative introdotte in materia di regime IVA di inversione contabile. Il meccanismo è tale per cui, in deroga alle regole ordinarie del sistema dell'IVA, il debitore d'imposta è il cessionario o committente dell'operazione e quest'ultimo soggetto è tenuto ad assolvere gli obblighi che sorgono ai fini impositivi.

Le fatture elettroniche dovranno essere unite all'originale sulla base di quanto consentito con le modalità ammesse anche per altri regimi di sostegno o agevolazioni pubbliche.

È consentito entro la data di presentazione della domanda di aiuto.

Per facilitare i controlli con procedura informatizzata, ove un apposito programma informatico sia disponibile, le OP possono essere autorizzare, in alternativa, ad allegare alla domanda di saldo il prospetto riepilogativo delle spese (modello CR1 adottato da AGEA) con riportati i riferimenti univoci della fattura elettronica.

17. Intestazione dei giustificativi di spesa

I documenti giustificativi delle spese possono essere intestati:

- a) alla OP/AOP;
- b) ai soci;
- c) alle filiali nella fattispecie prevista all'articolo 31, paragrafo 7 del regolamento delegato (UE) 2022/126.

18. Rimborso delle spese sostenute dai soci

L'erogazione del rimborso delle spese sostenute direttamente dai soci verrà effettuata su specifica richiesta degli stessi, accompagnata dalla seguente documentazione:

- a) elenco riepilogativo di tutte le spese sostenute;
- b) copia della documentazione di giustificazione delle spese;
- c) per i lavori svolti in economia:
 - schede orarie o documentazione equipollente attestante i lavori svolti direttamente dal socio, con i quali dimostrare il tempo impiegato;
 - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale si indicano i lavori realizzati e i relativi costi, con riferimento al prezziario regionale delle Regioni dove è ubicata l'azienda o ad altro documento nazionale che ha definito la congruità della spesa. Qualora le tipologie di costo

non siano previste in tali documenti, queste dovranno essere determinate attraverso una apposita analisi redatta da un tecnico qualificato.

- d) per gli interventi per i quali sono stati definiti degli importi forfettari, i documenti contabili (fatture, documenti di trasporto, bolle di consegna dei mezzi tecnici e le buste paga) sono presentati, se richiesti, allo scopo di dimostrare l'esecuzione dell'intervento.

L'OP, successivamente alla presentazione dei giustificativi di spesa da parte del socio, provvede all'erogazione della relativa somma entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello di realizzazione del programma.

Gli organismi associativi aderenti alla OP e le OP aderenti alla AOP, seguono il seguente percorso di rendicontazione:

- a) richiedono, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, in forma cumulativa per i propri associati, il rimborso delle spese per i costi da questi sostenuti in via diretta, conservando agli atti copia della documentazione fornita dagli associati;
- b) provvedono a rimborsare ai produttori associati - entro il 30 aprile dell'anno successivo - le spese rendicontate o a versare il relativo contributo spettante. Il rimborso delle somme può essere operato anche attraverso compensazioni tra il Dare e l'Avere con il socio produttore, purché in forma distinta, chiara e rintracciabile;
- c) entro il 31 maggio presentano alla OP/AOP cui aderiscono l'elenco delle somme trasferite ai singoli associati;
- d) l'OP/AOP provvederà a comunicare all'Organismo pagatore il corretto versamento delle somme ai produttori soci, rappresentando eventuali inadempienze riscontrate.

Per giustificati motivi le regioni possono prorogare di 30 giorni i termini di cui alle lettere b) e c).

I rimborsi dovuti ai produttori aderenti alle cooperative socie di OP possono essere effettuati dall'OP direttamente ai produttori, qualora tale procedura sia espressamente autorizzata con delibera assembleare della cooperativa.

Prima di procedere al rimborso, l'OP verifica che il produttore sia in regola con il fascicolo aziendale.

Il rimborso delle spese sostenute dai soci può essere sostituito con una compensazione, autorizzata in forma scritta dal socio e opportunamente documentata contabilmente, tra i debiti contratti dal socio verso l'OP o la persona giuridica socia dell'OP.

19. La rendicontazione degli investimenti

La rendicontazione delle spese relative agli investimenti deve essere accompagnata almeno dai seguenti documenti:

- a) elenco dettagliato degli investimenti eseguiti e delle relative fatture o documenti equipollenti;
- b) elenco delle macchine e attrezzature completo dei numeri di matricola o altri elementi identificativi che dovranno essere riscontrabili anche sulle stesse;
- c) copia della delibera del consiglio di amministrazione con la quale la OP assume l'obbligo di non alienare né distogliere dalla prevista destinazione per almeno 5 anni gli immobili e gli impianti fissi, per almeno 5 anni i macchinari e le attrezzature mobili e per almeno 3 anni le strumentazioni hardware e software. L'impegno assunto decorre dalla data di acquisizione o di messa in funzione (collaudo) dei beni;
- d) certificazioni previste dalla normativa vigente.

In caso di investimenti realizzati presso i soci, sia persone giuridiche che singoli, gli impegni di cui alla lettera c) dovranno essere assunti dai soci interessati, nelle dovute forme.

Per l'eventuale autorizzazione sanitaria rilasciata dalla A.S.L. competente gli stabilimenti e i laboratori atti alla produzione, lavorazione, deposito e vendita di sostanze alimentari e di bevande, è sufficiente la richiesta di sopralluogo con l'impegno a trasmettere quanto prima la relativa certificazione e comunque prima del pagamento dell'aiuto.

20. La rendicontazione dei costi del personale di cui al punto 5 dell'allegato III al regolamento delegato (UE) 2022/126

Per ogni unità di personale dipendente dell'OP, della AOP, e della filiale controllata al 90%, delle cooperative socie, utilizzato per migliorare o mantenere un elevato livello di qualità o di protezione dell'ambiente o per migliorare le condizioni di commercializzazione, deve essere allegata una scheda riepilogativa sulla quale è registrato almeno:

- a) il tempo di lavoro prestato;
- b) la lettera di incarico con l'indicazione della mansione assegnata nell'azione di riferimento e del profilo professionale posseduto attinente alla mansione stessa;
- c) il costo complessivo.

Gli atti di cui sopra devono essere firmati dal legale rappresentante della OP, della AOP, o della filiale o della cooperativa.

Quanto indicato alle lettere a), b) e c) vale anche nel caso in cui l'OP faccia ricorso ai propri soci produttori diversi dalle cooperative.

In caso di ricorso a soci produttori diversi dalle cooperative e a consulenze esterne professionalmente qualificate, è necessaria la formalizzazione dell'incarico da parte del legale rappresentante della OP, della AOP, della filiale o della cooperativa socia dell'OP, specificando la natura, i tempi ed il relativo costo. Il servizio fornito dovrà essere documentato con la presentazione della fattura o della ricevuta prevista per le prestazioni a carattere occasionale senza obbligo di subordinazione, intestate alla struttura che ha affidato l'incarico.

In nessun caso potrà essere ammessa a contributo attività di carattere meramente amministrativo-contabile riferita alla gestione ordinaria.

Non sono ammissibili consulenze a titolo oneroso assegnate a componenti degli organi societari e/o a società ad essi riconducibili.

Nel caso in cui la Regione autorizzi la OP alla rendicontazione forfettaria delle spese per il personale, la determinazione dell'importo ammissibile in tal senso va effettuata con riferimento alle figure professionali e ai parametri riportati nelle presenti procedure. Per tutto il personale così considerato, non potranno essere previste ed ammesse ulteriori spese documentate.

21. Erogazione degli aiuti

Le domande di aiuto sono presentate nei modi stabiliti dall'Organismo pagatore.

Qualora l'OP si trovi in regime di sospensione del riconoscimento o sia stata ufficialmente invitata ad adottare idonee misure per rispettare i parametri del riconoscimento, l'Organismo pagatore sospende la procedura di pagamento di qualsiasi aiuto, fino alla definizione del contenzioso.

La sospensione può essere procrastinata fino al 15 ottobre dell'anno successivo a quello a cui si riferisce il pagamento. Decorso tale termine, l'OP perde il diritto a ricevere l'aiuto.

L'erogazione degli aiuti è effettuata dall'Organismo pagatore e avviene:

- 1) in una unica soluzione a saldo, o
- 2) in più soluzioni, mediante:
 - a) un anticipo fino all'80% dell'aiuto inizialmente approvato e una operazione a saldo. L'aumento del fondo di esercizio in conseguenza di una modifica del programma operativo non determina un aumento dell'importo inizialmente approvato ai fini del calcolo dell'importo dell'anticipazione;
 - b) acconti periodici, massimo due in un anno, a fronte di rendicontazioni parziali, fino all'importo massimo dell'80% della parte dell'aiuto corrispondente agli importi spesi per il periodo considerato e una operazione a saldo.

Anticipo

Le richieste di anticipazione non possono riguardare un importo superiore all'80% dell'aiuto comunitario previsto per l'annualità di riferimento.

L'Organismo pagatore provvede al pagamento dell'anticipo entro 90 giorni dall'acquisizione della domanda previa verifica della ricevibilità in termini di completezza documentale, e a condizione che entro tale termine l'OP/AOP beneficiaria risulti in regola con l'eventuale certificazione antimafia, con quella di vigenza e con la conferma di validità della garanzia fidejussoria.

Acconti periodici

L'Organismo pagatore può autorizzare le OP che ne fanno richiesta, ad avvalersi del sistema di domande parziali di aiuto finanziario comunitario.

La richiesta di versamenti parziali deve essere accompagnata da opportuni rendiconti giustificativi, come stabilito dall'Organismo pagatore, sulla base dei criteri stabiliti dall'AGEA.

22. Conto corrente dedicato

Il fondo di esercizio, eventualmente aggiunto dell'aiuto finanziario nazionale, deve essere gestito per mezzo di un conto corrente dedicato bancario o postale, fatte salve le disposizioni di legge in materia.

La relazione del collegio sindacale o del revisore dei conti deve dare conto anche della gestione del conto corrente dedicato. Ove questi organi di verifica non sono obbligatori, è sufficiente la relazione di un professionista esterno iscritto all'albo dei revisori dei conti.

Tutte le operazioni devono trovare esplicita indicazione sui relativi documenti contabili e transitare per il c/c dedicato. In casi eccezionali e adeguatamente motivati gli organismi pagatori possono concedere deroghe, a condizione che la tracciabilità delle operazioni finanziarie resti garantita.

Anche i casi di compensazione possono essere gestiti con il conto corrente ordinario a condizione che ne sia garantita la piena tracciabilità.

I bolli e le competenze vanno stornati.

Eventuali residui attivi potranno essere trasferiti nel fondo istituito per l'annualità successiva.

Ogni movimentazione deve essere chiaramente specificata con l'indicazione degli estremi relativi all'operazione stessa (tipologia e/o descrizione, beneficiario ed ordinante) e deve essere registrata, anche contabilmente, con data e valuta entro e non oltre il 15 febbraio successivo all'annualità di riferimento.

Il pagamento dei beni strumentali con prestiti cambiari è consentito a condizione che il pagamento delle cambiali in scadenza avvenga entro il predetto termine del 15 febbraio.

Nel caso di spese non separabili tra quelle relative all'attività ordinaria e quelle relative al programma operativo e comunque effettuate sul conto corrente ordinario, è autorizzato il trasferimento dal conto corrente dedicato a quello ordinario delle somme di competenza del programma operativo, previa predisposizione della documentazione esplicativa a supporto.

In fase di rendicontazione deve essere allegato il prospetto che elenca i versamenti nel c/c dedicato.

Entro il 15 febbraio dell'anno successivo all'annualità considerata, il fondo di esercizio deve azzerarsi.

Le AOP che presentano un programma operativo totale o parziale gestiscono i fondi di esercizio ad esse trasferiti dalle OP, attraverso un conto dedicato, al quale si applicano *mutatis mutandis* le regole del presente punto.

Per le OP che delegano per intero la gestione del fondo di esercizio ad una AOP, la Regione competente decide in merito all'obbligo di tenuta di un conto corrente dedicato, fatta salva la tracciabilità dei flussi finanziari dell'OP da e verso i propri soci e la AOP.

23. Versamenti e prelievi sul conto corrente dedicato

Il conto corrente dedicato è alimentato con versamenti di:

- a) Contributi finanziari dei soci produttori. Tali contributi possono essere versati direttamente dai soci anche mediante compensazione autorizzata con le somme da liquidare ai soci stessi, relative ai prodotti conferiti, ovvero mediante compensazione con gli importi relativi a rimborsi spese.
- b) Contributi finanziari da parte della OP.
- c) Anticipi ed acconti comunitari ricevuti. Gli anticipi non vanno considerati come fondi in diminuzione della contribuzione dei soci;
- d) Anticipi da parte della OP o dei soci produttori, versati in attesa del saldo comunitario richiesto, e dell'eventuale aiuto finanziario nazionale aggiuntivo, per evitare il ricorso allo scoperto oneroso;
- e) Versamenti riconducibili a pagamenti IVA o altri oneri obbligatori. Tali accrediti, ove effettuati, corrispondono ai soli oneri obbligatori esposti nelle fatture pagate per le spese sostenute direttamente dalla OP, per forniture e/o servizi, con prelievo sul conto corrente dedicato. Di norma consistono in giroconti con addebito sul conto corrente ordinario;

I versamenti devono essere fatti entro il 15 febbraio.

I prelievi dal conto corrente dedicato consistono in:

- a) Pagamenti di spese sostenute direttamente dalla OP;
- b) Rimborsi di spese sostenute direttamente dai soci: effettuati mediante a/b o bonifico bancario o postale a favore del socio che ne fa richiesta. Il rimborso può essere anche cumulato alle somme liquidate per i prodotti conferiti e può essere effettuato mediante compensazione autorizzata dal socio con i contributi finanziari spettanti alla OP o alla AOP. In ogni caso le operazioni di rimborso e/o di compensazione dei pagamenti devono essere puntualmente documentate.
- c) Addebiti riconducibili a pagamenti per forniture e/o servizi riguardanti il PO ma eseguiti direttamente dal conto corrente ordinario. Di norma consistono in giroconti con accredito sul conto corrente ordinario. In tal caso i pagamenti effettuati dal conto corrente ordinario, e le relative registrazioni bancarie, dovranno rispettare i termini e le modalità di pagamento stabiliti dalle norme comunitarie ed a tal fine essere prodotte su richiesta dei controllori.

d) Addebiti riconducibili agli anticipi versati dalla OP o dai soci produttori per evitare il ricorso allo scoperto oneroso. Di norma consistono in giroconti con accredito sul conto corrente ordinario eseguiti successivamente all'incasso del contributo comunitario e dell'aiuto finanziario nazionale.

I prelievi devono essere fatti entro il 15 febbraio. Tuttavia, in caso di interventi programmati ma non sostenuti entro il 31 dicembre i prelievi per i pagamenti possono essere effettuati con data e valuta entro il 30 aprile successivo all'annualità di riferimento.

Qualora dal conto corrente dedicato siano effettuati, per errore, pagamenti per forniture e/o servizi non riguardanti il programma operativo, i relativi importi dovranno essere prontamente riaccreditati.

Tutte le operazioni sopraindicate dovranno essere evidenziate in contabilità.

24. Sorveglianza e valutazione dei programmi operativi

Le OP garantiscono la sorveglianza e la valutazione dei programmi operativi.

A tal fine devono istituire un sistema di raccolta, registrazione e conservazione di tutti i dati utili compresi quelli relativi agli indicatori, anche per i previsti obblighi di comunicazione da parte dello Stato membro.

La sorveglianza deve consentire di valutare annualmente i progressi compiuti per il perseguimento degli obiettivi del programma operativo, verificando la qualità dell'esecuzione, individuando le eventuali misure correttive, svolgendo le necessarie comunicazioni inerenti all'esecuzione del programma.

La sorveglianza è un processo continuo che inizia con l'avvio del programma operativo e termina con la conclusione delle attività; pertanto, deve essere svolta ogni anno e i suoi risultati devono essere riportati in una specifica sezione della relazione annuale.

La valutazione dei programmi operativi assume la forma di un report in allegato alla relazione del penultimo anno ed esamina il livello di utilizzazione delle risorse finanziarie e l'efficacia e l'efficienza del programma operativo, nonché valuta i progressi compiuti in rapporto agli obiettivi generali del programma grazie all'utilizzo degli indicatori.

Se presenti nel programma operativo, la valutazione deve contenere un esame qualitativo dei risultati e dell'impatto dei tipi di intervento concernenti la prevenzione dell'erosione del suolo, l'uso ridotto o più razionale di prodotti fitosanitari, la protezione degli habitat e della biodiversità e la tutela del paesaggio.

La valutazione è finalizzata a mettere in evidenza, tra l'altro:

- a) il grado di raggiungimento degli obiettivi del programma operativo pluriennale, anche evidenziando i vari aggiustamenti rispetto al programma iniziale;
- b) i fattori che hanno avuto una particolare influenza sull'esecuzione del programma;
- c) i fattori che sono stati presi in considerazione o lo saranno, per i successivi programmi operativi.

La valutazione può essere condotta con il supporto di una qualificata consulenza esterna alla OP i cui costi ricadono nell'ambito delle spese generali.

25. Relazioni e comunicazioni delle OP

Le OP sono tenute alla predisposizione delle seguenti relazioni, sulla base delle indicazioni e della modulistica fornite dall'AGEA:

1. *Relazione annuale*: accompagna la richiesta di erogazione degli aiuti a saldo;

2. *Relazione di valutazione*: accompagna la rendicontazione del penultimo anno del programma operativo.

Relazione annuale

La relazione annuale, anche al fine di consentire la predisposizione della relazione annuale dell'AGEA, deve specificare almeno quanto segue:

- a) informazioni sulla base sociale;
- b) numero di aderenti (distinti tra produttori e non produttori), tutte le persone giuridiche o loro parti chiaramente definite;
- c) tutte le filiali di cui all'articolo 31, paragrafo 7 del regolamento delegato;
- d) le variazioni verificatesi nel corso dell'anno;
- e) prodotti trattati e descrizione dei prodotti finiti venduti;
- f) gestione del fondo di esercizio: importo complessivo dei contributi della Comunità, dello Stato membro (eventuale aiuto nazionale), dell'OP e degli aderenti; entità dell'aiuto finanziario comunitario ai sensi dell'articolo 52 paragrafo 3 del regolamento (UE) 2021/2115;
- g) valore della produzione commercializzata: totale e scomposto tra le Regioni in cui è stata realizzata e tra le varie persone giuridiche che costituiscono l'OP o l'AOP;
- h) volume di prodotti ritirati dal mercato, distinti per prodotto e per mese;
- i) le informazioni relative ai risultati dell'attività di sorveglianza;
- j) una sintesi dei problemi riscontrati nell'esecuzione del programma operativo e delle misure adottate per garantire la qualità e l'efficacia della sua attuazione;
- k) le modalità di adempimento delle percentuali di spesa in materia ambientale;
- l) le attività predisposte per la difesa dell'ambiente in caso di realizzazione di investimenti che comportano un accresciuto impatto ambientale;
- m) le modalità di gestione delle azioni svolte in materia di prevenzione delle crisi e gestione del rischio;
- n) le eventuali modifiche effettuate e approvate dalle competenti Autorità;
- o) le discrepanze tra gli aiuti stimati e quelli richiesti.

L'AGEA provvede, ove del caso, a definire le modalità informatiche per la comunicazione di talune delle predette informazioni.

La relazione annuale è inoltrata, oltre che all'Organismo pagatore unitamente alla domanda di aiuto, anche alla Regione alla quale è stato presentato il programma operativo.

La relazione annuale deve essere presentata anche dalle OP che non hanno presentato e/o realizzato il programma operativo, per le parti non legate alla realizzazione del programma. In tal caso la relazione va presentata alla Regione che ha effettuato il riconoscimento.

Relazione di valutazione

Per quanto riguarda la relazione di valutazione, questa è allegata alla relazione annuale del penultimo anno che è inoltrata alla Regione alla quale è stato presentato il programma operativo e contiene gli esiti dell'esercizio di valutazione condotto per le finalità di cui sopra.

Oltre alle predette relazioni, tutte le OP, comprese quelle che non realizzano un programma operativo in corso, sono tenute a trasmettere le informazioni previste dal regolamento di base, dal regolamento

delegato e da quello di esecuzione, nonché le altre eventuali relazioni previste dalle disposizioni nazionali, necessarie alle attività di competenza delle Regioni, degli Organismi pagatori, dell'AGEA e del Ministero, nei modi e nei tempi stabiliti dalle predette amministrazioni.

In caso di inadempienza, la Regione competente, se del caso anche su segnalazione dell'Organismo pagatore o del Ministero, adotta i provvedimenti in conformità al comma 5 e 6 dell'articolo 27 del decreto.

26. Controlli sull'esecuzione dei programmi operativi

I controlli amministrativi e in loco sono effettuati dagli Organismi pagatori.

I controlli amministrativi sono svolti dall'organismo pagatore che riceve la domanda di aiuto prima di effettuare il pagamento, su tutte le domande di aiuto, siano esse di anticipazione, di pagamento parziale o di saldo e devono essere registrati.

Relativamente ai controlli in loco all'inizio di ciascun anno, l'Organismo pagatore provvede alla determinazione del campione indicativo di OP e AOP da sottoporre a controllo in loco, per il programma eseguito nell'anno precedente.

A tal fine l'Organismo pagatore predispone un'analisi dei rischi dei criteri stabiliti dall'AGEA, nonché di elementi rispondenti alle specifiche realtà regionali.

Il campione deve coprire almeno il 30% dell'aiuto complessivamente richiesto tramite l'Organismo pagatore e ogni OP e AOP deve ricevere un controllo in loco almeno una volta ogni tre anni. Tale controllo è esteso anche alle relative filiali di cui all'articolo 31 paragrafo 7 del regolamento delegato, se opportuno.

Per le OP e AOP rientranti nel campione annuale, il controllo riguarda l'intero programma operativo.

I controlli svolti presso le aziende dei soci nel corso dell'attuazione dell'annualità considerata concorrono a soddisfare la quota minima dei controlli in loco.

Inoltre, sulla base dell'analisi del rischio, gli organismi pagatori definiscono:

- a) il limite di spesa degli interventi che possono essere esonerati dal controllo, che non può comunque eccedere i 5.000 euro;
- b) gli interventi considerati a basso rischio di inadempimento, secondo le condizioni individuate dagli stessi organismi pagatori, per i quali possono non essere eseguiti i controlli in loco.

Se del caso i controlli in loco completano i controlli amministrativi.

Il verbale del controllo in loco deve dare puntuale riscontro di ciascuno degli elementi verificati.

Nel corso dei controlli amministrativi e in loco prima del pagamento degli aiuti, l'Organismo pagatore se ritiene che le valutazioni fatte in sede di approvazione sulla congruità delle spese non siano più valide, procede ad una nuova valutazione secondo i criteri riportati al capitolo 15.

Le verifiche sul valore della produzione commercializzata riguardano sia il VPC dichiarato per il periodo di riferimento, qualora non ancora accertato, ai fini della determinazione del Fondo di esercizio, sia il VPC dell'anno a cui si riferisce l'aiuto (anno considerato) ai fini del rispetto dei criteri di riconoscimento.

Salvo documentate circostanze eccezionali, tutte le azioni comprese nel campione sono verificate in loco, compresi gli interventi eseguiti presso le singole aziende dei soci.

Se la spesa ammissibile risultante dall'insieme dei controlli non soddisfa la percentuale del 30% dell'aiuto complessivamente richiesto, l'Organismo pagatore implementa i controlli fino al soddisfacimento della percentuale predetta.

L'Organismo pagatore dispone, ove necessario, anche verifiche e sopralluoghi in corso d'opera di ciascuna annualità dei programmi.

Per consentire l'esecuzione dei controlli in loco, le OP, le AOP ed eventualmente le filiali devono mettere a disposizione degli incaricati del controllo tutti gli elementi utili ad esercitare le verifiche, anche quelle in corso d'opera.

Relativamente alle spese ammissibili per le quali sono stati definiti degli importi forfettari, i documenti contabili (fatture, documenti di trasporto, bolle di consegna, buste paga) sono presentati, se richiesti, al solo scopo di dimostrare l'esecuzione dell'intervento.

Per i programmi operativi che interessano produttori operanti in Regioni non di competenza dell'Organismo pagatore responsabile del controllo del programma, i controlli sono effettuati, su richiesta, dall'Organismo pagatore competente per territorio.

Gli Organismi pagatori possono richiedere chiarimenti ed integrazioni sulla documentazione presentata dalle OP.

I controlli dovranno essere orientati anche ad accertare l'eventuale esistenza di condizioni create artificialmente allo scopo di percepire aiuti comunitari per trarne un vantaggio contrario agli obiettivi del regime di sostegno.

La liquidazione del saldo annuale è subordinata all'esito degli accertamenti svolti, anche in relazione ai rapporti con il regime di aiuti allo Sviluppo Rurale e alle misure promozionali.

Gli Organismi pagatori comunicano alle Regioni interessate gli esiti delle verifiche anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza.

Se dal controllo emerge l'inosservanza dei criteri di riconoscimento l'Organismo pagatore sospende i pagamenti e ne dà immediata comunicazione alla Regione competente.

L'Organismo pagatore tiene costantemente aggiornata la Regione sul seguito della procedura di sospensione degli aiuti, al fine anche di consentire alla Regione l'adozione delle eventuali determinazioni concernenti la sospensione o la revoca del riconoscimento.

27. Le condizioni di equilibrio

Fermi restando i limiti stabiliti nella regolamentazione comunitaria, il programma operativo deve garantire un equilibrio tra i vari tipi di intervento/intervento previsti.

PARTE C

Spese nei programmi operativi delle OP AOP

28. Spese ammissibili

Tutte le tipologie di spesa sono potenzialmente ammissibili a contributo, tranne quelle espressamente indicate come “Elenco di tipi di spese non ammissibili di cui all’articolo 22, paragrafo 2” nell’allegato II del regolamento delegato (UE) 2022/126, nonché quelle altrimenti escluse dalla Piano Strategico Nazionale, dai regolamenti comunitari e dalla normativa nazionale e regionale.

Ciascuna OP, nell’ambito della propria discrezionalità e specificità, e in coerenza con le politiche regionali, ha quindi facoltà di individuare gli interventi che maggiormente consentono di realizzare gli obiettivi previsti dalla regolamentazione comunitaria e dalla Strategia Nazionale.

Le indicazioni strategiche per gli interventi sono contenute nel Piano Strategico Nazionale.

Tra le spese ammissibili si indicano:

- a) spese per investimenti materiali ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (UE) 2022/126, primo comma, paragrafi da 1 a 8:
 - strutture e impianti di lavorazione, trasformazione, condizionamento e commercializzazione e investimenti - climatico-ambientali;
 - impianti delle specie ortofrutticole aventi carattere pluriennale;
 - macchinari ed attrezzature;
- b) spese per investimenti immateriali, ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (UE) 2022/126, primo comma, paragrafi da 1 a 8;
- c) i costi amministrativi sostenuti in relazione alla preparazione, all’attuazione o al monitoraggio di uno specifico intervento finanziato alle condizioni e nei limiti previsti dall’art. 23 (2) del regolamento delegato (UE) 2022/126;
- d) i costi amministrativi (spese generali) legati alla gestione del fondo operativo, o per la preparazione, l’attuazione e il monitoraggio del programma operativo sono ritenuti ammissibili alle condizioni e nei limiti previsti dall’art. 23 (3) del regolamento delegato (UE) 2022/126;
- e) i costi di personale alle condizioni e nei limiti previsti dall’art. 23 (1) del regolamento delegato (UE) 2022/126;
- f) spese per servizi;

Relativamente agli investimenti materiali e immateriali l’OP (o la AOP o la filiale controllata per almeno il 90%) deve assumere, con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, l’obbligo di non alienabilità o cambio destinazione per almeno:

- 5 anni in caso di immobili e di impianti fissi (per gli impianti di colture poliennali il termine può essere ridotto in funzione del ciclo biologico della specie);
- 5 anni in caso di macchinari e attrezzature mobili;
- 3 anni per le strumentazioni hardware e software.

L’impegno assunto decorre dalla data di acquisizione in proprietà dei beni. In caso di ricorso al leasing l’impegno decorre dalla data di stipula del contratto.

L’obbligo assunto in delibera da parte dell’OP è esteso anche agli investimenti effettuati presso le aziende dei soci.

Per gli investimenti effettuati presso i soci, deve essere predisposta una specifica convenzione per la loro gestione, contenente le seguenti condizioni minime:

- assunzione dei medesimi impegni di inalienabilità e cambio di destinazione come sopra definiti;
- impegno a restituire all'OP l'oggetto dell'investimento (o il suo valore residuo), in caso di:
 - recesso, ad eccezione che il socio che recede non transiti in altra OP o costituisca egli stesso una nuova OP;
 - scioglimento della società (per i produttori organizzati in forma societaria);
 - alienazione e/o fusione delle aziende senza che il nuovo soggetto subentri nella qualità di socio della OP;
 - un trasferimento di un'attività produttiva al di fuori dell'area geografica coltivata da parte del beneficiario oppure, se del caso, dei suoi soci;
 - qualsiasi altra modifica significativa che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'intervento in questione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari;
- modalità di eventuale utilizzazione associata degli investimenti, compatibilmente con la loro potenzialità, per soddisfare temporanee esigenze produttive e/o commerciali della OP.

Gli investimenti possono essere sostituiti prima del periodo di ammortamento fiscale. In tal caso si applica il paragrafo 6, lettera b) dell'articolo 31 del regolamento delegato e il valore residuo è detratto dal costo della sostituzione.

I contratti di locazione finanziaria (leasing) devono comportare una clausola di riacquisto e l'importo massimo della spesa ammissibile non deve superare il valore di mercato del bene concesso in locazione finanziaria. L'importo è al netto delle spese non ammissibili (tasse, margine del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.) connesse al contratto.

Gli investimenti, compresi i contratti di locazione finanziaria, con un periodo di ammortamento superiore alla durata del programma operativo, possono essere oggetto di riporto ad un successivo programma operativo per motivi economici debitamente giustificati ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2 Regolamento delegato 126/2022.

Non sono da considerarsi ammissibili le spese sostenute in forza di contratti di sub-locazione immobiliare e/o finanziaria e di sub-affitto, ancorché autorizzati dal concedente proprietario, di sub-fornitura o di sub-committenza.

Non sono altresì ammissibili le spese di noleggio, di locazione di strutture e/o di attrezzature i cui concedenti risultano essere componenti a qualsiasi titolo degli organi sociali, eccetto l'assemblea, dell'organizzazione o società a quest'ultimi riconducibili.

Gli interventi che prevedono, direttamente o indirettamente, l'utilizzo di materiale vegetale di propagazione, sono ammissibili a condizione che l'origine di detto materiale sia conforme alla normativa comunitaria, nazionale e regionale che ne regola la produzione e il commercio; pertanto, in sede di rendicontazione dovrà essere prodotta la certificazione rilasciata dal vivaista autorizzato, che garantisce la conformità e la rintracciabilità del materiale.

Analogamente al noleggio, il sostegno economico per i costi di locazione di strutture e/o attrezzature in alternativa all'acquisto è ammissibile a condizione che il beneficiario fornisca, tramite perizia asseverata (non giurata) di un tecnico qualificato iscritto ad un ordine professionale, la dimostrazione della convenienza economica della scelta. Le Regioni possono stabilire un importo sotto il quale la dimostrazione della convenienza economica può essere fornita con procedura diversa, definita dalla Regione medesima.

Per talune tipologie di spese ammissibili vengono definite nella Circolare ministeriale ulteriori specificazioni tecniche, nonché definiti i valori forfettari, gli importi massimi di spesa ammissibili o i costi unitari standard per la realizzazione degli stessi nei programmi operativi.

Ove le attività finanziate nell'ambito dei programmi operativi comportino la gestione obbligatoria di rifiuti, l'OP o il soggetto associato che svolge l'attività deve assicurare il rispetto della normativa nazionale in materia di corretto smaltimento dei rifiuti, fornendo, ove richiesto, copia della documentazione attestante tale attività.

Le Regioni hanno la facoltà, per evidenti e giustificati motivi e nel rispetto dei regolamenti comunitari e Piano Strategico Nazionale, di integrare le tipologie di interventi, utilizzando la medesima metodologia adottata in Circolare. Le Regioni e le Province autonome trasmettono al Ministero le determinazioni assunte.

Di seguito si riportano alcuni elementi di dettaglio inerenti talune spese specifiche ed il personale.

29. Spese specifiche per il miglioramento della qualità dei prodotti.

Le spese generali di produzione sono escluse dal finanziamento, ad eccezione di quelle espressamente autorizzate ed elencate al punto 1 dell'allegato III al regolamento delegato, tra le quali rientrano le spese specifiche per il miglioramento della qualità dei prodotti.

Sono finanziabili solo i costi aggiuntivi sostenuti rispetto a quelli tradizionali (ordinari), al netto di eventuali risparmi e guadagni conseguiti.

Come spese specifiche per il miglioramento della qualità dei prodotti sono state individuate le seguenti azioni:

- Spese specifiche per miglioramento della qualità per mezzo dell'innovazione nella tecnica colturale delle piante arboree;
- Spese specifiche per miglioramento della qualità per mezzo dell'innovazione nella tecnica colturale delle piante ortive;
- Spese specifiche per miglioramento della qualità per mezzo dell'innovazione nelle tecniche di trattamento dei prodotti.

I dettagli degli interventi sono riportati nella specifica Circolare ministeriale.

30. Personale

Le OP devono disporre di personale qualificato in grado di garantire la corretta realizzazione del programma, tra cui l'assistenza tecnica per l'espletamento delle seguenti attività:

- a) miglioramento o mantenimento di un elevato livello della qualità dei prodotti;
- b) miglioramento o mantenimento di un elevato livello della protezione dell'ambiente;
- c) miglioramento delle condizioni di commercializzazione.

Il personale può essere sia interno che esterno ed è adeguatamente qualificato per gestire le produzioni, durante tutte le fasi di coltivazione e di lavorazione, e permettere la loro collocazione nel circuito commerciale.

Qualora il programma preveda il ricorso a personale dipendente, con esclusione dei componenti di organi sociali, della OP, della AOP, della filiale come definita dall'articolo 31, paragrafo 7 del regolamento delegato (UE) 2022/126 o di una cooperativa direttamente aderente all'OP, tale personale deve essere incaricato dal relativo rappresentante legale mediante specifica lettera, nella

quale sono indicati gli ambiti professionali richiesti, gli obiettivi del lavoro e i risultati attesi. A tal fine l'OP, la AOP, la filiale o la cooperativa, predispone un idoneo sistema di registrazione del tempo di lavoro prestato.

Relativamente ai costi del personale e alle condizioni stabilite dall'articolo 23 del regolamento delegato (UE) 2022/126, si precisa che i singoli valori massimi indicati per ogni figura professionale sono espressi in termini di costo salariale annuo lordo (onnicomprensivi di tutte le spese connesse all'esercizio dell'attività di assistenza tecnica quali retribuzioni, oneri connessi, straordinari, rimborsi di missioni, percorrenze, vitto e alloggio, ecc...).

Qualora la durata del rapporto di lavoro sia inferiore ad un anno e/o a tempo parziale, al fine della determinazione della tariffa oraria, il valore del costo salariale annuo lordo va diviso per 1.720 ore, ai sensi dell'art. 23 (1), del regolamento delegato.

Dette spese devono essere documentate da:

- buste paga, corredate da giustificativi di pagamento degli oneri a carico del dipendente e del datore di lavoro, in caso di ricorso a personale dipendente;
- fatture e contabili di pagamento negli altri casi.

- **Attività di assistenza tecnica per migliorare o mantenere un elevato livello di qualità dei prodotti**

Sono ammissibili a contributo i costi sostenuti per le figure professionali addette al miglioramento qualitativo delle produzioni e al controllo delle procedure di conferimento, selezione, lavorazione, logistica nell'ambito dei centri di lavorazione.

La tipologia di addetti ed i parametri per la determinazione del numero di addetti sono definiti nella Circolare ministeriale.

Le figure professionali addette all'assistenza tecnica in campo per migliorare o mantenere un elevato livello di qualità dei prodotti devono possedere il certificato di abilitazione alla consulenza di cui al paragrafo A.1.2 del DM 22 gennaio 2014 recante l'adozione del Piano d'Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. I certificati hanno validità quinquennale.

- **Assistenza tecnica per migliorare le condizioni di commercializzazione**

Sono ammissibili a contributo i costi sostenuti per i responsabili specialisti per il marketing che supportano l'attività commerciale dell'OP definita in un apposito progetto di marketing anche attraverso l'introduzione di innovazioni di prodotto, innovazioni di immagine, e approfondita conoscenza dei mercati o canali di destinazione del prodotto. **Le relative spese sono ammissibili a condizione che siano dipendenti diretti dell'OP, dell'AOP o di una filiale controllata almeno al 90%, e in possesso di un elevato livello di professionalità necessaria a:**

- analizzare, diagnosticare e proporre tutte le iniziative necessarie alla valorizzazione della produzione inviata sul punto vendita;
- realizzare i contatti con i responsabili dei punti vendita per gestire una politica di orientamento del prodotto verso i consumatori;
- sviluppare e migliorare i contatti con i clienti;
- attivare tutti gli interventi necessari a favorire lo sviluppo dei prodotti di qualità.

Il loro numero dovrà essere determinato sulla base del progetto di marketing che costituisce parte integrante del programma operativo.

- **Assistenza tecnica per migliorare o mantenere un elevato livello di protezione dell'ambiente**

Le figure professionali impiegate devono possedere il certificato di abilitazione alla consulenza di cui al paragrafo A.1.2 del DM 22 gennaio 2014, recante l'adozione del Piano d'Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. I certificati hanno validità quinquennale.

Per la determinazione delle spese di assistenza tecnica viene stabilita una spesa massima ammissibile per "ettaro equivalente" sulla base del rispetto di un disciplinare o del tempo prestato per la realizzazione di uno specifico impegno ambientale, determinato secondo la procedura contenuta nella Circolare ministeriale.

31. Attività di ricerca e produzione sperimentale

Lo svolgimento di ricerche e lo sviluppo di iniziative su metodi di produzione sostenibili, pratiche innovative, competitività economica e sull'andamento del mercato e del settore organizzato è un obiettivo previsto dall'articolo 152 del regolamento (UE) 1308/2013.

Tali attività devono essere coordinate da enti, istituzioni di ricerca e altri organismi conformi alla definizione presente nel Regolamento (UE) 702/2014 art. 2 (50) e iscritti all'Anagrafe nazionale dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività di ricerca, istituita presso il Ministero dell'università e della ricerca, che assumono la responsabilità scientifica delle attività progettuali.

Ad uno stesso progetto possono partecipare più OP sotto il coordinamento di una unità capofila che può essere una delle OP o una loro AOP o filiale. Il responsabile scientifico può individuare le OP che partecipano direttamente alla fase esecutiva del progetto di ricerca fermo restando che le restanti OP beneficino comunque dei risultati delle attività di ricerca.

Sono finanziabili spese riferite al Piano Strategico Nazionale, sostenute dalle OP, dalle AOP o dalle filiali e dalle istituzioni scientifiche coinvolte, quali la locazione, l'utilizzo o messa a disposizione dei terreni e il noleggio di attrezzatura, le consulenze, il personale, il monitoraggio e la diffusione e la divulgazione dei risultati.

Sono altresì previste le spese riferite agli imballaggi ecologici, nel campo della ricerca e della produzione sperimentale, come previsto dall'articolo 47 lettera a) del Regolamento delegato (UE) 2021/2115.

Per i progetti che prevedono il coinvolgimento di più OP sono finanziabili le spese per le attività di innovation broker (*), ovvero di coordinamento non scientifico dei progetti che consentono di agevolare l'interlocazione tra il responsabile scientifico e le OP partecipanti al progetto e di garantire il corretto andamento delle attività progettuali.

(*) Innovation Broker: L'innovation Broker è un facilitatore del processo di individuazione dei fabbisogni di innovazione all'interno delle OP, di aggregazione di soggetti interessati (OP ed enti di ricerca), di collaborazione nella redazione dei progetti d'innovazione e di animazione del partenariato in fase preparatoria e durante l'attuazione del progetto (<https://www.innovaturale.it/sites/default/files/2019-02/2-vanoost.pdf>).

32. Spese generali e costi amministrativi

1) Per i programmi operativi presentati da OP/AOP, le spese generali possono essere indicate nella percentuale massima del 2% del fondo di esercizio approvato. Su tale percentuale l'aiuto UE corrisposto è pari al 50%.

Le spese generali sono calcolate in modo tale da garantire il rispetto dei tetti di spesa ove previsti.

- 2) I costi amministrativi sono ritenuti ammissibili al sostegno se sono stati sostenuti in relazione alla preparazione, all'attuazione o al monitoraggio di uno specifico intervento alle condizioni indicate dall'articolo 23 par. 2 del regolamento delegato (UE) n. 126/2022.

33. Criteri di coerenza e complementarietà tra intervento settoriale ortofrutta e Sviluppo Rurale

Per i criteri di coerenza e complementarietà tra medesime spese potenzialmente ammissibili nell'ambito dell'intervento settoriale ortofrutta e del regime sullo Sviluppo Rurale (Piani di Sviluppo Regionali, vigenti al momento della presentazione dei programmi operativi) si fa riferimento alle disposizioni contenute nel piano Strategico nazionale.

Ai fini dell'individuazione dell'impianto normativo di competenza si terrà conto dell'ubicazione dell'azienda dove è situato l'investimento.

Per le azioni ambientali e gli investimenti effettuati direttamente dai soci, l'OP comunica alla Regione e all'Organismo pagatore competente e a quella dove è realizzata l'azione o l'investimento il nominativo del socio, il CUAA (codice unico di identificazione azienda agricola) e le fatture relative oggetto di rimborso a carico del fondo di esercizio.

Le Regioni possono definire modalità e termini per garantire il rispetto delle condizioni di complementarietà.

PARTE D

Misure di prevenzione delle crisi e gestione del rischio previste nei programmi operativi

34. Fondi di mutualizzazione

Gli aiuti per il sostegno dei relativi alla creazione, costituzione e ricostituzione di fondi di mutualizzazione e gli aiuti per la ricostituzione di tali fondi sono concessi alle condizioni stabilite dall'articolo 47 del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e dall'articolo 15 del Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021.

Il fondo di mutualizzazione può essere costituito anche dalle AOP, qualora delegate dalle OP a realizzare la parte del programma operativo relativo alle misure di prevenzione e gestione delle crisi.

Le OP per l'attivazione e gestione di questa misura dovranno fare riferimento alle raccomandazioni adottate dalla Commissione europea in materia di fondi di mutualizzazione e, qualora lo ritenga non coerente con le proprie esigenze, anche ai regolamenti comunitari del regime di aiuti alle OP ortofrutticole, nonché alle disposizioni emanate da questo Ministero nell'ambito del regime di sostegno sullo Sviluppo rurale, rimanendo facoltà delle Regioni e delle Province autonome l'adozione di proprie disposizioni, per tenere conto della peculiarità e delle circostanze specifiche del rispettivo territorio nonché per garantire procedure di controllo sui possibili casi di doppio finanziamento o superamento dei limiti di aiuto stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale.

Il sostegno relativo alle spese amministrative di fondi mutualistici avviene attraverso il finanziamento sul capitale iniziale. Il valore del capitale iniziale viene inserito nell'ambito della quota del fondo di esercizio destinata alle misure di crisi.

Le spese amministrative ammissibili per la costituzione dei fondi mutualistici comprendono sia l'aiuto finanziario dell'Unione sia il contributo del beneficiario e non superano il 20 %, il 16 % o l'8 % del contributo del beneficiario al capitale del fondo di mutualizzazione rispettivamente nel primo, secondo e terzo anno di esercizio di quest'ultimo. Il beneficiario può ricevere il sostegno per le spese amministrative per la costituzione dei fondi di mutualizzazione una sola volta entro i primi tre anni di esercizio del fondo di mutualizzazione.

Il fondo di mutualizzazione (in seguito anche "fondo") consente di erogare ai produttori soci dei pagamenti compensativi in caso di perdite economiche sotto forma di un drastico calo del reddito o riduzione del valore di produzione causate da avversità atmosferiche o dall'insorgenza di fitopatie o da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale. In caso di condizioni di mercato avverse ovvero in caso di deprezzamento forte di un singolo prodotto il fondo consente di erogare il pagamento compensativo anche all'OP o AOP stessa.

L'OP o l'AOP deve stabilire con proprio statuto o in un regolamento interno approvato dall'assemblea dei soci le condizioni di applicazione del fondo che devono essere approvate dalla Regione competente in occasione dell'approvazione del programma operativo o delle sue modifiche.

Il regolamento per la gestione del fondo deve prevedere almeno i seguenti elementi:

- l'ambito operativo e scopo del fondo;
- le modalità di adesione al fondo;
- l'organo di controllo interno all'OP o AOP;
- la durata del fondo;

- modalità di gestione amministrativa del fondo;
- le modalità di alimentazione del fondo;
- le modalità di rilevamento del danno, della determinazione della perdita economica, o perdita di reddito o riduzione del valore di produzione ed eventuale aumento dei costi di gestione del prodotto, degli indennizzi e della loro erogazione;
- le limitazioni e cause di esclusione ai fini del riconoscimento degli indennizzi;
- l'obbligo di informativa da parte dei soci aderenti, di eventuali ulteriori indennizzi percepiti,
- le modalità di restituzione, da parte dei soci produttori, di eventuali indennizzi indebitamente percepiti;
- le modalità e tempistiche di rendicontazione;
- il divieto di cessione delle quote di adesione al fondo;
- le modalità e tempistiche relative ad eventuali successioni nel rapporto tra socio aderente e fondo;
- le modalità di recesso e risoluzione del rapporto;
- le modalità di scioglimento e cessazione del fondo compresa la destinazione dei fondi residui non utilizzati;
- le sanzioni.

L'OP o AOP può versare il risarcimento del fondo solo ai soci produttori, o in caso di condizioni di mercato avverse all'OP o AOP, che subiscono una riduzione di reddito o valore di produzione di un determinato prodotto per cui è riconosciuta l'OP di almeno il 20% rispetto alla media triennale calcolata sui tre anni precedenti, o sui cinque anni precedenti escludendo l'anno con il reddito o il valore di produzione più basso e quello più elevato.

Tutti i produttori aderenti all'OP o AOP sia singolarmente che in forma associata e che hanno partecipato alla costituzione del fondo hanno diritto a ricevere la compensazione quando l'OP o AOP delibera il ricorso al fondo e solo a seguito di verifica della sussistenza delle necessarie condizioni.

Il produttore che rileva nelle sue coltivazioni un danno forte a causa di un'avversità, fitopatia o da infestazioni parassitarie coperte dal fondo, deve notificare il danno all'OP o AOP prima della raccolta con un certo preavviso definito nel regolamento interno.

L'OP o AOP deve garantire che le modalità di determinazione della perdita economica, della perdita di reddito o della riduzione del valore di produzione, dell'eventuale aumento dei costi di gestione, siano determinate in maniera oggettiva, attraverso l'utilizzo di modalità adeguate al tipo di danno, utilizzando idonei documenti (es. bilancio, scritture contabili, fatture, perizie tecniche, perizie asseverate, ecc..) e se del caso con il supporto di tecnici esperti indipendenti. Per ogni produttore associato il versamento dal fondo è cumulabile con altri aiuti pubblici e privati nella misura massima del 70% della perdita di reddito o riduzione di valore di produzione o danno calcolato.

Al fine di garantire le procedure di controllo sui possibili casi di doppio finanziamento o superamento dei limiti di aiuto stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale, le OP come soggetti gestori del fondo e i produttori che vi aderiscono dovranno essere censiti nel Sistema di Gestione del Rischio (SGR). Nelle more dell'attivazione del SGR, i produttori che aderiscono al fondo in ambito OCM non possono aderire ai fondi della misura 17.2 dello Sviluppo rurale per la stessa fattispecie.

Nel caso di scioglimento del fondo la disponibilità residua dovrà essere indirizzata ad interventi di interesse collettivo degli aderenti.

35. Ritiri dal mercato

L'ammontare massimo del supporto per i prodotti ritirati dal mercato è definito con apposita Circolare ministeriale, secondo i criteri contenuti nell'articolo 26 paragrafo 2 del regolamento delegato (UE) 2022/126.

Al fine di dare pratica attuazione alla banca dati enti beneficiari l'AGEA, anche tramite l'attivazione di uno specifico portale informatico, adotta le procedure per facilitare i contatti e la collaborazione tra le organizzazioni di produttori ortofrutticoli e gli Enti caritativi accreditati dagli Organismi pagatori. A tal fine potrà avvalersi di strumenti informativi già in essere, eventualmente integrati e/o potenziati, per un uso a livello nazionale.

Ai fini dell'accreditamento è necessario che gli Enti caritativi abbiano acquisito il riconoscimento dall'Ufficio territoriale del Governo e/o risultino iscritti presso i registri delle organizzazioni di volontariato tenute dalle Regioni.

AGEA pubblica sul proprio sito istituzionale l'elenco degli Enti caritativi accreditati dagli Organismi pagatori ad essere destinatari del prodotto ritirato per la distribuzione gratuita.

Gli Organismi pagatori ai fini della concessione dell'accreditamento tengono conto della compatibilità dello scopo *no profit* dell'Ente caritativo con quello proprio della distribuzione gratuita agli indigenti, dell'adeguatezza delle strutture, anche organizzative, dell'Ente ai fini della valutazione della propria capacità distributiva giornaliera.

I prodotti ritirati dal mercato per la distribuzione gratuita sono destinati unicamente alle persone indigenti come definite all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 223/2014.

Con riferimento al paragrafo 2 dell'articolo 27 del regolamento delegato (UE) 2022/126, ove l'Ente caritativo che ha ricevuto il prodotto intenda distribuirlo sotto forma di prodotto trasformato può ricorrere al pagamento in natura per coprire le spese di trasformazione, ovvero chiedere l'intervento dello Stato per il pagamento delle medesime spese.

Con riferimento all'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2022/126, la cessione di prodotti da parte dell'OP all'industria di trasformazione è possibile solo a condizione che ciò non comporti distorsioni di concorrenza per le industrie interessate all'interno della Comunità europea per i prodotti importati e che sia impedita la possibilità che i prodotti ritirati siano reimmessi sul mercato. Le predette operazioni, pertanto, devono essere preventivamente autorizzate dalle Regioni.

Qualora la trasformazione del prodotto ritirato consista nella sua distillazione, l'alcool ottenuto è usato esclusivamente per scopi industriali o energetici.

36. Approvazione e rendicontazione dell'intervento dei ritiri nell'ambito dei programmi operativi

Ai fini dell'approvazione della misura nell'ambito dei programmi operativi, le Regioni verificano per i prodotti interessati che i ritiri:

- a) non costituiscano uno sbocco alternativo al mercato;
- b) non perturbino la gestione del mercato dei prodotti ortofrutticoli destinati alla trasformazione;
- c) non provochino un impatto negativo sull'ambiente o conseguenze fitosanitarie negative.

Per poter ricevere l'aiuto comunitario, in fase di rendicontazione, le OP presentano i documenti giustificativi definiti dall'Organismo pagatore, sulla base dei criteri stabiliti da AGEA, concernenti almeno:

1. i quantitativi commercializzati necessari alla verifica dei limiti stabiliti all'articolo 26, paragrafo 1 del regolamento delegato (UE) 2022/126;

2. i quantitativi di ogni prodotto ritirati dal mercato;
3. la destinazione finale di ciascun prodotto, attestata da un certificato di presa in consegna (o documento equivalente) dei prodotti ritirati per la distribuzione gratuita, la distillazione, l'alimentazione animale;
4. il riepilogo delle operazioni di ritiro;
5. la dimostrazione che i prodotti ritirati sono esclusivamente di provenienza dei soci produttori.

L'Organismo pagatore verifica, per l'insieme dei quantitativi non messi in vendita dall'inizio della campagna, il rispetto dei limiti previsti dalla normativa comunitaria. In caso di superamento, l'aiuto è riconosciuto solo nel rispetto di detti limiti.

37. Comunicazione

In questo contesto possono essere previsti interventi finalizzati a:

- a) prevenire eventuali crisi di mercato con iniziative comunicative dedicate e continuative
- b) gestire le eventuali crisi di mercato con iniziative comunicative specifiche e circoscritte.

Le iniziative devono essere indirizzate a sensibilizzare il consumatore al consumo del prodotto ortofrutticolo e/o al consumo di prodotti ortofrutticoli di qualità (es. DOP, IGP, Biologico)

Nello specifico sono finanziabili spese riferite all'intervento settoriale ortofrutta del piano strategico quali:

- sviluppo siti web;
- pubblicità attraverso i mezzi di informazione;
- partecipazione a fiere ed eventi di carattere nazionale ed internazionale.

Sono da escludersi dal finanziamento gli interventi che non presentano sufficienti elementi per il controllo e per la valutazione dei costi.

38. Negoziare, attuare e gestire protocolli fitosanitari con Paesi terzi.

In relazione a questa misura possono essere finanziate spese afferenti a:

- raccolta di documentazione e informazioni tecnico-scientifiche necessarie alla definizione dei dossier fitosanitari
- traduzioni in lingua inglese e/o nella lingua del paese di destinazione delle informazioni richieste
- realizzazione di eventuali test tecnico - scientifici richiesti dalle autorità per dimostrare l'efficacia di determinati trattamenti contro organismi considerati nocivi
- organizzazione delle visite degli ispettori del paese di interesse preliminari alla definizione delle condizioni di export.

39. Investimenti relativi alla gestione dei volumi

Nei casi in cui le strutture per la gestione dei volumi a disposizione delle OP o programmate nel programma operativo non risultino sufficienti a far fronte a situazioni di crisi, le organizzazioni di produttori possono prevedere nell'ambito delle misure per la prevenzione e la gestione delle crisi, la locazione di:

- celle per la frigoconservazione;

- strutture per lo stoccaggio dei prodotti.

L'OP deve fornire gli elementi tesi a giustificare che l'investimento proposto è necessario per prevenire efficacemente le crisi o per far fronte alle crisi in atto.

Non è consentito, nell'ambito delle modifiche in corso d'anno spostare tale tipologia di investimenti dalla parte ordinaria del programma operativo alla parte concernente le misure di crisi.

40. Reimpianto di frutteti a seguito di estirpazione obbligatoria

Qualora disposizioni dei servizi fitosanitari regionali facciano obbligo di estirpare i frutteti, le organizzazioni di produttori possono inserire le spese di reimpianto nell'ambito delle misure per la prevenzione e la gestione delle crisi, fino alla concorrenza massima del 20% della spesa totale dell'annualità considerata del programma operativo.

A tal fine, la misura è applicabile solo nelle aree delimitate dal provvedimento di estirpazione obbligatoria e potrà interessare esclusivamente le specie arboree di cui all'allegato I della direttiva 2008/90/CE, eccetto l'olivo, alle quali si aggiungono:

- Actinidia deliciosa
- Actinidia sinensis
- Diospyros kaki

Le Regioni hanno facoltà di limitare l'intervento di reimpianto a specifiche specie e/o varietà.

41. Assicurazione del raccolto e della produzione

I contratti di assicurazione ammessi a contributo riguardano le polizze volte a coprire le perdite commerciali del raccolto e della produzione delle organizzazioni di produttori.

Per polizze volte a coprire le perdite commerciali delle organizzazioni di produttori, si intendono i contratti assicurativi stipulati dalle OP, e/o direttamente dai soci finalizzate alla parziale copertura delle perdite commerciali che le OP subiscono come conseguenza di calamità naturali, avversità atmosferiche, fitopatie o infestazioni parassitarie che hanno colpito le produzioni dei soci per le quali l'OP è riconosciuta.

Per polizze volte a coprire le perdite del raccolto e della produzione (di cui all'articolo 18 regolamento (UE) 126/2022) si intendono i contratti assicurativi stipulati dalle OP e/o direttamente dai soci che contribuiscono a tutelare i redditi dei produttori quando si generano perdite causate da calamità naturali, condizioni climatiche avverse, fitopatie o infestazioni di organismi nocivi garantendo che i beneficiari adottino le necessarie misure di prevenzione dei rischi.

Le polizze stipulate nell'ambito dei programmi operativi, dovranno tener conto della normativa comunitaria e nazionale in materia di assicurazioni e non possono essere integrative di polizze stipulate su altre linee di finanziamento.

42. Attività di orientamento

L'attività di orientamento da parte di OP/AOP è effettuata alle condizioni stabilite all'articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2022/126 e può essere prestata nei confronti di un'organizzazione di produttori riconosciuta, di un gruppo di produttori riconosciuto ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (UE) 1308/2013 e di singoli produttori non aderenti a un'organizzazione di produttori o a loro associazioni.

Le tipologie di spese ammissibili per tale tipo di attività sono connesse all'organizzazione e alle prestazioni di orientamento, comprese le spese di viaggio, soggiorno e diaria del prestatore di orientamento, come meglio declinate nell'articolo citato in premessa e nell'allegato II del medesimo regolamento.

42. Interventi non attuabili: Raccolta verde e mancata raccolta

L'esperienza maturata ha evidenziato la complessità gestionale di questi interventi e l'onerosità dei controlli a fronte di un utilizzo molto limitato se non nullo, fatta eccezione per le situazioni di particolare gravità.

Altresì in ambito nazionale e coerentemente con la recente normativa comunitaria (strategia UE "Farm to fork") emerge sempre più forte l'esigenza di limitare le occasioni che generano spreco alimentare, pertanto si ritiene di non inserire, in via ordinaria, tali possibilità tra quelle attivabili per la prevenzione crisi e gestione dei rischi.

Tuttavia, in casi debitamente giustificati, il Ministero, sentite le Regioni, valuterà se e a quali condizioni autorizzare il ricorso alla raccolta al verde o alla mancata raccolta o ad entrambi gli interventi.

PARTE E

Mercati rappresentativi

Mercati rappresentativi nella zona di produzione degli ortofrutticoli di cui all'allegato I al regolamento (UE) 2019/1746

Il mercoledì di ogni settimana, Agea provvede ad inviare alla Commissione europea il prezzo medio ponderato dei prodotti ortofrutticoli, rilevato da Ismea, conformemente e all'articolo 11 del regolamento (UE) 2019/1746. I mercati rappresentativi sono individuati dall'Ismea secondo le indicazioni fornite dal Ministero.

Mercati rappresentativi per la rilevazione dei prezzi all'importazione

Per ciascuno dei prodotti e dei periodi indicati nell'allegato VII, parte A del regolamento delegato (UE) 2017/891, Agea provvede ad inviare alla Commissione europea, entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) del giorno feriale successivo, per ogni giorno di mercato e secondo l'origine, i prezzi rappresentativi medi e i quantitativi totali dei prodotti importati dai paesi terzi e commercializzati sui mercati d'importazione, secondo le indicazioni fornite dal Ministero.

PARTE F

Appendici

Appendice 1a - schema di lista di controllo della conformità della procedura per il riconoscimento



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO
RURALE

DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI

E DELL'UNIONE EUROPEA

PIUE V

**SCHEMA DI LISTA DI CONTROLLO DELLA CONFORMITA' DELLA PROCEDURA PER IL
RICONOSCIMENTO** DELL'ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI
ORTOFRUTTICOLI/ASSOCIAZIONE DI ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI
ORTOFRUTTICOLI, COME PREVISTO DALL'ART. 152 / 156 DEL REG. (UE) 1308/2013.

A. DATI IDENTIFICATIVI DELL'OP/AOP

Organizzazione di produttori			
Associazione di Organizzazioni di produttori			
Data di costituzione			
Data in cui è stata presentata la domanda di riconoscimento			
Ragione sociale (per esteso)			
Forma societaria (rif. articolo 2, comma 5 del Decreto)	Lett. a	Lett. b	Lett. c
• Sigla (se prevista)			
Sede legale			

Sede operativa effettiva		
n. di telefono		
n. fax		
e-mail		
Pec		
Partita IVA		
Codice fiscale		
Prodotti per i quali è chiesto il riconoscimento	Codice NC	prodotto

B. VERIFICA DEI REQUISITI FONDAMENTALI

		indicare SI , o NO o NP (non pertinente)
1	E' stato correttamente indicato, dalla OP, il prodotto per cui è chiesto il riconoscimento?	
2	E' stato accertato che l'OP è costituita e controllata da produttori ortofrutticoli? (Art. 154, par. 1, lett. a) del Regolamento (UE) n. 1308/2013)	
3	E' stato accertato che l'OP è costituita su iniziativa dei produttori? (Art. 154, par. 1, lett. b) del Regolamento (UE) n. 1308/2013)	
4	La OP, persegue una finalità specifica che includa almeno uno degli obiettivi di cui all'art. 152, paragrafo 1, lett. c) punti i), ii), iii), del regolamento (UE) n. 1308/2013? (Art. 160 del regolamento (UE) n. 1308/2013)	
5	La OP ha come obiettivo quello di assicurare che la produzione sia pianificata e adeguata alla domanda, in particolare in termini di qualità e quantità (art. 152, lett. c), punto i), del Regolamento (UE) n. 1308/2013)	
6	La OP ha come obiettivo la concentrazione dell'offerta e l'immissione sul mercato della produzione dei propri aderenti anche attraverso la commercializzazione diretta? (art. 152, lett. c), punto ii), del Regolamento (UE) n. 1308/2013)	
7	La OP ha come obiettivo quello di ottimizzare i costi di produzione e la redditività dell'investimento in risposta alle norme applicabili in campo ambientale e stabilizzare i prezzi alla produzione? (art. 152, lett. c), punto iii),	

	del Regolamento (UE) n. 1308/2013)	
8	E' stato accertato che la OP rispetta il numero minimo di soci produttori previsto dal Decreto (Art. 154, par. 1, lett. b) del Regolamento (UE) n. 1308/2013	
9	Nella compagine sociale sono presenti soci con aziende in altri Stati membri?	
10	Se sono presenti soci con aziende in altri Stati membri esistono le condizioni previste dal Decreto per la concessione dello <i>status</i> di OP transazionale? (art. 4 del Decreto)	
11	La OP ha preventivamente inserito nel portale SIAN le informazioni relative all'anagrafica dei soci di tutti i produttori facenti parte delle rispettive compagini sociali (art. 26 del Decreto)	
12	È stato verificato se la OP/AOP ha soci che operano in altri Stati membri dell'unione?	
13	La OP ha assunto una forma giuridica societaria tra quelle previste dall'art. 3, comma 1, del Decreto legislativo n. 102/2005 e art. 2, c. 5 del Decreto?	
14	E' stato accertato che la OP rispetta il valore minimo della produzione commercializzabile nel periodo di riferimento? (Art. 154, par. 1, lett. b) del Regolamento (UE n. 1308/2013	
15	È stato verificato che il periodo di riferimento corrisponde a quello previsto all'art. 15, c. 1 del Decreto?	
16	Il valore della produzione commercializzabile è stato calcolato esclusivamente in base alla produzione dei soci dell'OP ed esclusivamente per i prodotti per i quali l'organizzazione di produttori è riconosciuta? (Art. 31, par. 7, del regolamento delegato (UE)2022/126)	
17	Se la OP chiede il riconoscimento per i prodotti destinati esclusivamente alla trasformazione, si è impegnata a garantire che i prodotti verranno conferiti alla trasformazione nell'ambito di un sistema di contratti di fornitura o in altro modo?	
18	Nel caso in cui parte del valore della produzione commercializzabile sia stato calcolato nella fase di uscita dalla filiale, questa era controllata, nel periodo di riferimento, per almeno il 90 % conformemente all'art. 31, par. 7, lett. a), del Regolamento delegato (UE)2022/126?	
19	Dal calcolo del valore della produzione commercializzabile è stata esclusa l'IVA? (Art.31, par. 6, lett. a) del Regolamento delegato (UE) 2022/126)	
20	Nel caso di prodotti trasformati, sono state applicate le percentuali di riduzione previste dall'art. 31, paragrafo 2, del Regolamento delegato (UE).2022/126?	
21	Se il valore di un prodotto è diminuito di almeno il 35 % per motivi non imputabili alla responsabilità dei soggetti costitutori dell'OP ed è stato pertanto utilizzato il valore della produzione commercializzabile di tale prodotto nel precedente periodo di riferimento, è stato possibile accertare questo dato? (art. 32 , par.3 -del regolamento delegato (UE) 2022/126)	
22	La OP dispone del personale, delle infrastrutture e dei mezzi tecnici necessari all'adempimento degli obiettivi per i quali si è costituita e ha chiesto il riconoscimento?	

	a) la conoscenza della produzione dei loro soci	
	b) i mezzi tecnici per la raccolta, la cernita, il magazzinaggio e il condizionamento della produzione dei loro soci	
	c) la commercializzazione della produzione dei loro soci	
	d) la gestione commerciale e finanziaria e	
	e) una contabilità centralizzata basata sui costi e un sistema di fatturazione conforme al diritto nazionale	
23	L'OP adempie all'obbligo di fornire ai propri soci mezzi tecnici di livello adeguato direttamente o tramite i suoi soci o attraverso filiali o tramite un'associazione di organizzazioni di produttori di cui è socia o mediante il ricorso all'esternalizzazione?	
24	La OP ha concluso o intende concludere un accordo commerciale scritto, in forma di contratto, accordo o protocollo con un altro soggetto che può essere uno o più dei suoi soci o una sua filiale per svolgere in parte l'attività di commercializzazione?	
25	Il contratto di esternalizzazione stipulato per la commercializzazione o ad altri fini contiene disposizioni che permettono all'organizzazione di produttori di	
	a) impartire istruzioni vincolanti e di risolvere il contratto, l'accordo o il protocollo se il prestatore di servizi non ne rispetta le condizioni)	
	b) stabilire condizioni dettagliate, compresi gli obblighi di comunicazione periodica e i relativi termini, che consentano all'organizzazione di produttori di esercitare un effettivo controllo sulle attività esternalizzate)	
26	Dall'insieme delle condizioni verificate, si può concludere che l'OP è in grado di assolvere all'attività principale.	
27	La OP ha preventivamente inserito sul SIAN le informazioni relative a quanto previsto dal Decreto?	
28	È stato effettuato il controllo informatico e amministrativo nell'ambito del Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) e tramite verifica sul fascicolo aziendale presente sul portale AGEA/SIAN della rispondenza delle superfici e delle produzioni dichiarate dalla OP?	

**C. VERIFICA DELLA CONFORMITÀ DELLO STATUTO AL
REGOLAMENTO (UE) N. 1308/2013**

		indicare SI , o NO o NP (non pertinente)	Riferime nto all'art./i dello statuto
1	Lo statuto della OP, impone ai propri aderenti l'obbligo di applicare in materia di conoscenza della produzione, di produzione, di commercializzazione e di tutela ambientale, le regole applicate dalla Organizzazione di Produttori? (Art. 153 par. 1, lett. a), del Regolamento (UE n. 1308/2013)		
2	Lo statuto della OP impone ai propri aderenti di aderire, per quanto riguarda la produzione di un determinato prodotto, di una data azienda ad una sola organizzazione di produttori? (Art. 153, par. 1, lett. b), del Regolamento (UE) n. 1308/2013)		
3	Lo statuto della OP, autorizza e disciplina le deroghe alla commercializzazione diretta? (Art. 5 del Decreto)		
4	Lo statuto della OP, impone ai propri aderenti l'obbligo di fornire le informazioni richieste a fini statistici e riguardanti, in particolare, le superfici, i raccolti, le rese e le vendite dirette? (Art. 153 par. 1, lett. c), del Regolamento (UE) n. 1308/2013)		
5	Lo statuto della OP contiene le procedure per la determinazione, adozione e modifica delle regole di cui all'art. 153, par. 1 lett. a) del regolamento (UE) 1308/2013? (Art. 153, par. 1, lett. a), del Regolamento (UE) n. 1308/2013)		
6	Lo statuto della OP contiene l'imposizione agli aderenti di contributi finanziari necessari al finanziamento della organizzazione di produttori? (Art. 153, par. 2, lett. b), del Regolamento (UE) n. 1308/2013)		
7	Lo statuto della OP contiene le regole atte a consentire ai produttori aderenti il controllo democratico della loro organizzazione e delle decisioni da essa prese? (Art. 153, par. 2, lett. c), del Regolamento (UE) n. 1308/2013)		
8	Lo statuto della OP contiene le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statuari, tra cui il mancato pagamento dei contributi finanziari o delle regole fissate dalla organizzazione di produttori? (Art. 153, par. 2, lett. d), del Regolamento (UE) n. 1308/2013)		
9	Lo statuto della OP contiene le regole relative all'ammissione e al recesso dei soci, in particolare il periodo minimo di adesione che non può essere inferiore ad un anno? (Art. 153, par. 2, lett. e), del Regolamento (UE) n. 1308/2013) e art. 9 del regolamento delegato		
10	Lo statuto della OP contiene le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento della Organizzazione di Produttori?		

	(Art. 153, par. 2, lett. f), del Regolamento (UE) n. 1308/2013)		
11	Sono rispettate nello Statuto le regole per i soci non produttori stabilite dal Decreto?		
12	Sono rispettate nello Statuto le regole sulla percentuale massima del diritto di voto e delle quote o dei capitali previste dal Decreto, che una persona fisica o giuridica direttamente o indirettamente aderente può detenere?		

D. CONTROLLI IN LOCO

		indicare SI, o NO o NP (non pertinente)
1	È stato effettuato il controllo in loco sulla rispondenza delle superfici e delle produzioni dichiarate dalla OP?	
2	Sono state controllate le superfici e le produzioni nel rispetto delle percentuali previste dall'allegato I al Decreto?	
3	I risultati dei controlli a campione di cui all'allegato I al Decreto sono stati estesi per proiezione alla totalità dei produttori aderenti alla OP richiedente il riconoscimento ed alle relative superfici e produzioni dichiarate?	
4	È stata accertata la presenza delle strutture, delle attrezzature, dei mezzi tecnici, del personale dipendente e la loro corrispondenza a quanto dichiarato nella domanda di riconoscimento?	

[luogo] / /

Il Responsabile del procedimento

Il Tecnico istruttore

Il Dirigente



*Ministero dell'agricoltura, della sovranità
alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO
RURALE

DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
E DELL'UNIONE EUROPEA
PIUE V

**SCHEMA DI LISTA DI CONTROLLO PER L'APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA
OPERATIVO DELL'ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI -
ASSOCIAZIONE DI ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI, COME
PREVISTO DALL'ART. 50 DEL REGOLAMENTO (UE) 2021/2115.**

A. DATI IDENTIFICATIVI DELL'OP/AOP

Organizzazione di produttori		Codice IT	
Associazione di Organizzazioni di produttori		Codice IT	
OP/AOP transnazionale;	SI	NO	
Data di costituzione			
Data di riconoscimento			
Data dell'eventuale ultimo aggiornamento del riconoscimento			
Data di presentazione del programma operativo			
Ragione sociale (per esteso)			
Forma societaria (rif. art. 2, comma 5 del Decreto)	Lett. A	Lett. b	Lett. c
Sigla (se prevista)			

Sede legale		
Sede operativa effettiva		
n. di telefono		
n. fax		
e-mail		
Pec		
Partita IVA		
Codice fiscale		
Prodotti per i quali è stato concesso il riconoscimento	Codice NC	prodotto

VERIFICA DEI CONTENUTI DEL PROGRAMMA OPERATIVO

B. FONDO DI ESERCIZIO

		indicare SI , o NO o NP (non pertinente)
1	È stato costituito il conto corrente dedicato per la gestione del Fondo di esercizio?	
2	L'OP ha definito il contributo finanziario al fondo di esercizio di cui all'art. 52, par. 2, lett. a) del Regolamento (UE) 2021/2115?	
3	Dagli atti esaminati si rileva che tutti i soci hanno la opportunità di beneficiare del fondo di esercizio e di partecipare democraticamente alle decisioni sull'uso di tale fondo?	
4	È presente nello statuto della OP l'imposizione ai soci produttori di versare i contributi finanziari secondo quanto indicato dallo statuto stesso, per la costituzione e il finanziamento del fondo di esercizio?	

5	Sono state definite le modalità di calcolo dei contributi finanziari?	
6	È presente la procedura di finanziamento del fondo di esercizio?	
7	Sono presenti le informazioni a giustificazione delle diverse entità dei contributi?	
8	Sono presenti i documenti comprovanti la costituzione del fondo di esercizio?	

C. VALORE DELLA PRODUZIONE COMMERCIALIZZATA

		indicare SI, o NO o NP (non pertinente)
1	Il valore della produzione commercializzata come dichiarato dalla OP ai fine della determinazione del Fondo di esercizio, si riferisce alla produzione dei soli soci produttori e include esclusivamente la produzione degli ortofrutticoli per i quali l'organizzazione di produttori è riconosciuta? (Art. 31, par. 1, del Regolamento delegato 2022/126)	
2	È stata esclusa dal calcolo del valore della produzione commercializzata nel periodo di riferimento la produzione dei soci usciti dall'organizzazione di produttori prima della presentazione del programma operativo? (capitolo 12.1 dell'allegato I al Decreto)	
3	È stata considerata nel calcolo del valore della produzione commercializzata nel periodo di riferimento il valore della produzione commercializzata dai soci nuovi arrivati? (capitolo 12.1 dell'allegato I).	
4	È stato considerato nel calcolo del valore di produzione commercializzata il valore dei sottoprodotti? (art. 31, par. 3 del Regolamento delegato UE 2022/126)	
5	Il valore della produzione commercializzata include il valore dei prodotti ritirati dal mercato, smaltiti nei modi indicati dall'art. 34, par. 4, del Regolamento (UE) n. 1308/2013, calcolato al prezzo medio degli stessi prodotti commercializzati dalla OP nel periodo di riferimento? (art.31, par. 4 del Regolamento delegato UE 2022/126)	
6	Per il calcolo del valore della produzione commercializzata sono state adottate le riduzioni relative ai prodotti eventualmente trasformati? (art. 31, par. 2 Regolamento delegato (UE) 2022/126)	
7	Dal calcolo del valore della produzione commercializzata è stata esclusa l'IVA e le spese di trasporto interno superiori a 300 km? (art.31, par. 6, lettere a) e b) del Regolamento delegato UE 2022/126)	
8	Il valore della produzione commercializzata nel periodo di riferimento è stato calcolato anche nella fase di uscita dalla AOP (art. 31, par. 7, del	

	Regolamento delegato UE 2022/126)	
9	Il valore della produzione commercializzata nel periodo di riferimento è stato calcolato anche nella fase di uscita dalla filiale (art. 31, par. 7, del Regolamento delegato UE 2022/126)	
10	Se SÌ, è stato accertato che almeno il 90 % delle quote o del capitale della filiale appartenga ad una o più OP o AOP, eventualmente con il concorso di soci produttori?	
11	Se al controllo del 90% della filiale concorrono soci produttori, si ritiene che ciò contribuisca al conseguimento degli obiettivi elencati all'art. 152, par. 1, lett. c) del regolamento (UE) n. 1308/2013?	
12	Nel caso di riduzione della produzione imputabili ad avversità atmosferiche, epizootie, fitopatie o infestazioni parassitarie, sono stati inclusi nel calcolo del valore della produzione commercializzata nel periodo di riferimento eventuali indennizzi percepiti nell'ambito di misure per l'assicurazione del raccolto o di misure equivalenti gestite dalla OP? (art. 31 par. 9 del Regolamento delegato UE 2022/126)	
13	In caso di esternalizzazione della commercializzazione, il valore della produzione commercializzata è stato calcolato nella fase di uscita dall'organizzazione di produttori?	
14	Il periodo di riferimento di dodici mesi prescelto inizia non prima del 1° gennaio dell'anno che precede di tre anni l'anno per il quale è richiesto l'aiuto e termina non oltre il 31 agosto dell'anno precedente l'anno per il quale è richiesto l'aiuto? (Art. 15 del Decreto)	
15	Il periodo di dodici mesi corrisponde al periodo contabile della OP?	
16	Se il valore di un prodotto è diminuito di almeno il 35 % per motivi non imputabili alla responsabilità dell'OP ed è stato pertanto utilizzato il valore della produzione commercializzata di tale prodotto nel precedente periodo di riferimento, è stato possibile accertare la correttezza di questo dato? (art. 32 par. 4 del regolamento delegato (UE) 2022/126)	
17	Il massimale annuo dell'aiuto di cui all'art. 52 del Regolamento (UE) n. 2021/2115, è stato calcolato in funzione del valore della produzione commercializzata nel corso del periodo di riferimento?	
18	Se la OP a causa del proprio recente riconoscimento non dispone di dati storici sufficienti relativi alla produzione commercializzata, è stato utilizzato il valore della produzione commercializzabile indicato e se del caso approvato ai fini del riconoscimento?	
19	Le informazioni sul valore della produzione commercializzata:	
	a) sono state puntualmente verificate per cui il valore della produzione commercializzata utilizzato per il calcolo del fondo di esercizio può considerarsi compiuto?	

b) sono state rilevate solo dalle dichiarazioni della OP, per cui il valore della produzione commercializzata utilizzato per il calcolo del fondo di esercizio deve essere puntualmente verificato dopo l'approvazione del programma operativo?	
---	--

D. CONTENUTO DEL PROGRAMMA OPERATIVO

		indicare SI , o NO o NP (non pertinente)
1	È indicata la durata del programma operativo?	
2	È presente la descrizione della situazione iniziale basata, se del caso, sugli indicatori comuni iniziali?	
3	Il programma operativo è corredato degli allegati previsti dalle disposizioni nazionali, e della regolamentazione comunitaria vigente?	
4	È stato indicato il bilancio di previsione e il calendario di esecuzione delle azioni per ognuno degli anni di attuazione del programma?	
5	Sono presenti gli indicatori come previsto dalla normativa nazionale	
6	Sono descritti gli obiettivi del programma tenendo presenti le prospettive di produzione e sbocco, con una spiegazione di come il programma intenda contribuire alla strategia nazionale e come sia coerente con gli obiettivi di tale strategia compreso l'equilibrio tra le sue attività?	
7	La descrizione degli obiettivi, indica traguardi misurabili, in modo da facilitare il monitoraggio dei progressi compiuti gradualmente nell'attuazione del programma?	
8	È indicata e motivata l'assenza di rischi di doppio finanziamento?	
9	La descrizione indica in maniera adeguata in che grado le varie misure proposte siano complementari e coerenti con altre misure, comprese quelle finanziate da altri fondi dell'Unione, in particolare nell'ambito del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dei programmi di promozione approvati a norma del regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio?	
10	Sono presenti documenti comprovanti la costituzione di un fondo di esercizio?	
11	È presente un impegno scritto dell'organizzazione di produttori a rispettare il disposto del regolamento (UE) n. 1308/2013	
12	È presente un impegno scritto della OP che non ha beneficiato, né beneficerà, direttamente o indirettamente di alcun finanziamento dell'Unione o nazionale per azioni ammissibili a un aiuto a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 nel settore degli ortofrutticoli?	

13	Il programma comprende tre azioni ambientali? (Regolamento (UE) 2021/2115 art. 33, par. 5, lett. a)	
14	In aggiunta, il programma anche prevede la destinazione a tali azioni di almeno il 15% della spesa complessiva del fondo di esercizio? (Regolamento (UE) 2021/2115 art. 33, par. 5, lett. b)	
15	Le azioni ambientali sono conformi a quelle individuate nel piano strategico nazionale – intervento settoriale ortofrutta	
16	Le azioni ambientali rispettano le regole e le prescrizioni contenute nelle disposizioni nazionali?	
17	Sono state escluse le azioni o spese figuranti nell'allegato II del regolamento delegato (UE) 2022/126?	
18	Sono presenti il verbale del Consiglio di Amministrazione e il verbale dell'assemblea che approvano il programma operativo?	
19	E' presente il foglio delle presenze firmato dai soci che hanno partecipato all'assemblea con cui è stato approvato il programma operativo?	
20	Esistono azioni la cui esecuzione è delegata ad una AOP?	
21	Se SÌ, tali azioni sono completamente descritte e la relativa spesa quantificata?	
22	Le spese preventivate rispettano, ove pertinenti, i massimali previsti dal Decreto e dalla circolare Mipaaf ed eventualmente dai prezziari regionali?	
23	Sono stati presentati i preventivi per le spese relative a investimenti in macchine, macchinari strutture, servizi di promozione ecc., nel numero stabilito dal Decreto o dalle specifiche disposizioni regolamentali?	
24	Sono stati rispettati limiti e le condizioni di equilibrio stabiliti nella normativa nazionale?	
25	E' stato rispettato il limite di un terzo della spesa prevista a titolo del programma operativo per le spese relative alla gestione e prevenzione delle crisi?	
26	È stata indicata dalla OP l'intenzione di voler esternalizzare alcune azioni del programma operativo?	
27	La coerenza e la qualità tecnica del programma possono ritenersi soddisfatte?	
28	La verifica sui costi previsti e i documenti di supporto consentono di dare un giudizio positivo sulla fondatezza delle stime delle spese?	
29	La programmazione delle azioni previste dà la ragionevole certezza che esse possano essere eseguite nei tempi previsti?	

E. AIUTO FINANZIARIO DELL'UNIONE

		indicare SI , o NO o NP (non pertinente)
1	L'aiuto richiesto è pari al massimo al 50% delle spese e al 4,1% del VPC dichiarato ed eventualmente accertato? (Art. 52, par. 1, del regolamento (UE) 2021/2115)	
2	Se l'aiuto richiesto supera il 4,1% del VPC dichiarato ed eventualmente accertato, la parte eccedente è destinata unicamente alle misure di prevenzione e gestione delle crisi e altri interventi connessi agli obiettivi dell'art. 46? (Art. 52, par. 2, del regolamento (UE) 2021/2115)	
3	Se SI è rispettato il limite massimo del 4,6% del VPC dichiarato ed eventualmente accertato?	
4	Se l'OP ha richiesto l'aiuto in misura pari al 60% delle spese in applicazione del par. 3 dell'art. 52 del regolamento (UE) 2021/2115, l'esistenza della condizione è stata verificata?	
5	Se l'OP, ha previsto ritiri dal mercato con destinazione beneficenza e richiesto l'aiuto in misura pari al 100% delle spese relative, in applicazione del par. 4 dell'art. 34 del regolamento (UE) n. 1308/2013, è stato accertato che i quantitativi previsti per questa destinazione non superino il 5% del volume della produzione commercializzata nei tre anni precedenti?	
6	Se l'OP ha applicato i paragrafi 3 e/o 4 dell'art. 34 del regolamento (UE) n. 1308/2013, che comportano l'aiuto dell'unione in misura superiore al 50% delle spese è stato verificato che il Fondo di esercizio sia stato determinato tenendo conto della riduzione che ne consegue?	

F. CONTROLLI IN LOCO

		indicare SI , o NO o NP (non pertinente)
1	Sono stati eseguiti controlli in loco?	
2	I controlli in loco sono stati eseguiti presso:	
	a) le strutture dell'OP?	
	b) le strutture dei soci?	

c) le aziende dei soci?

[luogo] / /

Il Responsabile del procedimento

Il Tecnico istruttore

Il Dirigente

Appendice 1c - Tabelle (da redigere in formato Excel) di approvazione degli interventi e delle spese del programma operativo

OP _____

Programma operativo ____/____ annualità _____

Tipo di intervento	Obiettivo	Intervento	Descrizione Tipo di spesa, operazione o investimento	Specifiche, dimensioni, n. unità, Ha, ecc.	esecutivo annuale		Variazione	modifica in corso d'anno		Note
					Richiesto (€)	Approvato (€)		Richiesto (€)	Approvato (€)	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	l	m

RIEPILOGO			ESECUTIVO ANNUALE		MODIFICA IN CORSO D'ANNO	
Tipo di intervento		Obiettivo	Richiesto (€)	Approvato (€)	Richiesto (€)	Approvato (€)
V	Azioni intese ad aumentare la sostenibilità e l'efficienza del trasporto e dello stoccaggio del prodotto	...				
VI	Azioni intese a mitigare i cambiamenti climatici e a adattarsi ai medesimi	...				
VII	Attuazione di regimi di qualità dell'Unione e nazionali	g)				
VIII	Attuazione dei sistemi di tracciabilità e certificazione	g)				
IX	Promozione, comunicazione e commercializzazione	h)				
		i)				
X	Fondi di mutualizzazione	j)				
XI	Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali per la gestione efficace dei volumi	j)				
XII	Ritiro dal mercato ai fini della distribuzione gratuita	j)				
XII	Ritiro dal mercato per altre destinazioni	j)				
XIII	Assicurazione del raccolto e della produzione	j)				
XIV	Servizi di orientamento	j)				
XV	Azioni di comunicazione e sensibilizzazione dei consumatori	j)				
Spese Generali						
TOTALE FONDO DI ESERCIZIO						

Sommar

Obiettivo	Tipo Intervento	Intervento	Descrizione
			Obiettivo a) pianificazione e organizzazione della produzione, adeguamento della produzione alla domanda
a	A		Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali
			Interventi in immobilizzazioni materiali
a	A	1	realizzazione di impianti colturali aventi carattere pluriennale
a	A	1	Spese di espianto di colture arboree ed attività connesse
a	A	1	Spese di impianto e attività connesse per albicocco
a	A	1	Spese di impianto e attività connesse per susino
a	A	1	Spese di impianto e attività connesse per ciliegio
a	A	1	Spese di impianto e attività connesse per actinidia
a	A	1	Spese di impianto e attività connesse per kaki
a	A	1	Spese di impianto e attività connesse per melo
a	A	1	Spese di impianto e attività connesse per pero
a	A	1	Spese di impianto e attività connesse per pesco (comprese nettarine e percoche)
a	A	1	Spese di impianto e attività connesse per melograno
a	A	1	Spese di impianto e attività connesse per fico
a	A	1	Spese di impianto e attività connesse per agrumi
a	A	1	Spese di impianto e attività connesse per pistacchio
a	A	1	Spese di impianto e attività connesse per Uva da tavola
a	A	1	Spese di impianto e attività connesse per Asparago
a	A	1	Spese di impianto e attività connesse per Carciofo
a	A	1	Spese di impianto e attività connesse per Fragola
a	A	1	Spese di impianto e attività connesse per Nocciolo
a	A	1	Spese di impianto e attività connesse per Noce
a	A	1	Spese di impianto e attività connesse altre colture
a	A	1	Spese per acquisto di materiale vegetativo o propagativo altre colture
a	A	1	Spese per materiale vivaistico per Melograno
a	A	1	Spese per materiale vivaistico per Asparago
a	A	1	Spese per materiale vivaistico per Carciofo
a	A	1	Spese per materiale vivaistico Piccoli frutti (Lampone, Mirtillo, Mora, Ribes, Uva spina)
a	A	2	realizzazione di reinnesti o sovrainnesti di frutteti
a	A	3	acquisizione e messa in opera di strutture ed impianti per le produzioni in coltura protetta e relativi materiali di copertura di durata pluriennale
a	A	3	Serre a tunnel e tunnel con peso struttura tra 4 e 5 kg/ m2
a	A	3	Serre a tunnel e tunnel con peso struttura tra 6 e 10 kg/ m2
a	A	3	Serre e serre a tunnel con peso struttura tra 9 e 12 kg/ m2
a	A	3	Serre con peso struttura tra 14 e 16 kg/ m2
a	A	3	Serre con peso struttura > a 16 kg/ m2

Obiettivo	Tiro Int	Intervento			Descrizione
a	A	3	6		Altre serre e serre a tunnel
a	A	3	7		Materiale plastico di copertura per serre a tunnel e tunnel
a	A	3	8		Acquisto e messa in opera di altre strutture per le produzioni in coltura protetta e relativi materiali di copertura di durata pluriennale
a	A	3	9		Leasing di strutture per le produzioni in coltura protetta
a	A	4			Acquisizione di materiali per favorire la destagionalizzazione del periodo di raccolta, quali i teli plastici per l'anticipo o il posticipo della maturazione dell'uva da tavola
a	A	5			Acquisizione e messa in opera di strutture e di impianti per la produzione fuori suolo
a	A	6			Acquisizione di macchine ed attrezzature per la semina/trapianto, raccolta e altre operazioni colturali specifiche per le colture ortofrutticole
a	A	7			Acquisizione di hardware per la gestione della base sociale, delle superfici e per il monitoraggio della produzione e dei conferimenti
a	A	8			Acquisizione e messa in opera di impianti di irrigazione, micro-irrigazione anche con l'utilizzo di ali gocciolanti a utilità ripetuta, fertilizzazione (fertirrigazione) nonché acquisizione di strumentazioni atte a razionalizzare l'uso degli impianti
a	A	8	1		Acquisizione di centraline per il monitoraggio dei dati di campo con sensori per la misurazione dell'umidità del terreno
a	A	9			Acquisizione e messa in opera di impianti, strutture e sistemi di protezione a difesa delle colture, quali antigrandine, antiventto, antipioggia, ombreggianti, antinsetti, antibrina, pali in legno per limoneti su terrazzamenti
a	A	9	1		Antigrandine frutteto classico o a capannina
a	A	9	2		Antigrandine frutteto a reti piane
a	A	9	3		Antigrandine frutteto ad elastici
a	A	9	4		Antigrandine per uva da tavola
a	A	9	5		Antipioggia per ciliegio a capannina
a	A	9	6		Antipioggia per ciliegio a reti piane
a	A	9	7		Antipioggia actinidia a capannina
a	A	9	8		Antipioggia actinidia a tunnel
a	A	9	9		Altri impianti antigrandine
a	A	9	10		Altri impianti antipioggia
a	A	9	11		Reti ombreggianti fino al 40%
a	A	9	12		Reti ombreggianti oltre al 40%
a	A	9	13		Reti frangivento
a	A	9	14		Barriere antilumaca
a	A	9	15		Reti antinsetto per colture orticole
a	A	9	16		Altre strutture di protezione tramite reti e barriere
a	A	9	17		Reti antinsetto per frutteti (impianto monoblocco)
a	A	9	18		Reti antinsetto per frutteti (impianto monofila)
a	A	9	19		Reti antinsetto per frutteti (impianto perimetrale)
a	A	9	20		Impianti antibrina
a	A	9	21		Antigrandine per piccoli frutti
a	A	9	22		Pali in legno per limoneti su terrazzamenti
a	A	10			Acquisizione di materiali per miglioramento in campo della qualità del prodotto, quali i teli riflettenti

Obiettivo	Tipo Intervento	Intervento	Descrizione
a	A	11	Acquisizione di macchinari, attrezzature e apparecchiature per misurare, preservare e migliorare la qualità dei prodotti a partire dalla fase pre-raccolta a quella di immissione sul mercato
a	A	12	Acquisizione di hardware per il monitoraggio della qualità dei prodotti
			Interventi in immobilizzazioni immateriali
a	A	13	Acquisizione di licenze di coltivazione di determinate cultivar
a	A	14	Acquisizione di software per la gestione della base sociale, della rintracciabilità, delle superfici e per il monitoraggio della produzione, dei conferimenti e per il monitoraggio della qualità dei prodotti
a	A	15	Acquisizione di brevetti e licenze concernenti nuove tecnologie di prodotto e di processi produttivi
a	B		Servizi di consulenza e assistenza tecnica
a	B	1	Assistenza tecnica per mantenere ed elevare il livello di qualità dei prodotti
a	B	1 1	Tecnico responsabile del controllo delle produzioni in campo
a	B	1 2	Tecnico responsabile del controllo dei campioni di merce in entrata
a	B	1 3	Tecnico responsabile del controllo dei parametri di conservazione del prodotto
a	B	1 4	Tecnico responsabile del controllo delle linee di lavorazione del prodotto fresco
a	B	1 5	Tecnico responsabile del controllo delle linee di trasformazione delle produzioni
a	B	1 6	Tecnico responsabile del controllo della logistica e qualità della merce in uscita (fresco e trasformato)
a	B	1 7	Tecnico responsabile del controllo qualità o responsabile della gestione sistemi di qualità
a	C		Formazione orientamento e scambio di buone pratiche
a	C	1	Spese associate all'organizzazione o alla partecipazione ad incontri formativi o divulgativi di interesse dell'obiettivo
			Obiettivo b) concentrazione dell'offerta
b	A		Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali
			Interventi in immobilizzazioni materiali
b	A	1	Acquisizione, costruzione o miglioramento di magazzini di condizionamento, stoccaggio, lavorazione e confezionamento
b	A	2	Acquisizione o miglioramento di impianti di condizionamento, stoccaggio, lavorazione e confezionamento, compresa la realizzazione di celle frigorifere
b	A	3	Acquisizione e messa in opera di impianti per il recupero e la sanificazione dell'acqua anche nelle fasi di post-raccolta
b	A	4	Realizzazione o miglioramento di piattaforme logistiche
b	A	5	Realizzazione o miglioramento e/o allestimento punti vendita dell'OP
b	A	6	Acquisizione di terreni non edificati per la costruzione di magazzini di condizionamento, stoccaggio, lavorazione, piattaforme logistiche e punti di vendita dell'OP
b	A	7	Acquisizione di macchine, attrezzature e contenitori per la gestione dei flussi di magazzino
b	A	8	Acquisizione di mezzi per il trasporto interno all'OP
b	A	9	Acquisto di accessori per allestire un mezzo al trasporto frigorifero o in atmosfera controllata
b	A	10	Acquisizione di hardware per il monitoraggio delle fasi di lavorazione e commercializzazione anche ai fini della tracciabilità/rintracciabilità dei prodotti
b	A	11	Acquisizione di hardware finalizzata alla gestione dei flussi di magazzino
			Interventi in immobilizzazioni immateriali
b	A	12	Acquisto di azioni e/o acquisizione di capitale societario finalizzati al conseguimento degli obiettivi del programma operativo
b	A	13	Acquisizione di software per il monitoraggio delle fasi di lavorazione, commercializzazione anche ai fini della tracciabilità/rintracciabilità dei prodotti

Obiettivo	Tipo Intervento	Intervento	Descrizione
b	A	14	Acquisizione di software per la gestione dei flussi di magazzino
b	B		Servizi di consulenza e assistenza tecnica
b	B	1	Servizi di consulenza per operazioni di fusione di OP e creazione di OP e AOP transazionali
b	C		Formazione orientamento e scambio di buone pratiche
b	C	1	Spese associate all'organizzazione di incontri di orientamento (coaching) sul tema di cui all'obiettivo
			Obiettivo c) miglioramento della competitività a medio e lungo termine
c	A		Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali
			Interventi in immobilizzazioni materiali
c	A	1	Acquisizione di hardware per il controllo di gestione e contabilità industriale
c	A	2	Acquisizione di hardware (server, repository, ecc.) per lo sviluppo di sistemi di Business Intelligence, Corporate social responsibility, privacy, cyber security
			Interventi in immobilizzazioni immateriali
c	A	3	Acquisizione di software per il controllo di gestione e contabilità industriale
c	A	4	Acquisizione di software per lo sviluppo di sistemi di Business Intelligence, Corporate social responsibility, privacy, cyber security
c	B		Servizi di consulenza e assistenza tecnica
c	B	1	Servizi di consulenza per l'introduzione di sistemi di certificazione e compliance aziendale (responsabilità sociale o etica, 231, privacy, cyber security) che vadano oltre gli obblighi di legge
c	B	2	Servizi di consulenza per la realizzazione di studi di fattibilità sulla sostenibilità finanziaria degli investimenti
c	B	3	Servizi di consulenza per l'analisi dei sistemi produttivi e commerciali
c	B	4	Consulenza per la implementazione e gestione della Business Intelligence aziendale
c	B	5	Addetto responsabile degli aspetti relativi alla responsabilità ambientale delle OP/AOP e/o filiale
c	C		Formazione orientamento e scambio di buone pratiche
c	C	1	Spese associate all'organizzazione o alla partecipazione ad incontri formativi o divulgativi su tematiche inerenti all'obiettivo
			Obiettivo d) ricerca e sviluppo in materia di metodi di produzione sostenibili
d	A		Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali
			Interventi in immobilizzazioni materiali
d	A	1	Acquisizione della licenza per l'attività di sperimentazione
d	A	2	Spese per l'acquisizione di macchinari finalizzati alla ricerca sperimentale per l'introduzione di imballaggi ecologici
d	A	3	Locazione, utilizzo o messa a disposizione dei terreni per la ricerca realizzata attraverso un atto registrato
d	A	4	Acquisizione delle macchine, attrezzature ed apparecchiature per le attività di ricerca e sviluppo
d	B		Servizi di consulenza e assistenza tecnica
d	B	1	Servizi di consulenza e assistenza tecnica per la progettazione, la realizzazione e il coordinamento, tra i diversi attori del progetto, dell'attività di ricerca e sviluppo
d	B	2	Servizi di consulenza per la realizzazione di ricerche e lo sviluppo di nuove tipologie di specie/varietà e prodotti e mercati
d	B	3	Assistenza Tecnica per le attività di ricerca e sperimentazione: tecnico personale delle OP/AOP e/o filiali
d	C		Formazione orientamento e scambio di buone pratiche
d	C	1	Spese associate all'organizzazione o alla partecipazione ad incontri formativi o divulgativi dei risultati del progetto di ricerca e sperimentazione

Obiettivo	Tipo Intervento	Intervento			Descrizione
d	D				Altre azioni
d	D	1			<i>Spese specifiche per le produzioni sperimentali</i>
d	D	2			<i>Spese per le attività di ricerca e produzione sperimentale dirette all'introduzione di imballaggi primari e secondari</i>
d	D	3			<i>Altre spese specificatamente connesse all'esecuzione del progetto di ricerca ed alla divulgazione dei risultati ottenuti, sostenute dall'istituzione scientifica e/o dalle Op/AOP e filiali di cui all'art. 31 (7) che partecipano, direttamente o indirettamente, sia alla fase esecutiva del progetto di ricerca che alla sua divulgazione</i>
					Obiettivo e) promozione, sviluppo e attuazione di pratiche ambientali
e	A				Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali
					Interventi in immobilizzazioni materiali
e	A	1			<i>Miglioramento degli impianti di irrigazione</i>
e	A	1	1		<i>Sostituzione di impianti irrigui esistenti con impianti più efficienti ed efficaci, del tipo a goccia o simili (ali gocciolanti a utilità ripetuta)</i>
e	A	1	2		<i>Miglioramento di sistemi di irrigazione esistenti nonché acquisizione di strumentazioni atte a razionalizzare l'uso degli impianti</i>
e	A	1	2	1	<i>Introduzione di contatori atti a misurare il consumo di acqua relativo all'investimento oggetto del sostegno</i>
e	A	1	2	2	<i>Acquisizione di centraline per il monitoraggio dei dati di campo con sensori per la misurazione dell'umidità del terreno</i>
e	A	2			<i>Sistemi per il risparmio e il trattamento dell'acqua</i>
e	A	2	1		<i>Realizzazione di impianti e strutture per il recupero delle acque piovane ed il loro stoccaggio</i>
e	A	2	2		<i>Realizzazione di impianti e strutture per il trattamento degli effluenti, la prevenzione della stagnazione dell'acqua, nonché di gestione degli scarichi</i>
e	A	2	3		<i>Realizzazione di impianti e strutture per la separazione delle acque di processo e la riduzione delle acque destinate alla depurazione</i>
e	A	2	4		<i>Realizzazione di impianti e strutture per la depurazione delle acque e sistemi per la limitazione delle sostanze inquinanti le acque</i>
e	A	2	5		<i>Realizzazione di impianti e strutture per il riutilizzo delle acque provenienti dai depuratori o da impianti di raffreddamento o dalle pompe a vuoto</i>
e	A	2	6		<i>Sostituzione, trasformazione, miglioramento di impianti esistenti di cui ai punti precedenti</i>
e	A	2	7		<i>Introduzione di sistemi di deionizzazione DDS per l'irrigazione e la fertirrigazione</i>
e	A	2	8		<i>Acquisizione di strumentazioni in grado di ridurre il volume d'acqua nella preparazione delle miscele fitosanitarie (< 6 hl/ha per singola applicazione nei frutteti)</i>
e	A	3			<i>Introduzione di sistemi per la riduzione delle emissioni gassose e delle polveri</i>
e	A	3	1		<i>Realizzazione di impianti in grado di ridurre le emissioni in atmosfera di CO2 e/o di altri inquinanti dell'aria, nonché la sostituzione o trasformazione di quelli già esistenti</i>
e	A	3	2		<i>Realizzazione di impianti in grado di abbattere le polveri (es: cicloni, filtri, ecc.), nonché la sostituzione o la trasformazione di quelli già esistenti</i>
e	A	4			<i>Miglioramento di sistemi di produzione energetica combinata (co-trigenerazione) nonché la sostituzione e/o trasformazione di quelli già esistenti</i>
e	A	5			<i>Realizzazione di impianti di energia da fonti rinnovabili nonché la sostituzione e/o trasformazione di quelli già esistenti</i>
e	A	6			<i>Realizzazione di impianti aziendali e/o collettivi per la preparazione e/o la distribuzione di miscele di fitofarmaci e fertilizzanti</i>
e	A	7			<i>Realizzazione di impianti aziendali e/o collettivi di lavaggio delle attrezzature utilizzate per la distribuzione dei fitofarmaci e di sistemi di gestione dei relativi reflui</i>
e	A	8			<i>Realizzazione di centri di compostaggio</i>

Obiettivo Tiro Int	Intervento			Descrizione
e	A	8	1	Realizzazione di stazioni di compostaggio conformi alla normativa in materia, per la produzione di compost a partire da residui culturali e/o scarti organici di lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli
e	A	9		Acquisizione di sistemi per l'agricoltura di precisione, di macchine e mezzi tecnici ed altri investimenti che consentono la riduzione dell'impatto ambientale e/o la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici
e	A	9	1	Introduzione di sistemi di supporto alle decisioni (DSS decision support systems)
e	A	9	2	Acquisizione di macchine ed attrezzature tecnologicamente avanzate utilizzabili nell'ambito dell'agricoltura di precisione
e	A	9	3	Introduzione di sistemi di posizionamento globale (GPS) e di sistemi elettronici (elementi intelligenti) su macchinari ed attrezzature
e	A	9	4	Acquisizione di macchinari ad alimentazione elettrica per utilizzo di magazzino (fresco/trasformato) e per trasporto interno all'OP
e	A	9	5	Acquisizione di macchinari per la raccolta, tritatura dei residui di potatura delle coltivazioni arboree evitando la combustione in campo
e	A	10		Investimenti in impianti arborei
e	A	10	1	Messa a dimora di piante arboree con caratteristiche specifiche che le rendono più idonee a resistere agli stress biotici ed abiotici
e	A	10	2	Messa a dimora di piante arboree utili all'incremento del sequestro della CO2
e	A	10	3	Messa a dimora di piante arboree adatte a forme di allevamento capaci di ridurre l'utilizzo di fitofarmaci (impianti con minore volume della chioma)
e	A	10	4	Messa a dimora di piante arboree resistenti per la riduzione dell'utilizzo di fitofarmaci;
e	A	10	5	Messa a dimora di piante arboree in consociazione con l'olivo
e	A	11		Realizzazione di impianti di stoccaggio con tecnologia a risparmio energetico (fresco)
e	A	12		Realizzazione di linee di lavorazione/condizionamento del prodotto con tecnologia a risparmio energetico (fresco)
e	B			Servizi di consulenza e assistenza tecnica
e	B	1		Assistenza tecnica legata allo sviluppo della sostenibilità ambientale della OP/AOP e/o filiale (compresa l'assistenza tecnica agronomica per migliorare o mantenere un elevato livello di protezione dell'ambiente)
e	B	1	1	Servizi di consulenza per l'introduzione della certificazione ambientale
e	B	1	1	1 Assistenza tecnica Produzione integrata (e.D.1.1 - e.D.2.5 - e.D.2.7)
e	B	1	1	2 Assistenza tecnica Produzione biologica (e.D.1.2)
e	B	1	1	3 Assistenza tecnica per l'Applicazione di materiale specifico (e.D.2.1.1 - e.D.2.1.2)
e	B	1	1	4 Assistenza tecnica per la confusione/disorientamento sessuale per il controllo dei fitofagi nei frutteti, nell'uva da tavola e nelle ortive (e.D.2.1.3)
e	B	1	1	5 Assistenza tecnica per l'applicazione di prodotti per lotta biologica (quali feromoni, predatori come insetti, funghi, batteri, virus) e altri prodotti di origine biologica tra cui i biostimolanti (e.D.2.1.4 - e.D.2.1.7)
e	B	1	1	6 Assistenza tecnica per l'Impiego di insetti pronubi in alternativa a prodotti chimici stimolanti la fecondazione (e.D.2.1.5)
e	B	1	1	7 Assistenza tecnica per l'Utilizzo di piante e semi resistenti e di sementi e piantine biologiche (e.D.2.2)
e	B	1	1	8 Assistenza tecnica per la gestione eco-compatibile del suolo (e.D.2.4)
e	B	1	1	9 Assistenza tecnica Difesa integrata volontaria (e.D.2.7.3)
e	B	1	1	10 Assistenza tecnica per gli impegni di cui all'art. 69(1) reg.2115/2021 Impegni ACA (e.D.1.3, e.D.1.4, e.D.2.6)
e	B	1	2	Addetto responsabile degli aspetti relativi alla responsabilità ambientale delle OP/AOP e/o filiale (assistenza tecnica ecc.)
e	B	2		Servizi per la disinfezione biologica dei letti di coltivazione delle fungaie

Obiettivo	Tipo Intervento	Intervento	Descrizione
e	B	3	Servizi di agricoltura di precisione e digitalizzazione dei macchinari, dei terreni e dei processi produttivi
e	B	4	Spese di prima certificazione per l'introduzione di sistemi conformi a standard internazionali che presentino impegni ambientali (p. es. Global GAP-IFA)
e	B	5	Spese per la sottoscrizione ed implementazione di accordi di programma volti al miglioramento dell'ambiente (p. es. gestione rifiuti, miglioramento qualità acque, ecc.)
e	B	6	Spese di Audit esterni per la certificazione (art. 23 (2) del regolamento delegato)
e	C		Formazione orientamento e scambio di buone pratiche
e	C	1	Spese associate all'organizzazione o alla partecipazione ad incontri formativi o divulgativi, e di orientamento (coaching), su tematiche inerenti all'obiettivo
e	D		Altre azioni
e	D	1	Interventi identici agli impegni agro climatico ambientali o ad impegni di agricoltura biologica, previsti dal Reg. UE 2021/2115 nel quadro del piano strategico nazionale della PAC
e	D	1 1	SRA01 ACA1 - Produzione integrata
e	D	1 2	SRA29 - Produzione biologica
e	D	1 3	SRA05 ACA5 - Inerbimento degli interfilari per le coltivazioni arboree
e	D	1 4	SRA11 ACA11 - Infrastrutture verdi
e	D	2	Altri interventi diversi da quelle di cui al punto e.D.1, anche se non legati direttamente o indirettamente ad una particella di terreno
e	D	2 1	Utilizzo di tecniche, prodotti e materiali a ridotto impatto ambientale
e	D	2 1 1	Applicazione di materiale specifico a breve durata e teli biodegradabili per il contenimento delle erbe infestanti e dei patogeni Impiego di teli pacciamanti biodegradabili secondo lo standard UNI EN 17033:2018
e	D	2 1 2	Applicazione di materiale specifico a breve durata e teli biodegradabili secondo lo standard UNI EN 17033:2018 per il contenimento delle erbe infestanti e dei patogeni - Impiego di teli per solarizzazione
e	D	2 1 3	Applicazione di prodotti per la confusione/disorientamento sessuale per il controllo dei fitofagi nei frutteti, nell'uva da tavola e nelle ortive
e	D	2 1 4	Applicazione di prodotti per lotta biologica (quali feromoni, predatori come insetti, funghi, batteri, virus) e altri prodotti di origine biologica compresa la cattura massale e l'utilizzo dei relativi mezzi tecnici
e	D	2 1 5	Impiego di insetti pronubi in alternativa a prodotti chimici stimolanti la fecondazione
e	D	2 1 6	Ripristino manuale dei letti di coltivazione delle fungaie
e	D	2 1 7	Applicazione di prodotti biostimolanti per una gestione maggiormente ecocompatibile delle colture di cui all'allegato 6 capitolo 4.1 e capitolo 3, punto 6 del medesimo allegato del D.Lgs. 29 aprile 2010, n. 75
e	D	2 2	Utilizzo di piante e semi resistenti e di sementi e piantine biologiche
e	D	2 2 1	Messa a dimora di piantine orticole innestate su piede resistente ad avversità biotiche e abiotiche e piantine micropropagate
e	D	2 2 2	Messa a dimora di piantine orticole ottenute da semi, o utilizzo dei semi stessi, caratterizzati da resistenze genetiche specifiche per avversità biotiche e abiotiche
e	D	2 2 3	Messa a dimora di semi o piantine orticole ottenute da produzione biologica
e	D	2 2 4	Acquisto e utilizzo di semi conciatati, inclusi semi con conce biologiche e/o con uso di biostimolanti e piantine conciate
e	D	2 3	Trasporto combinato
e	D	2 3 1	Trasporto combinato gomma /ferrovia
e	D	2 3 2	Trasporto combinato gomma / nave
e	D	2 3 3	Trasporto combinato gomma / elettrico
e	D	2 4	Gestione eco compatibile del suolo

Obiettivo	Tipo Intervento	Intervento			Descrizione
e	D	2	4	1	Sovescio con piante biocide
e	D	2	4	2	Interramento di prodotti ad effetto biocida
e	D	2	4	3	Impiego di ammendanti compostati
e	D	2	4	4	Sostituzione totale o parziale del diserbo chimico con lavorazioni meccaniche o con il diserbo manuale di talune colture orticole ed arboree in pieno campo
e	D	2	4	5	Impiego di ammendanti che provengono da impianti di valorizzazione di economia circolare
e	D	2	5		Produzione integrata ed altri Sistemi di Qualità Nazionale di Produzione Integrata
e	D	2	6		Impegni di cui all'articolo 69 (1) reg. 2115/2021 Impegni ACA
e	D	2	7		Strategia di produzione integrata volontaria
e	D	2	7	1	Impegni del Sistema di certificazione della sostenibilità ortofrutticola (DM MIPAAF 0438987 del 16/09/2021)
e	D	2	7	2	Adozione di disciplinari tecnici di produzione che prevedono un abbattimento dei limiti massimi di residui sui prodotti ortofrutticoli; oltre l'obbligatorietà
e	D	2	7	3	Difesa integrata volontaria con adozione dei disciplinari di produzione integrata regionali
					Obiettivo f) contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi
f	A				Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali
					Interventi in immobilizzazioni materiali
f	A	1			Miglioramento degli impianti di irrigazione
f	A	1	1		Sostituzione di impianti irrigui esistenti con impianti più efficienti ed efficaci, del tipo a goccia o simili (ali gocciolanti a utilità ripetuta)
f	A	1	2		Miglioramento di sistemi di irrigazione esistenti nonché acquisizione di strumentazioni atte a razionalizzare l'uso degli impianti
f	A	1	2	1	Introduzione di contatori atti a misurare il consumo di acqua relativo all'investimento oggetto del sostegno
f	A	1	2	2	Acquisizione di centraline per il monitoraggio dei dati di campo con sensori per la misurazione dell'umidità del terreno
f	A	2			Sistemi per il risparmio e il trattamento dell'acqua
f	A	2	1		Realizzazione di impianti e strutture per il recupero delle acque piovane ed il loro stoccaggio
f	A	2	2		Realizzazione di impianti e strutture per il trattamento degli effluenti, la prevenzione della stagnazione dell'acqua, nonché di gestione degli scarichi
f	A	2	3		Realizzazione di impianti e strutture per la separazione delle acque di processo e la riduzione delle acque destinate alla depurazione
f	A	2	4		Realizzazione di impianti e strutture per la depurazione delle acque e sistemi per la limitazione delle sostanze inquinanti le acque
f	A	2	5		Realizzazione di impianti e strutture per il riutilizzo delle acque provenienti dai depuratori o da impianti di raffreddamento o dalle pompe a vuoto
f	A	2	6		Sostituzione, trasformazione, miglioramento di impianti esistenti di cui ai punti precedenti
f	A	2	7		Introduzione di sistemi di deionizzazione DDS per l'irrigazione e la fertirrigazione
f	A	2	8		Acquisizione di strumentazioni in grado di ridurre il volume d'acqua nella preparazione delle miscele fitosanitarie (< 6 hl/ha per singola applicazione nei frutteti)
f	A	3			Introduzione di sistemi per la riduzione delle emissioni gassose e delle polveri
f	A	3	1		Realizzazione di impianti in grado di ridurre le emissioni in atmosfera di CO2 e/o di altri inquinanti dell'aria, nonché la sostituzione o trasformazione di quelli già esistenti
f	A	3	2		Realizzazione di impianti in grado di abbattere le polveri (es: cicloni, filtri, ecc.), nonché la sostituzione o la trasformazione di quelli già esistenti
f	A	4			Miglioramento di sistemi di produzione energetica combinata (co-trigenerazione) nonché la sostituzione e/o trasformazione di quelli già esistenti

Obiettivo	Tipo Intervento	Intervento	Descrizione
f	A	5	Realizzazione di impianti di energia da fonti rinnovabili nonché la sostituzione e/o trasformazione di quelli già esistenti
f	A	6	Realizzazione di impianti collettivi per la preparazione e/o la distribuzione di miscele di fitofarmaci e fertilizzanti
f	A	7	Realizzazione di impianti collettivi di lavaggio delle attrezzature utilizzate per la distribuzione dei fitofarmaci e di sistemi di gestione dei relativi reflui
f	A	8	Realizzazione di centri di compostaggio
f	A	9	Acquisizione di sistemi per l'agricoltura di precisione, di macchine e mezzi tecnici ed altri investimenti che consentono la riduzione dell'impatto ambientale e/o la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici
f	A	9 1	Introduzione di sistemi di supporto alle decisioni (DSS decision support systems)
f	A	9 2	Acquisizione di macchine ed attrezzature tecnologicamente avanzate utilizzabili nell'ambito dell'agricoltura di precisione
f	A	9 3	Introduzione di sistemi di posizionamento globale (GPS) e di sistemi elettronici (elementi intelligenti) su macchinari ed attrezzature
f	A	9 4	Acquisizione di macchinari ad alimentazione elettrica per utilizzo di magazzino (fresco/trasformato) e per trasporto interno all'OP
f	A	10	Investimenti finalizzati a prevenire o mitigare i danni causati da eventi climatici
f	A	10 1	Strutture di protezione antigrandine
f	A	10 2	Strutture di protezione antigelo
f	A	10 3	Strutture di protezione antibirina
f	A	10 4	Strutture di protezione con pali in legno per pergolati su limoneti su terrazzamenti
f	A	11	Investimenti in impianti arborei
f	A	11 1	Messa a dimora di piante arboree con caratteristiche specifiche che le rendono più idonee a resistere agli stress biotici ed abiotici
f	A	11 2	Messa a dimora di piante arboree in consociazione con l'olivo
f	A	12	Realizzazione di impianti di stoccaggio con tecnologia a risparmio energetico (fresco)
f	A	13	Realizzazione di linee di lavorazione/condizionamento del prodotto con tecnologia a risparmio energetico (fresco)
f	B		Servizi di consulenza e assistenza tecnica
f	B	1	Assistenza tecnica legata allo sviluppo della sostenibilità ambientale della OP/AOP e/o filiale
f	B	1 1	Servizi di consulenza per l'introduzione della certificazione ambientale
f	B	1 1 1	Assistenza tecnica Produzione integrata (f.D.1.1 - f.D.2.5 - f.D.2.7)
f	B	1 1 2	Assistenza tecnica Produzione biologica (f.D.1.2)
f	B	1 1 3	Assistenza tecnica per l'Applicazione di materiale specifico (f.D.2.1.2 - f.D.2.1.3)
f	B	1 1 4	Assistenza tecnica per la confusione/disorientamento sessuale per il controllo dei fitofagi nei frutteti, nell'uva da tavola e nelle ortive (f.D.2.1.4)
f	B	1 1 5	Assistenza tecnica per l'applicazione di prodotti per lotta biologica (quali feromoni, predatori come insetti, funghi, batteri, virus) e altri prodotti di origine biologica tra cui i biostimolanti (f.D.2.1.5 - f.D.2.1.8)
f	B	1 1 6	Assistenza tecnica per l'Impiego di insetti pronubi in alternativa a prodotti chimici stimolanti la fecondazione (f.D.2.1.6)
f	B	1 1 7	Assistenza tecnica per l'Utilizzo di piante e semi resistenti e di sementi e piantine biologiche (f.D.2.2)
f	B	1 1 8	Assistenza tecnica per la gestione eco-compatibile del suolo (f.D.2.4)
f	B	1 1 9	Assistenza tecnica Difesa integrata volontaria (f.D.2.7.3)
f	B	1 1 0	Assistenza tecnica per gli impegni di cui all'art. 69(1) reg.2115/2021 Impegni ACA (f.D.1.3, f.D.1.4, f.D.2.6)

Obiettivo	Tipo Intervento	Intervento			Descrizione
f	B	1	2		Addetto responsabile degli aspetti relativi alla responsabilità ambientale delle OP/AOP e/o filiale
f	B	2			Servizi per la disinfezione biologica dei letti di coltivazione delle fungaie
f	B	3			Servizi di agricoltura di precisione e digitalizzazione dei macchinari, dei terreni e dei processi produttivi
f	B	4			Spese di prima certificazione per l'introduzione di sistemi conformi a standard internazionali che presentino impegni ambientali (p. es. Global GAP-IFA)
f	B	5			Spese per la sottoscrizione di accordi di programma volti al miglioramento dell'ambiente (p. es. gestione rifiuti, miglioramento qualità acque, ecc.)
f	B	6			Spese di Audit esterni per la certificazione (art. 23 (2) regolamento delegato)
f	C				Formazione orientamento e scambio di buone pratiche
f	C	1			Spese associate all'organizzazione o alla partecipazione ad incontri formativi o divulgativi, e di orientamento (coaching), su tematiche inerenti all'obiettivo
f	D				Altre azioni
f	D	1			Interventi identici agli impegni agro climatico ambientali o ad impegni di agricoltura biologica, previsti dal Reg. UE 2021/2115 nel quadro del piano strategico nazionale della PAC
f	D	1	1		SRA01 ACA1 - Produzione integrata
f	D	1	2		SRA29 - Produzione biologica
f	D	1	3		SRA05 ACA5 - Inerbimento degli interfilari per le coltivazioni arboree
f	D	1	4		SRA11 ACA11 - Infrastrutture verdi
f	D	2			Altri interventi diversi da quelle di cui al punto e.D.1, anche se non legati direttamente o indirettamente ad una particella di terreno
f	D	2	1		Utilizzo di tecniche, prodotti e materiali a ridotto impatto ambientale
f	D	2	1	1	Raccolta, tritatura e interrimento dei residui di potatura delle coltivazioni arboree evitando la combustione in campo
f	D	2	1	2	Applicazione di materiale specifico a breve durata e teli biodegradabili per il contenimento delle erbe infestanti e dei patogeni Impiego di teli pacciamanti biodegradabili secondo lo standard UNI EN 17033:2018
f	D	2	1	3	Applicazione di materiale specifico a breve durata e teli biodegradabili secondo lo standard UNI EN 17033:2018 per il contenimento delle erbe infestanti e dei patogeni - Impiego di teli per solarizzazione
f	D	2	1	4	Applicazione di prodotti per la confusione/disorientamento sessuale per il controllo dei fitofagi nei frutteti, nell'uva da tavola e nelle ortive
f	D	2	1	5	Applicazione di prodotti per lotta biologica (quali feromoni, predatori come insetti, funghi, batteri, virus) e altri prodotti di origine biologica compresa la cattura massale e l'utilizzo dei relativi mezzi tecnici
f	D	2	1	6	Impiego di insetti pronubi in alternativa a prodotti chimici stimolanti la fecondazione
f	D	2	1	7	Ripristino manuale dei letti di coltivazione delle fungaie
f	D	2	1	8	Applicazione di prodotti biostimolanti per una gestione maggiormente ecocompatibile delle colture di cui all'allegato 6 capitolo 4.1 e capitolo 3, punto 6 del medesimo allegato del D.Lgs. 29 aprile 2010, n. 75
f	D	2	2		Utilizzo di piante e semi resistenti e di sementi e piantine biologiche
f	D	2	2	1	Messa a dimora di piantine orticole innestate su piede resistente ad avversità biotiche e abiotiche e piantine micropropagate
f	D	2	2	2	Messa a dimora di piantine orticole ottenute da semi, o utilizzo dei semi stessi, caratterizzati da resistenze genetiche specifiche per avversità biotiche e abiotiche
f	D	2	2	3	Messa a dimora di semi o piantine orticole ottenute da produzione biologica
f	D	2	2	4	Acquisto e utilizzo di semi conciatati, inclusi semi con conce biologiche e/o con uso di biostimolanti e piantine conciate
f	D	2	3		Trasporto combinato
f	D	2	3	1	Trasporto combinato gomma / ferrovia

Obiettivo	Tipo Intervento	Intervento			Descrizione
f	D	2	3	2	Trasporto combinato gomma / nave
f	D	2	3	3	Trasporto combinato gomma / elettrico
f	D	2	4		Gestione eco compatibile del suolo
f	D	2	4	1	Sovescio con piante biocide
f	D	2	4	2	Interramento di prodotti ad effetto biocida
f	D	2	4	3	Impiego di ammendanti compostati
f	D	2	4	4	Sostituzione totale o parziale del diserbo chimico con lavorazioni meccaniche o con il diserbo manuale di talune colture orticole in pieno campo
f	D	2	4	5	Impiego di ammendanti che provengono da impianti di valorizzazione di economia circolare
f	D	2	5		Produzione integrata ed altri Sistemi di Qualità Nazionale di Produzione Integrata
f	D	2	6		Impegni di cui all'articolo 69 (1) reg. 2115/2021 Impegni ACA
f	D	2	7		Strategia di produzione integrata volontaria
f	D	2	7	1	Impegni del Sistema di certificazione della sostenibilità ortofrutticola (DM MIPAAF 0438987 del 16/09/2021)
f	D	2	7	2	Adozione di disciplinari tecnici di produzione che prevedono un abbattimento dei limiti massimi di residui sui prodotti ortofrutticoli; oltre l'obbligatorietà
f	D	2	7	3	Difesa integrata volontaria con adozione dei disciplinari di produzione integrata regionali
f	D	2	8		Manutenzione della S.A.U. finalizzata alla conservazione del suolo per mitigare gli effetti delle calamità naturali (ad es.: pulizia della rete scolante, livellamento delle superfici, eliminazione dei potenziali ostacoli al deflusso delle acque, ecc.)"
f	D	2	9		Manutenzione della S.A.U. finalizzata a preservare i terrazzamenti dal rischio di dissesto idrogeologico attraverso il miglioramento e la conservazione dei sistemi di produzione a pergolato dei limoneti
					Obiettivo g) incremento del valore commerciale e della qualità dei prodotti
g	A				Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali
					Interventi in immobilizzazioni materiali
g	A	1			Acquisizione, costruzione o miglioramento di magazzini di lavorazione e trasformazione e confezionamento
g	A	2			Acquisizione o miglioramento di impianti di lavorazione, trasformazione e confezionamento
g	A	3			Realizzazione o miglioramento di piattaforme logistiche
g	A	4			Realizzazione o miglioramento e/o allestimento di punti vendita dell'OP
g	A	5			Acquisizione di terreni non edificati per la costruzione di magazzini di lavorazione e trasformazione;
g	A	6			Acquisto di accessori per allestire un mezzo al trasporto frigorifero o in atmosfera controllata;
g	A	7			Acquisizione di hardware per il monitoraggio delle fasi di commercializzazione, anche ai fini della tracciabilità/rintracciabilità dei prodotti, per le vendite online, per la gestione dei flussi di magazzino
g	A	8			Acquisizione di spazi allestiti, anche con proprie attrezzature, presso le strutture della distribuzione organizzata o del canale Ho.Re.Ca, destinati esclusivamente alla promozione, valorizzazione e vendita dei prodotti dell'OP/AOP
g	A	9			Acquisizione di uffici commerciali anche in altri Paesi UE
g	A	10			Macchinari ed attrezzature per misurare la qualità intrinseca ed organolettica del prodotto prima della commercializzazione
					Interventi in immobilizzazioni immateriali
g	A	11			Acquisto di azioni e/o acquisizione di capitale societario finalizzati al conseguimento degli obiettivi del programma operativo;
g	A	12			Acquisizione di software per il monitoraggio delle fasi di commercializzazione, anche ai fini della tracciabilità/rintracciabilità dei prodotti, per la gestione dei flussi di magazzino, per le vendite online

Obiettivo	Tipo Intervento	Intervento	Descrizione
sg	A	13	Acquisizione di marchi commerciali da parte ed a uso esclusivo dell'OP/AOP e/o della filiale di cui all'art. 31(7) del regolamento delegato
sg	B		Servizi di consulenza e assistenza tecnica
sg	B	1	Assistenza tecnica per il miglioramento delle condizioni di commercializzazione;
sg	B	1 1	Addetto commerciale qualificato della OP/AOP e/o filiale
sg	B	1 2	Tecnico (addetto) di marketing dell'OP/AOP e/o filiale
sg	B	1 3	Addetto dell'OP/AOP e/o filiale alle forme di e-commerce ed a forme innovative di commercializzazione
sg	B	1 4	Addetti commerciali dell'OP/AOP e/o filiale nel quadro di una progettualità comune di sviluppo commerciale di diverse OP
sg	B	6	Servizi di consulenza per la realizzazione di marchi commerciali dell'OP/AOP e della filiale di cui all'art. 31(7) del regolamento delegato;
sg	B	7	Servizi di consulenza per l'introduzione di sistemi certificati di qualità
sg	B	8	Assistenza tecnica per mantenere ed elevare il livello di qualità dei prodotti
sg	C		Formazione orientamento e scambio di buone pratiche
sg	C	1	Spese correlate all'organizzazione o alla partecipazione ad incontri formativi o divulgativi sulle tematiche inerenti all'obiettivo
sg	D		Altre azioni
sg	D	1	Registrazione di marchi commerciali dell'OP/AOP e filiale di cui all'art. 31 (7) del regolamento delegato;
sg	D	2	Spese specifiche per miglioramento della qualità per mezzo dell'innovazione nella tecnica colturale delle piante arboree;
sg	D	2 1	Potatura verde e Diradamento manuale dell'actinidia (kiwi)
sg	D	2 2	Potatura verde e Diradamento manuale tardivo dell'albicocco
sg	D	2 3	Diradamento manuale del pero
sg	D	2 4	Potatura verde e Diradamento manuale del melo
sg	D	2 5	Potatura verde e Diradamento manuale del susino
sg	D	2 6	Potatura verde e Diradamento grappoli uva da tavola
sg	D	2 7	Altre spese specifiche autorizzate dalla Regione / Provincia per miglioramento della qualità per mezzo dell'innovazione nella tecnica colturale delle piante arboree
sg	D	2 8	Potatura verde pesche, nettarine e percoche
sg	D	2 9	Potatura verde del ciliegio negli impianti fitti
sg	D	2 10	Potatura verde degli agrumi
sg	D	2 11	Potatura verde del kaki
sg	D	2 12	Potatura straordinaria del castagno
sg	D	2 13	Potatura di riequilibrio vegetativo del nocciolo
sg	D	2 14	Scozzolatura del Fico d'India
sg	D	2 15	Incisione anulare per la vite da uva da tavola
sg	D	2 16	Diradamento e potatura verde del fico d'India
sg	D	2 17	Piegatura e legatura dei succhioni nel limone allevato con pergolato
sg	D	2 18	Potatura verde del mandorlo
sg	D	3	Spese specifiche per miglioramento della qualità per mezzo dell'innovazione nella tecnica colturale delle piante ortive;
sg	D	3 1	Imbianchimento di talune colture orticole

Obiettivo	Tipo Intervento	Intervento	Descrizione
g	D	3 2	Tecniche colturali migliorative su ortive in coltura protetta (tunnel o serra) – pomodoro
g	D	3 3	Tecniche colturali migliorative su ortive in coltura protetta (tunnel o serra) – peperone
g	D	3 4	Tecniche colturali migliorative su ortive in coltura protetta (tunnel o serra) – melanzana
g	D	3 5	Tecniche colturali migliorative su ortive in coltura protetta (tunnel o serra) - melone, anguria, cetriolo
g	D	3 6	Tecniche colturali migliorative su ortive in coltura protetta (tunnel o serra) – zucchino
g	D	3 7	Tecniche colturali migliorative su ortive in coltura protetta (tunnel o serra) – fragola
g	D	4	Spese specifiche per miglioramento della qualità per mezzo dell'innovazione nella tecnica di trattamento dei prodotti;
g	D	4 1	Spugnatura del fittone – radicchio
g	D	4 2	Spugnatura del fittone – insalate
g	D	4 3	Spugnatura del fittone – finocchio
g	D	4 4	Doppia raccolta castagne
g	D	4 5	Doppia raccolta nocciole
g	D	4 6	Arrossamento in melaio della mela annurca
g	D	5	Spese specifiche per il controllo del rispetto delle norme di cui al titolo II del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, della normativa fitosanitaria e dei tenori massimi di residui;
g	D	6	Spese di prima certificazione per l'introduzione di sistemi di qualità, standard commerciali compresi
g	E		Attuazione dei regimi di qualità dell'Unione e nazionali
g	F		Attuazione di sistemi di tracciabilità e certificazione in particolare per quanto riguarda il controllo della qualità dei prodotti venduti ai consumatori finali
			Obiettivo h) promozione e commercializzazione dei prodotti
h	A		Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali
			Interventi in immobilizzazioni immateriali
h	A	1	Realizzazione di applicazioni web e siti web della OP, AOP e/o della filiale di cui all'art. 31 (7) del regolamento delegato;
h	B		Servizi di consulenza e assistenza tecnica
h	B	1	Servizi di consulenza per la progettazione e la realizzazione di campagne promozionali e di comunicazione
h	B	2	Servizi di consulenza per la progettazione e la realizzazione di spazi fieristici, eventi ed iniziative di promozione e di comunicazione
h	B	3	Servizi di consulenza per la progettazione e realizzazione di applicazioni web e di siti web dell'OP
h	B	4	Consulenza per lo sviluppo del canale GDO e di canali alternativi
h	G		Promozione, comunicazione e commercializzazione
h	G	1	Utilizzo di spazi per campagne promozionali e di comunicazione riguardanti i marchi di fabbrica/commercio/di qualità di OP/AOP e filiali di cui all'art. 31 (7) del regolamento delegato
h	G	2	Locazione ed allestimento degli spazi per la partecipazione a fiere ed eventi o per iniziative di promozione e comunicazione;
h	G	3	Sponsorizzazioni di eventi utili a promuovere la commercializzazione ed il consumo di prodotti ortofrutticoli ed il marchio delle OP partecipanti all'iniziativa (comprese le sponsorizzazioni di attività sportive)
h	G	4	Realizzazione di materiale comunicativo e promozionale
h	G	5	Organizzazione di attività di "incoming"
			Obiettivo i) incremento del consumo dei prodotti del settore ortofrutticolo
i	A		Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali

Obiettivo Tipo Intervento	Intervento	Descrizione
i A 1		Realizzazione di applicazioni web e siti web della OP, AOP e/o della filiale di cui all'art. 31 (7) del regolamento delegato;
i B		Servizi di consulenza e assistenza tecnica
i B 1		Servizi di consulenza per la progettazione e la realizzazione di campagne promozionali e di comunicazione
i B 2		Servizi di consulenza per la progettazione e la realizzazione di spazi fieristici, eventi ed iniziative di promozione e di comunicazione
i B 3		Servizi di consulenza per la progettazione e realizzazione di applicazioni web e di siti web dell'OP
i G		Promozione, comunicazione e commercializzazione
i G 1		Utilizzo di spazi per campagne promozionali e di comunicazione riguardanti i marchi di fabbrica/commercio/di qualità di OP/AOP e filiali di cui all'art. 31 (7) del regolamento delegato
i G 2		Locazione ed allestimento degli spazi per la partecipazione a fiere ed eventi o per iniziative di promozione e comunicazione;
i G 3		Sponsorizzazioni di eventi utili a promuovere la commercializzazione ed il consumo di prodotti ortofrutticoli ed il marchio delle OP partecipanti all'iniziativa (comprese le sponsorizzazioni di attività sportive)
i G 4		Realizzazione di materiale comunicativo e promozionale
i G 5		Realizzazione di campagne promozionali e di comunicazione
I G 6		Realizzazione di spazi fieristici, eventi ed iniziative di promozione e di comunicazione
		Obiettivo j) prevenzioni delle crisi e gestione dei rischi
j A		Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali che rendano più efficace la gestione dei volumi immessi sul mercato, anche per il magazzinaggio collettivo
j A 1		Locazione di strutture per il magazzinaggio dei prodotti
j A 2		Noleggio/locazione di celle di frigoconservazione
j H		Creazione, costituzione e ricostituzione di fondi di mutualizzazione: sostegno per le spese amministrative, di costituzione finanziamento e rifinanziamento dei fondi di mutualizzazione
j I		Reimpianto dei frutteti a seguito di un obbligo di estirpazione
j I 1		Spese di impianto e attività connesse (con esclusione dell'espianto) per colture frutticole
j I 1 1		Spese di impianto e attività connesse per albicocco
j I 1 2		Spese di impianto e attività connesse per susino
j I 1 3		Spese di impianto e attività connesse per ciliegio
j I 1 4		Spese di impianto e attività connesse per actinidia
j I 1 5		Spese di impianto e attività connesse per kaki
j I 1 6		Spese di impianto e attività connesse per melo
j I 1 7		Spese di impianto e attività connesse per pero
j I 1 8		Spese di impianto e attività connesse per pesco (comprese nettarine e percoche)
j I 1 9		Spese di impianto e attività connesse per , melograno
j I 1 10		Spese di impianto e attività connesse per fico
j I 1 11		Spese di impianto e attività connesse per agrumi
j I 1 12		Spese di impianto e attività connesse per pistacchio
j I 1 13		Spese di impianto e attività connesse per Uva da tavola
j I 1 14		Spese di impianto e attività connesse per Nocciolo
j I 1 15		Spese di impianto e attività connesse per Noce

Obiettivo	Tiro Int	Intervento			Descrizione
j	I	1	16		Spese di impianto e attività connesse altre colture
j	I	2			Spese per acquisto di materiale vegetativo o propagativo
j	J				Ritiro dal mercato ai fini della distribuzione gratuita o per altre destinazioni, inclusa, se necessario, la trasformazione volta ad agevolare tale ritiro
j	J	1			Distribuzione gratuita a opere di beneficenza o enti caritativi
j	J	2			Distribuzione gratuita a opere di beneficenza o enti caritativi previa trasformazione del prodotto
j	J	3			Realizzazione di biomasse ai fini energetici
j	J	4			Alimentazione animale
j	J	5			Trasformazione industriale no food, compresa la distillazione in alcool
j	J	6			Biodegradazione o compostaggio
j	K				Raccolta verde (su autorizzazione del Ministero)
j	L				Mancata raccolta (su autorizzazione del Ministero)
j	M				Assicurazione del raccolto e della produzione; polizze assicurative per le perdite commerciali delle OP, polizze mono e multirischio
j	N				Fornitura di servizi di orientamento ad altre organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori anche transnazionali, ai gruppi di produttori, ai produttori
j	O				Attuazione e gestione di requisiti sanitari e fitosanitari di paesi terzi
j	P				Azioni di comunicazione volte a sensibilizzare e informare i consumatori
					Obiettivo k) miglioramento delle condizioni di impiego e garanzia della conformità agli obblighi dei datori di lavoro nonché alle prescrizioni in materia di salute e sicurezza
k	A				Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali
					Interventi in immobilizzazioni materiali
k	A	1			Realizzazione e/o acquisizione di investimenti materiali finalizzati al raggiungimento di questo obiettivo in conformità alle direttive 89/391/EEC, 2009/104/EC e (EU) 2019/1152
k	A	1	1		Acquisizione di esoscheletri per la riduzione del sovraccarico biomeccanico da lavoro
					Interventi in immobilizzazioni immateriali
k	A	2			Realizzazione e/o acquisizione di investimenti immateriali finalizzati al raggiungimento di questo obiettivo in conformità alle direttive 89/391/EEC, 2009/104/EC e (EU) 2019/1152
k	B				Servizi di consulenza e assistenza tecnica
k	B	1			Servizi di consulenza sulle tematiche inerenti all'obiettivo
k	C				Formazione e scambio di buone pratiche
k	C	1			Spese correlate all'organizzazione o alla partecipazione ad incontri formativi o divulgativi sulle tematiche inerenti all'obiettivo

Appendice 2a – tab 1

REGIONE

DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA PRODUZIONE ORTOFRUTTICOLA REGIONALE – (valori espressi in €)

Prodotti	2----	2----	2----
1) Ortaggi * (COD. 04100)			
2) Agrumi * (COD. 06200)			
3) Frutta* (COD. 06100 + COD. 06300)			
6) Uva da tavola**			
TOTALE			

* dati EUROSTAT

** dati ISTAT. Il database di EUROSTAT non contiene la voce “uva da tavola” a livello regionale.

Appendice 2a – tab 2

REGIONE

VPC REALIZZATO DA OP RICONOSCIUTE NELLA REGIONE (valori espressi in Euro)

Cod. OP	Denominazione	200--		200--		200--	
		VPC Totale 2....	VPC fuori Regione	VPC Totale	VPC fuori Regione	VPC Totale	VPC fuori Regione
IT---							
TOTALI		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		VPC Regione	€ -	VPC Regione	€ -	VPC Regione	€ -

VPC REALIZZATO NELLA REGIONE DA OP RICONOSCIUTE DA ALTRE REGIONI (valori espressi in Euro)

REGIONE		VPC 20--		VPC 20--		VPC 20--
---------	--	----------	--	----------	--	----------

ABRUZZO						
BASILICATA						
CALABRIA						
CAMPANIA						
EMILIA ROMAG.						
FRIULI V.G.						
LAZIO						
LIGURIA						
LOMBARDIA						

MARCHE						
MOLISE						
P.A. TRENTO						
P.A. BOLZANO						
PIEMONTE						
PUGLIA						
SARDEGNA						
SICILIA						
TOSCANA						
UMBRIA						
VALLE D'AOSTA						
VENETO						
TOTALE		€ -		€ -		€ -

totale VPC da conteggiare	€ -	€ -	€ -
--------------------------------------	--------	--------	--------

Appendice 2b – tab 1

APPLICAZIONE ART. 53 DEL REGOLAMENTO (UE) 2021/2115 - AIUTI RICHIESTI PER LA PRODUZIONE OTTENUTA IN REGIONI CON LIVELLO DI ORGANIZZAZIONE INFERIORE AL 20%, DA OP RICONOSCIUTE NELLE REGIONI MEDESIME.

Regione ..

a			b			c			d	e	f
OP che hanno presentato l'annualità del programma operativo per il 2--- ed eventuale AOP per il tramite della quale programma è stato presentato			VPC utilizzato per la determinazione del fondo di esercizio 2--- (000 di euro)			Importo del fondo di esercizio approvato per il 2--- (000 di euro)			Contributo finanziario comunitari o previsto sulla quota regionale del Fondo di esercizio (000 di euro)	contributo finanziario dei soci previsto sulla quota regionale del Fondo di esercizio (000 di euro)	aiuto finanziari o nazionale massimo (e x 0,80) (000 di euro)
CO D. IT	NOME	COD. AOP	totale	di cui nella Regione	in altre Regioni	totale	di cui imputato alla Regione (000 di euro)	di cui imputato ad altre Regioni (000 di euro)			
IT--											

Appendice 2b – tab 2

APPLICAZIONE ART. 53 DEL REGOLAMENTO (UE) 2021/2115- AIUTI RICHIESTI PER LA PRODUZIONE OTTENUTA IN REGIONI CON LIVELLO DI ORGANIZZAZIONE INFERIORE AL 20%, DA OP RICONOSCIUTE IN ALTRE REGIONI.

Regione

a			b			c		d	e	f
OP che hanno presentato l'annualità del programma operativo per il 2--- ed eventuale AOP per il tramite della quale programma è stato presentato			VPC utilizzato per la determinazione del fondo di esercizio 2--- (000 di euro)			Importo del fondo di esercizio (F.E.) approvato per il 2--- (000 di euro)		Contributo finanziario o comunitario previsto sulla quota del F.E. delle regioni < 20%	contributo finanziario dei soci previsto sulla quota del F.E. delle regioni < 20%	aiuto finanziario nazionale massimo (e x 0,80) (000 di euro)
COD. IT	NOME	COD AOP	totale	di cui in Regioni con indice di organizzazione inferiore al 20%		totale	di cui in Regioni con indice di organizzazione inferiore al 20%			

				Regio ne	importo		Region e	importo	(000 di euro)		
IT--											



*Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità
alimentare e delle foreste*

**REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIBILITA' DEGLI
INTERVENTI NEI PROGRAMMI OPERATIVI 2023-2027 PREVISTI
DALL'INTERVENTO SETTORIALE "ORTOFRUTTICOLI" DEL PIANO
STRATEGICO DELLA PAC (PSP)**

ALLEGATO N. II

INDICE

INDICE	2
I. CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	3
SEZIONE 1	3
II. INFORMAZIONI GENERALI CONCERNENTI I TIPI DI INTERVENTO FINALIZZATI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 46 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2021/2115	3
III. INFORMAZIONI SPECIFICHE CONCERNENTI I TIPI DI INTERVENTO FINALIZZATI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 46 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2021/2115	5
IV. ATTIVITÀ DI FORMAZIONE, COMPRESO L'ORIENTAMENTO E LO SCAMBIO DI BUONE PRATICHE	6
V. COSTI AMMINISTRATIVI, COSTI DI PERSONALE E SPESE GENERALI	7
SEZIONE 2	9
VI. CONDIZIONI SPECIFICHE DI AMMISSIBILITÀ RIFERITI AGLI INVESTIMENTI DI CUI AGLI OBIETTIVI PREVISTI ALL'ARTICOLO 46 DEL REGOLAMENTO (UE) 2021/2115	9
Obiettivo a) pianificazione e organizzazione della produzione,	9
Obiettivo b) concentrazione dell'offerta	15
Obiettivo c) miglioramento della competitività a medio e lungo termine	18
Obiettivo d) ricerca e sviluppo in materia di metodi di produzione sostenibili	20
Obiettivo e) promozione, sviluppo e attuazione di pratiche ambientali	23
Obiettivo f) contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi	33
Obiettivo g) incremento del valore commerciale e della qualità dei prodotti	39
Obiettivo h) promozione e commercializzazione dei prodotti	43
Obiettivo i) incremento del consumo dei prodotti del settore ortofrutticolo	44
Obiettivo j) prevenzioni delle crisi e gestione dei rischi	45
Obiettivo k) miglioramento delle condizioni di impiego e garanzia della conformità agli obblighi dei datori di lavoro nonché alle prescrizioni in materia di salute e sicurezza	48

PREMESSA

Con riferimento alle regole comunitarie stabilite per le OP che possono essere applicate, *mutatis mutandis*, alle AOP, il termine OP è usato anche per indicare le AOP, salvo diversa indicazione.

Le definizioni di cui all'art. 1 del decreto sono di riferimento anche per il presente allegato.

I. Contesto normativo di riferimento

La Commissione con il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento e del Consiglio ha emanato norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) mentre con il regolamento delegato (UE) 2022/126, modificato e rettificato dal regolamento delegato (UE) 2023/330, ha integrato il suddetto regolamento con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027, nonché per le norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) in materia di condizionalità.

SEZIONE 1

II. Informazioni generali concernenti i tipi di intervento finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 46 del Regolamento (UE) n. 2021/2115

In via generale tutte le azioni, gli interventi, gli investimenti e più in generale i tipi di spesa che possono concorrere alle finalità perseguite dalle organizzazioni di produttori e quindi allo sviluppo dell'intero comparto ortofrutticolo nazionale, sono potenzialmente ammissibili nei programmi operativi e quindi al sostegno finanziario dell'Unione.

Ciò premesso, sono in ogni caso esclusi:

- a) interventi le cui spese sono espressamente indicate come non ammissibili dall'allegato II parte I del regolamento delegato (UE) 2022/126;
- b) eventuali altri interventi che i regolamenti dell'Unione o le normative nazionali e regionali giudicano non sovvenzionabili in via generale o limitatamente a determinate aree;
- c) interventi supportati anche da altri regimi di aiuto, qualora non sia certa la possibilità di escludere, prima del pagamento, l'erogazione di un doppio finanziamento;
- d) interventi che concorrono al sostegno di produzioni strutturalmente eccedentarie;
- e) interventi che concorrono al sostegno di specie o cultivar ritenute non più competitive;
- f) interventi ritenuti non verificabili e controllabili. Se un intervento ammesso nel programma operativo approvato si rileva successivamente non verificabile o controllabile, l'Amministrazione competente ne impone l'adeguamento o la cancellazione con la possibilità di sostituzione con altra azione.

Infine è requisito necessario la possibilità di rendicontare la spesa con documenti certi. Laddove il sostegno è concesso sulla base di tassi forfettari standard o tabelle di costi unitari il calcolo

dell'importo ammissibile deve essere fatto o approvato da un organismo qualificato indipendente, prima dell'approvazione della spesa.

Ogni programma operativo deve:

- avere una durata minimo di 3 anni e massimo di 7 anni;
- prevedere obbligatoriamente gli obiettivi settoriali di cui all'articolo 46, lettere b), e) ed f) (concentrazione offerta, ambiente e clima), ai quali si aggiunge l'obiettivo di cui alla lettera d) (ricerca e sviluppo);
- rispettare i seguenti vincoli:
 - almeno il 15% della spesa prevista riguarda gli interventi connessi agli obiettivi di cui all'articolo 46, lettere e) e f);
 - prevedere almeno tre azioni connesse agli obiettivi di cui all'articolo 46, lettere e) e f);
 - in presenza di azioni ambientali che prevedono che una superficie minima venga mantenuta per un certo periodo minimo, si precisa che detta superficie è quella rinveniente dalla rendicontazione del primo anno di impegno, ovvero quella ammessa. Si evidenzia che, di anno in anno la superficie minima può derivare da parcelle, produttori e colture diverse, purché riconducibili agli impegni da assumere per i corrispondenti interventi;
 - qualora almeno l'80% dei produttori aderenti a un'organizzazione di produttori siano soggetti a uno o più impegni agro-climatico-ambientali o in materia di agricoltura biologica identici, ciascuno di tali impegni è considerato come una delle tre azioni minime di cui al precedente trattino;

per "azione" deve intendersi uno dei tipi di spesa sottesi dall'intervento.

- Almeno il 2% della spesa prevista riguarda "l'intervento" connesso all'obiettivo di cui all'articolo 46, lettera d) e deve essere attuata dall'Organizzazione nell'ambito del Programma operativo poliennale;
- gli "interventi" nell'ambito dei "tipi di interventi" di cui all'articolo 47, paragrafo 2, lettere f), g) e h), non superano un terzo dell'importo totale delle spese nell'ambito dei programmi operativi annuali.

Gli obiettivi indicati con le lettere g), h), i) e k) dell'articolo 46 del regolamento (UE) 2021/2115 interessano i prodotti freschi e trasformati, mentre quelli elencati nelle restanti lettere riguardano esclusivamente i prodotti freschi.

Con riferimento alle spese correlate agli obiettivi diversi dall'obiettivo j) dell'art. 46 del Reg. UE 2115/2021 (prevenzione delle crisi e gestione dei rischi), queste non devono superare per singolo obiettivo il 70% del fondo di esercizio approvato. Le Regioni possono definire ulteriori condizioni di equilibrio per rispondere a specifiche esigenze di politica regionale. In tal caso ne danno motivata comunicazione al Ministero.

I tipi di intervento e gli interventi devono avere le seguenti caratteristiche:

- 1) aderenza alle effettive esigenze di sviluppo dei "poli o areali produttivi" nazionali e regionali;
- 2) equilibrio economico-finanziario in una prospettiva di medio periodo;
- 3) tendenza ad acquisire parte del valore aggiunto disperso lungo la filiera, spostando il baricentro delle azioni dalla fase di produzione primaria (azienda agricola) alla fase organizzativa e commerciale;
- 4) capacità di incremento del livello associativo (numero di soci aderenti, aumento della dimensione economico-organizzativa mediante aggregazioni, fusioni, rapporti di integrazione);

- 5) tendenza a dotare le OP di proprie strutture di lavorazione e commercializzazione; è previsto il ricorso alla locazione purché ne sia dimostrata la convenienza sotto il profilo economico;
- 6) tendenza a dotare le OP di proprio personale per gestire direttamente le fasi della programmazione, dell'assistenza tecnica e della commercializzazione, nonché per coordinare l'attività di eventuale personale non dipendente dell'OP.

Gi interventi attraverso cui si realizzano le spese e alle quali le Regioni e Province autonome devono fare riferimento sono definiti nel presente documento e dettagliate in specifiche disposizioni ministeriali. I programmi operativi devono essere progettati secondo criteri di modulabilità e complementarità per raggiungere gli obiettivi richiesti.

Per esprimere pienamente la loro efficacia e offrire una risposta soddisfacente ad alcune delle priorità del settore, gli interventi che richiedono una massa critica di operazioni dovrebbero essere attivati con il coinvolgimento coordinato di più OP, in particolare di quelle di piccole e medie dimensioni. Attori di tale coinvolgimento dovrebbero essere le AOP, in particolare quelle di valenza interregionale, ma soprattutto nazionale per quelle azioni di sistema (apertura di nuovi mercati, gestione delle crisi, promozione generica, ecc..) i cui benefici ricadono sul settore nel suo complesso. Anche le filiali potrebbero svolgere un ruolo in tal senso.

Le Regioni e le Province autonome nella valutazione dei programmi operativi:

- potranno indicare eventuali propri criteri specifici nella ripartizione delle risorse, coerenti con il piano strategico nazionale;
- dovranno attenersi alle disposizioni sulla complementarità e coerenza dei tipi di interventi e degli interventi settoriali del piano strategico nazionale con altri regimi di aiuto, per definire le procedure atte a distinguere e a tenere separate le gestioni e i beneficiari delle misure e degli interventi eventualmente sovrapponibili con altri interventi sovvenzionabili dai fondi nazionali e dell'Unione europea.

III. Informazioni specifiche concernenti i tipi di intervento finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 46 del Regolamento (UE) n. 2021/2115

Gli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali, inclusi nei piani strategici della PAC, sono ammissibili nel rispetto delle condizioni stabilite all'art. 11 del regolamento delegato.

Gli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali si realizzano attraverso l'acquisizione di capitale che si esplicita nell'acquisto (o nelle altre forme di acquisizione) o nella realizzazione in loco degli investimenti. Con il termine "acquisizione", infatti, si intendono ammissibili anche altre forme di acquisizione di beni quali: contratti di leasing finanziario o di locazione e/o noleggio (compreso leasing operativo) alle condizioni sotto indicate.

Le immobilizzazioni materiali, quali impianti per il condizionamento, la lavorazione, lo stoccaggio, il confezionamento e la conservazione dei prodotti, sono realizzabili presso l'azienda e/o i locali dell'organizzazione di produttori, dell'associazione di organizzazioni di produttori o dei loro soci produttori o di una filiale, o di un soggetto facente parte di una catena di filiali ai sensi dell'articolo 31 (7) del regolamento delegato oppure, da cooperativa o altre persone giuridiche aderenti a un'organizzazione di produttori che esercitano un'efficace concentrazione e valorizzazione del prodotto e se gli investimenti possono essere messi a disposizione anche di altri produttori.

La locazione o il noleggio, quale forma di acquisizione alternativa all'acquisto o alla costruzione, sono ammessi se la convenienza economica è attestata da perizia asseverata di un tecnico iscritto ad un ordine professionale.

I contratti di leasing devono comportare una clausola di riacquisto e l'importo massimo della spesa ammissibile non deve superare il valore netto di mercato del bene concesso in locazione finanziaria. Il contributo è calcolato al netto delle spese connesse al contratto (tasse, margine del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.)

Al fine di evitare effetti meramente speculativi e garantire la destinazione d'uso e la non alienabilità dei beni finanziati, non sono ammissibili i contratti di sub-locazione immobiliare e/o finanziaria ancorché autorizzati dal concedente proprietario, di sub-fornitura e di sub-committenza.

Non sono altresì ammissibili le spese di noleggio, di locazione di strutture e/o di attrezzature i cui concedenti risultano essere componenti degli organi sociali dell'organizzazione, eccetto l'assemblea, o società a quest'ultimi riconducibili.

Si evidenzia infine che a termini dell'articolo 11 (1) lett. b) del regolamento delegato tutte le immobilizzazioni materiali e immateriali acquisite nell'ambito degli interventi definiti a livello di singolo obiettivo devono restare di proprietà e in possesso del beneficiario fino al termine del periodo di ammortamento fiscale o per un periodo di almeno cinque anni tenuto conto della natura delle immobilizzazioni, fatta salva la loro sostituzione in conformità al paragrafo 7 del richiamato articolo.

Il sostenimento dei costi di acquisizione è dimostrato attraverso l'emissione di fatture intestate alla OP/AOP o alla filiale di cui all'articolo 31 (7) del regolamento delegato (UE) 2022/126 oppure a uno o più dei loro soci produttori o produttori aderenti a persone giuridiche associate alla OP.

Altre condizioni specifiche di ammissibilità degli interventi sono stabilite all'interno delle successive schede per obiettivo o potranno essere definite con separate disposizioni, attuative del presente documento.

IV. Attività di formazione, compreso l'orientamento e lo scambio di buone pratiche

L'attività di formazione, compreso l'orientamento e lo scambio di buone pratiche, ha l'obiettivo di promuovere il coinvolgimento della base associativa e non, in incontri finalizzati alla formazione, trasferimento e condivisione di informazioni e buone pratiche su tematiche inerenti il ruolo delle OP e loro attività istituzionale nonché sui benefici del programma operativo, anche legati a favorire il ricorso all'assistenza tecnica. Altresì appare fondamentale intervenire in attività di formazione, con l'obiettivo di far acquisire o completare le competenze di figure professionali interne all'organizzazione, in ambiti operativi affini alla attività svolte dalla OP e agli obiettivi del programma operativo.

Al fine di perseguire le finalità degli interventi legati all'obiettivo, è opportuno e necessario che il perseguimento degli obiettivi facenti capo alle OP/AOP e filiali comporti una conoscenza adeguata:

- dei nuovi strumenti normativi facenti seguito alla disciplina dell'intervento settoriale ortofrutticolo;
- del complesso sistema economico-finanziario che caratterizza il settore ortofrutticolo;
- tra gli altri, dei nuovi impegni derivanti dalla necessità di soddisfare le condizioni agro-climatico-ambientali introdotte dal regolamento (UE) 2021/2115 e il perseguimento degli

obiettivi in materia di miglioramento delle condizioni di impiego e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

- delle procedure di gestione dei programmi operativi.

Nella realizzazione delle attività le OP/AOP:

- possono delegare, in toto o in parte, l'attività formativa ad Enti ed Istituti specializzati, previa definizione degli obiettivi e dei risultati;
- utilizzano personale docente di comprovata capacità professionale;
- possono progettare attività formative in compartecipazione con altre OP/AOP, al fine di una ottimizzazione dei costi sia di docenza sia di logistica.

La parte descrittiva dell'attività di formazione, compreso l'orientamento e lo scambio di buone pratiche, viene riportata nei diversi obiettivi di cui all'articolo 46 del Regolamento n. 2021/2115.

L'attività di orientamento non può essere esternalizzata.

V. Costi amministrativi, costi di personale e spese generali

Per l'ammissibilità dei costi di personale, amministrativi e delle spese generali si fa riferimento a quanto previsto dall'articolo 23 del regolamento delegato (UE) 2022/126.

I costi di personale sostenuti dal beneficiario, dalle filiali ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 7, oppure, da una cooperativa aderente a un'organizzazione di produttori, sono ammissibili al sostegno se sostenuti in relazione alla preparazione, all'attuazione o al monitoraggio di uno specifico intervento finanziato.

Per gli interventi "promozione, comunicazione" e "azioni di comunicazione" di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera f), e paragrafo 2, lettera l), del regolamento (UE) 2021/2115 le spese versate per i costi amministrativi e di personale direttamente sostenuti dai beneficiari non superano il 50 % del costo complessivo dell'intervento. Tale limite tuttavia non si applica per le azioni e le attività di commercializzazione.

I costi amministrativi sostenuti dal beneficiario, dalle filiali ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 7 oppure, da una cooperativa aderente a un'organizzazione di produttori, sono ritenuti ammissibili al sostegno se sostenuti in relazione alla preparazione, all'attuazione o al monitoraggio di uno specifico intervento finanziato e se non superano il 4 % dei costi ammissibili totali dell'intervento attuato. I costi ammissibili di cui si tratta non includono le spese generali legate alla gestione del fondo operativo di cui si dirà di seguito.

I costi amministrativi sono ammissibili se il loro sostenimento e il conseguente pagamento è adeguatamente documentato nel rispetto delle condizioni stabilite all'allegato I.

I documenti contabili (fatture e/o altra documentazione equivalente, RiBa, ecc.) sono presentati, se richiesti, al solo scopo di dimostrare il sostenimento della spesa e la sua univoca relazione con lo specifico intervento finanziato. Le relative spese sostenute a copertura di detti costi devono essere documentate entro il 31 dicembre di ogni anno e pagate entro il 15 febbraio dell'anno successivo.

Tra i costi amministrativi ammissibili si possono annoverare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- le spese di progettazione per la realizzazione di taluni interventi riconducibili alle immobilizzazioni materiali, e

- i costi sostenuti per gli audit esterni purché quest'ultimi siano effettuati da organismi esterni terzi e indipendenti. Si precisa che le spese di audit sono considerate ammissibili quando sono effettuate da società accreditate. I costi possono riguardare sia le revisioni esterne relative a standard pubblici che a standard privati (ad esempio TESCO, Global Gap, ecc.).

Non rientrano tra i costi amministrativi e non sono ammissibili i tipi di spesa elencati all'allegato II parte I del regolamento delegato. Sono escluse tra le altre, pertanto, ai sensi dell'allegato II del regolamento delegato, le spese generali di produzione, le spese di funzionamento e le spese di esercizio ancorché connesse ad uno specifico intervento finanziato.

I costi amministrativi e di personale (spese generali) legati alla gestione del fondo operativo, o per la preparazione, l'attuazione e il monitoraggio del programma operativo sono ritenuti ammissibili nella misura massima del 2 % del fondo operativo approvato. Tali costi non occorre che vengano documentati in sede di rendicontazione delle spese.

SEZIONE 2

VI. Condizioni specifiche di ammissibilità riferiti agli investimenti di cui agli obiettivi previsti all'articolo 46 del regolamento (UE) 2021/2115

Di seguito si riporta con riferimento a ciascun obiettivo settoriale di cui all'articolo 46 del regolamento (UE) 2021/2115 l'elenco degli interventi e le condizioni specifiche di ammissibilità.

Obiettivo a) pianificazione e organizzazione della produzione, adeguamento della produzione alla domanda

Descrizione dell'obiettivo

L'obiettivo operativo è la pianificazione della produzione, con "interventi" che operano attraverso "azioni" quali investimenti arborei o per colture perenni tesi ad omogeneizzare l'offerta attraverso una programmazione colturale e varietale, anche con impianti fuori suolo, volta ad ampliare la campagna di commercializzazione, anche attraverso la destagionalizzazione delle produzioni con investimenti in strutture di protezione e materiali di copertura. La dotazione di macchine ed attrezzature in grado di poter gestire con più efficacia la fase di semina/trapianto delle colture orticole e la campagna di raccolta, nonché specifiche fasi produttive, contribuisce alle finalità individuate. Inoltre, è importante la dotazione di sistemi di monitoraggio del potenziale produttivo della base sociale dell'OP. Altresì, gli interventi previsti si pongono l'obiettivo operativo di preservare e migliorare la qualità dei prodotti dei soci delle OP, nella fase di produzione e raccolta, con investimenti in impianti di varia natura nell'ambito - dell'irrigazione, della fertilizzazione e della difesa delle colture ed insieme alla possibilità di poter finanziare servizi di consulenza e assistenza tecnica per mantenere e preservare il livello di qualità dei prodotti, nonché il monitoraggio dei requisiti qualitativi con apposite apparecchiature e sistemi. Infine, attività di formazione e scambio di buone pratiche su tematiche legate all'ambito produttivo (es. nuove cultivar) o commerciale (es. tendenze del mercato e consumatori) tali da orientare le scelte dei produttori contribuiscono alle finalità indicate.

Elenco interventi

Ob.	T.I.	I.			Descrizione
a	A				Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali
					<i>Interventi in immobilizzazioni materiali</i>
a	A	1			<i>realizzazione di impianti colturali aventi carattere pluriennale</i>
a	A	1	1		<i>Spese di espanto di colture arboree ed attività connesse</i>
a	A	1	2		<i>Spese di impianto e attività connesse per albicocco</i>
a	A	1	3		<i>Spese di impianto e attività connesse per susino</i>
a	A	1	4		<i>Spese di impianto e attività connesse per ciliegio</i>

Ob.	T.I.	I.			Descrizione
a	A	1	5		Spese di impianto e attività connesse per actinidia
a	A	1	6		Spese di impianto e attività connesse per kaki
a	A	1	7		Spese di impianto e attività connesse per melo
a	A	1	8		Spese di impianto e attività connesse per pero
a	A	1	9		Spese di impianto e attività connesse per pesco (comprese nettarine e percoche)
a	A	1	10		Spese di impianto e attività connesse per melograno
a	A	1	11		Spese di impianto e attività connesse per fico
a	A	1	12		Spese di impianto e attività connesse per agrumi
a	A	1	13		Spese di impianto e attività connesse per pistacchio
a	A	1	14		Spese di impianto e attività connesse per Uva da tavola
a	A	1	15		Spese di impianto e attività connesse per Asparago
a	A	1	16		Spese di impianto e attività connesse per Carciofo
a	A	1	17		Spese di impianto e attività connesse per Fragola
a	A	1	18		Spese di impianto e attività connesse per Nocciolo
a	A	1	19		Spese di impianto e attività connesse per Noce
a	A	1	20		Spese di impianto e attività connesse altre colture
a	A	1	21		Spese per acquisto di materiale vegetativo o propagativo altre colture
a	A	1	22		Spese per materiale vivaistico per Melograno
a	A	1	23		Spese per materiale vivaistico per Asparago
a	A	1	24		Spese per materiale vivaistico per Carciofo
a	A	1	25		Spese per materiale vivaistico Piccoli frutti (Lampone, Mirtillo, Mora, Ribes, Uva spina)
a	A	2			realizzazione di reinnesti o sovrainnesti di frutteti
a	A	3			acquisizione e messa in opera di strutture ed impianti per le produzioni in coltura protetta e relativi materiali di copertura di durata pluriennale
a	A	3	1		Serre a tunnel e tunnel con peso struttura tra 4 e 5 kg/ m2
a	A	3	2		Serre a tunnel e tunnel con peso struttura tra 6 e 10 kg/ m2
a	A	3	3		Serre e serre a tunnel con peso struttura tra 9 e 12 kg/ m2
a	A	3	4		Serre con peso struttura tra 14 e 16 kg/ m2
a	A	3	5		Serre con peso struttura > a 16 kg/ m2
a	A	3	6		Altre serre e serre a tunnel

Ob.	T.I.	I.			Descrizione
a	A	3	7		<i>Materiale plastico di copertura per serre a tunnel e tunnel</i>
a	A	3	8		<i>Acquisto e messa in opera di altre strutture per le produzioni in coltura protetta e relativi materiali di copertura di durata pluriennale</i>
a	A	3	9		<i>leasing di strutture per le produzioni in coltura protetta</i>
a	A	4			<i>acquisizione di materiali per favorire la destagionalizzazione del periodo di raccolta, quali i teli plastici per l'anticipo o il posticipo della maturazione dell'uva da tavola</i>
a	A	5			<i>acquisizione e messa in opera di strutture e di impianti per la produzione fuori suolo</i>
a	A	6			<i>acquisizione di macchine ed attrezzature per la semina/trapianto, raccolta e altre operazioni colturali specifiche per le colture ortofrutticole</i>
a	A	7			<i>acquisizione di hardware per la gestione della base sociale, delle superfici e per il monitoraggio della produzione e dei conferimenti</i>
a	A	8			<i>acquisizione e messa in opera di impianti di irrigazione, microirrigazione anche con l'utilizzo di ali gocciolanti a utilità ripetuta, fertilizzazione (fertirrigazione), nonché acquisizione di strumentazioni atte a razionalizzare l'uso degli impianti</i>
a	A	8	1		<i>acquisizione di centraline per il monitoraggio dei dati di campo con sensori per la misurazione dell'umidità del terreno</i>
a	A	9			<i>acquisizione e messa in opera di impianti, strutture e sistemi di protezione a difesa delle colture, quali antigrandine, antivento, antipioggia, ombreggianti, antinsetti, antibrina, pali in legno per limoneti su terrazzamenti</i>
a	A	9	1		<i>Antigrandine frutteto classico o a capannina</i>
a	A	9	2		<i>Antigrandine frutteto a reti piane</i>
a	A	9	3		<i>Antigrandine frutteto ad elastici</i>
a	A	9	4		<i>Antigrandine per uva da tavola</i>
a	A	9	5		<i>Antipioggia per ciliegio a capannina</i>
a	A	9	6		<i>Antipioggia per ciliegio a reti piane</i>
a	A	9	7		<i>Antipioggia actinidia a capannina</i>
a	A	9	8		<i>Antipioggia actinidia a tunnel</i>
a	A	9	9		<i>Altri impianti antigrandine</i>
a	A	9	10		<i>Altri impianti antipioggia</i>
a	A	9	11		<i>Reti ombreggianti fino al 40%</i>
a	A	9	12		<i>Reti ombreggianti oltre al 40%</i>
a	A	9	13		<i>Reti frangivento</i>

Ob.	T.I.	I.		Descrizione
a	A	9	14	Barriere antilumaca
a	A	9	15	Reti antinsetto per colture orticole
a	A	9	16	Altre strutture di protezione tramite reti e barriere
a	A	9	17	Reti antinsetto per frutteti (impianto monoblocco)
a	A	9	18	Reti antinsetto per frutteti (impianto monofila)
a	A	9	19	Reti antinsetto per frutteti (impianto perimetrale)
a	A	9	20	Impianti antibrina
a	A	9	21	Antigrandine per piccoli frutti
a	A	9	22	Pali in legno per limoneti su terrazzamenti
a	A	10		acquisizione di materiali per miglioramento in campo della qualità del prodotto, quali i teli riflettenti
a	A	11		acquisizione di macchinari, attrezzature e apparecchiature per misurare, preservare e migliorare la qualità dei prodotti a partire dalla fase pre-raccolta a quella di immissione sul mercato
a	A	12		acquisizione di hardware per il monitoraggio della qualità dei prodotti
				Interventi in immobilizzazioni immateriali
a	A	13		acquisizione di licenze di coltivazione di determinate cultivar
a	A	14		acquisizione di software per la gestione della base sociale, della rintracciabilità, delle superfici e per il monitoraggio della produzione, dei conferimenti e per il monitoraggio della qualità dei prodotti
a	A	15		acquisizione di brevetti e licenze concernenti nuove tecnologie di prodotto e di processi produttivi
a	B			Servizi di consulenza e assistenza tecnica
a	B	1		Assistenza tecnica per mantenere ed elevare il livello di qualità dei prodotti
a	B	1	1	Tecnico responsabile del controllo delle produzioni in campo
a	B	1	2	Tecnico responsabile del controllo dei campioni di merce in entrata
a	B	1	3	Tecnico responsabile del controllo dei parametri di conservazione del prodotto
a	B	1	4	Tecnico responsabile del controllo delle linee di lavorazione del prodotto fresco
a	B	1	5	Tecnico responsabile del controllo delle linee di trasformazione delle produzioni
a	B	1	6	Tecnico responsabile del controllo della logistica e qualità della merce in uscita (fresco e trasformato)

Ob.	T.I.	I.		Descrizione
a	B	1	7	<i>Tecnico responsabile del controllo qualità o responsabile della gestione sistemi di qualità</i>
a	C			Formazione orientamento e scambio di buone pratiche
a	C	1		<i>spese associate all'organizzazione o alla partecipazione ad incontri formativi o divulgativi di interesse dell'obiettivo</i>

Condizioni specifiche di ammissibilità

Nell'ambito dell'intervento "realizzazione di impianti colturali aventi carattere pluriennale", le categorie di spesa rendicontabili riferibili a tutte le specie frutticole ricomprese nella parte IX dell'allegato I al regolamento (UE) n. 1308/2013, nonché agli asparagi, alle fragole e ai carciofi, salvo eventuali casi di divieto stabiliti dalle autorità fitosanitarie sono:

- a) espianto (se seguito da reimpianto di uguale superficie) e attività connesse;
- b) impianto ed attività connesse;
- c) acquisto di materiale vivaistico o propagativo, che deve essere garantito e certificato sulla base della normativa nazionale.

Non è ammesso a finanziamento il reimpianto sulla medesima superficie per asparago e carciofo a meno che non sia stato garantito un intervallo di almeno due anni senza il ritorno della coltura sullo stesso terreno ovvero che non siano rispettate, per la sola coltura del carciofo, specifiche prescrizioni regionali.

Gli impianti di fragola sono ammissibili a finanziamento solo se la specie è utilizzata come coltura perenne, con impianti programmati che garantiscono almeno due raccolti ottenuti dalla stessa pianta anche in due annualità diverse.

La riconversione varietale dei frutteti, tramite reinnesto o sovrainnesto è ammissibile soltanto per frutteti tra i 7 ed i 12 anni, a condizione che lo stesso impianto non abbia beneficiato della misura nei 10 anni precedenti. Altresì, l'innesto e il sovrainnesto sono finanziati a condizione che siano fornite le adeguate garanzie di ordine fitosanitario.

Anche la riconversione dei castagneti da legno in castagneti da frutto, tramite reinnesto o sovrainnesto è ammissibile soltanto per frutteti tra i 7 ed i 12 anni, a condizione che lo stesso impianto non abbia beneficiato di un aiuto nei 10 anni precedenti. Altresì, l'innesto e il sovrainnesto sono finanziati a condizione che siano fornite le adeguate garanzie di ordine fitosanitario.

Ove esistono a livello regionale liste di specie o varietà non finanziabili anche se adottate in altri contesti di sostegno, tali specie o le varietà non sono ammissibili a sostegno nell'ambito del programma operativo.

Non sono ammissibili a contributo, se non per casi specifici individuati dalle Regioni, superfici frutticole inferiori a 1.000 mq o per un numero di piante della stessa specie inferiore a 100.

Con riguardo all'intervento "acquisizione e messa in opera di impianti di irrigazione, microirrigazione anche con l'utilizzo di ali gocciolanti a utilità ripetuta, fertilizzazione (fertirrigazione)" deve farsi riferimento alle condizioni di ammissibilità stabilite in particolare all'articolo 11 paragrafi 4, 5, 6, 7 e 8, del regolamento delegato UE 2022/126.

In merito al calcolo del risparmio idrico potenziale ed effettivo, questo dovrà essere valutato attraverso una metodologia che prevede la misurazione ex ante ed ex post dei volumi di adacquamento.

Sono ammesse macchine e attrezzature agricole aventi carattere innovativo e tale da apportare miglioramenti tecnici all'interno di processi produttivi esistenti.

Le Regioni potranno valutare anche l'ammissibilità di macchine generiche, nella misura in cui hanno specifiche caratteristiche tecniche che le rendono idonee ad un uso specifico nelle coltivazioni ortofrutticole e un carattere innovativo tale da apportare miglioramenti tecnici all'interno di processi produttivi esistenti, finalizzati a facilitare il rinnovamento del parco macchine in funzione della riduzione dei costi di gestione, del miglioramento della qualità dei prodotti, della difesa delle colture e del rispetto dell'ambiente. In questi casi l'OP deve fornire una relazione dettagliata sottoscritta da un soggetto terzo iscritto ad un ordine professionale, in cui vengono individuate e quantificate le peculiari caratteristiche migliorative e/o innovative indicate.

Su ciascuna delle strutture e attrezzature oggetto del finanziamento dovrà essere applicata una specifica **targhetta o altro elemento distintivo** con il riferimento alla fonte di finanziamento (es: acquistato/realizzato con il contributo dell'UE – regolamento (UE) 2021/2115).

Le spese relative all'assistenza tecnica sono ammissibili al sostegno se sostenute in relazione alla preparazione, all'attuazione o al monitoraggio di uno specifico intervento finanziato. Le spese di che trattasi sono riconosciute nella misura stabilita dall'applicazione dei parametri di costo definiti all'articolo 23 del regolamento delegato.

L'attività di formazione, compreso l'orientamento e lo scambio di buone pratiche, a titolo indicativo e non esaustivo, riguarda ad esempio l'individuazione di nuove cultivar anche con il recupero di specie e varietà autoctone, già testate da Istituti di ricerca e sperimentazione, innovazioni varietali, innovazioni sui metodi di produzione, anche tramite conoscenza su fitopatie per attivare nuove strategie di difesa.

Obiettivo b) concentrazione dell'offerta

Descrizione dell'obiettivo

L'obiettivo mira a favorire una migliore gestione commerciale del prodotto attraverso la disponibilità di strutture operative complete, dotate di impianti per il condizionamento, stoccaggio e lavorazione del prodotto fresco, nonché di macchine e attrezzature e di contenitori (es: bins), per la gestione dei flussi di magazzino, partendo dalla fase di campo, monitorando allo stesso tempo tutte le fasi della commercializzazione.

Allo scopo prefigurato dall'obiettivo contribuiscono le attività di formazione e scambio di buone pratiche su tematiche legate all'importanza dell'aggregazione di produttori e offerta con la finalità di incrementare il potere negoziale all'interno della filiera.

L'attività di formazione, compreso l'orientamento e lo scambio di buone pratiche ha l'obiettivo, a titolo indicativo e non esaustivo, di aumentare la base associativa delle OP e di incrementare il potere negoziale dell'Organizzazione all'interno della filiera. Le OP/AOP devono sostenere i produttori nel processo di cambiamento, passando da una visione "individualista" ad un contesto di "sistema aggregante".

Nell'ambito di tale attività è fondamentale fornire le necessarie informazioni riguardanti - l'intervento settoriale per gli ortofrutticoli, gli obblighi ed i benefici derivanti dall'adesione del produttore ad una OP/AOP ivi comprese le opportunità previste in materia di programmi operativi, presentazione di specifici servizi ed attività forniti dall'OP/AOP a favore dei produttori associati.

Elenco interventi

Ob.	T.I.	I.	Descrizione
b	A		Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali
			<i>Interventi in immobilizzazioni materiali</i>
b	A	1	<i>acquisizione, costruzione o miglioramento di magazzini di condizionamento, stoccaggio, lavorazione e confezionamento</i>
b	A	2	<i>acquisizione o miglioramento di impianti di condizionamento, stoccaggio, lavorazione e confezionamento, compresa la realizzazione di celle frigorifere</i>
b	A	3	<i>acquisizione e messa in opera di impianti per il recupero e la sanificazione dell'acqua anche nelle fasi di post-raccolta</i>
b	A	4	<i>realizzazione o miglioramento di piattaforme logistiche</i>
b	A	5	<i>realizzazione o miglioramento e/o allestimento punti vendita dell'OP</i>
b	A	6	<i>acquisizione di terreni non edificati per la costruzione di magazzini di condizionamento, stoccaggio, lavorazione, piattaforme logistiche e punti di vendita dell'OP</i>
b	A	7	<i>acquisizione di macchine, attrezzature e contenitori per la gestione dei flussi di magazzino</i>
b	A	8	<i>acquisizione di mezzi per il trasporto interno all'OP</i>
b	A	9	<i>acquisto di accessori per allestire un mezzo al trasporto frigorifero o in atmosfera controllata</i>

Ob.	T.I.	I.	Descrizione
b	A	10	<i>acquisizione di hardware per il monitoraggio delle fasi di lavorazione e commercializzazione anche ai fini della tracciabilità/rintracciabilità dei prodotti</i>
b	A	11	<i>acquisizione di hardware finalizzata alla gestione dei flussi di magazzino</i>
			<i>Interventi in immobilizzazioni immateriali</i>
b	A	12	<i>acquisto di azioni e/o acquisizione di capitale societario finalizzati al conseguimento degli obiettivi del programma operativo</i>
b	A	13	<i>acquisizione di software per il monitoraggio delle fasi di lavorazione, commercializzazione anche ai fini della tracciabilità/rintracciabilità dei prodotti</i>
b	A	14	<i>acquisizione di software per la gestione dei flussi di magazzino</i>
b	B		Servizi di consulenza e assistenza tecnica
b	B	1	<i>servizi di consulenza per operazioni di fusione di OP e creazione di OP e AOP transazionali</i>
b	C		Formazione orientamento e scambio di buone pratiche
b	C	1	<i>spese associate all'organizzazione di incontri di orientamento (coaching) sul tema di cui all'obiettivo</i>

Condizioni specifiche di ammissibilità

Sono ammesse a finanziamento se non superano il massimale stabilito per i costi amministrativi di cui all'art. 23 (2) del regolamento delegato, le spese di progettazione per la realizzazione di taluni interventi riconducibili alle immobilizzazioni materiali di cui agli interventi da A.1 a A.5.

Con riferimento all'acquisto dei terreni per la costruzione di magazzini, piattaforme logistiche e punti vendita dell'OP, la relativa spesa ammissibile non è superiore al 10% del costo complessivo dell'investimento considerato.

Gli investimenti in mezzi di trasporto potranno essere realizzati dall'OP o da soci produttori persone giuridiche, previa autorizzazione della Regione e a condizione che prima dell'acquisto l'organizzazione di produttori fornisca le dovute giustificazioni e garanzie, circa l'uso degli investimenti esclusivamente a fini di trasporto interno ai locali in conformità a quanto stabilito al punto 9. dell'allegato III del regolamento delegato. Gli investimenti dovranno essere esclusivamente destinati alla movimentazione del prodotto dai centri di produzione e di raccolta ai centri di lavorazione, magazzinaggio e distribuzione della OP/AOP.

Con riferimento all'acquisto di accessori per il trasporto frigorifero o in atmosfera controllata, questi devono riferirsi all'equipaggiamento di mezzi di proprietà dell'OP o di soci produttori persone giuridiche. In caso di acquisto di un nuovo mezzo già equipaggiato, è ammesso il solo costo differenziale tra il mezzo equipaggiato e lo stesso mezzo privo dell'allestimento refrigerante.

In caso di affidamento del servizio di trasporto a ditte esterne, ancorché siano utilizzati mezzi accessoriati con frigo o atmosfera controllata, nessun costo può essere ammesso a finanziamento nell'ambito del programma operativo.

Su ciascuna delle strutture e attrezzature oggetto del finanziamento dovrà essere applicata una specifica targhetta o altro elemento distintivo con il riferimento alla fonte di finanziamento (es: acquistato/realizzato con il contributo dell'U.E. – regolamento (UE) 2022/126).

Obiettivo c) miglioramento della competitività a medio e lungo termine

Descrizione dell'obiettivo

Le OP dovranno individuare le attività in grado di accrescere la competitività attraverso per esempio l'implementazione di sistemi di contabilità industriale che portino al controllo delle voci di costo e all'efficienza dei processi produttivi riducendo i costi di produzione per unità di prodotto; incrementando le rese e il valore commerciale per unità di superficie (mq o ettaro); accrescendo la produttività per unità di fattore produttivo impiegato anche attraverso la comparazione della competitività rispetto ai concorrenti extra Ue mediterranei e globali e valutando l'impatto degli accordi tra UE e paesi Terzi sul mercato dei singoli prodotti ortofrutticoli. Attività di formazione e scambio di buone pratiche su tematiche legate all'influenza dei fattori competitivi nella creazione del valore contribuiscono allo scopo prefigurato dall'obiettivo.

Elenco interventi

Ob.	T.I.	I.	Descrizione
c	A		Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali
			<i>Interventi in immobilizzazioni materiali</i>
c	A	1	<i>acquisizione di hardware per il controllo di gestione e contabilità industriale</i>
c	A	2	<i>acquisizione di hardware (server, repository, ecc.) per lo sviluppo di sistemi di Business Intelligence, Corporate social responsibility, privacy, cyber security</i>
			<i>Interventi in immobilizzazioni immateriali</i>
c	A	3	<i>acquisizione di software per il controllo di gestione e contabilità industriale</i>
c	A	4	<i>acquisizione di software per lo sviluppo di sistemi di Business Intelligence, Corporate social responsibility, privacy, cyber security</i>
c	B		Servizi di consulenza e assistenza tecnica
c	B	1	<i>servizi di consulenza per l'introduzione di sistemi di certificazione e compliance aziendale (responsabilità sociale o etica, 231, privacy, cyber security) che vadano oltre gli obblighi di legge</i>
c	B	2	<i>servizi di consulenza per la realizzazione di studi di fattibilità sulla sostenibilità finanziaria degli investimenti</i>
c	B	3	<i>servizi di consulenza per l'analisi dei sistemi produttivi e commerciali</i>
c	B	4	<i>consulenza per la implementazione e gestione della Business Intelligence aziendale</i>
c	B	5	<i>addetto responsabile degli aspetti relativi alla responsabilità ambientale delle OP/AOP e/o filiale</i>
c	C		Formazione orientamento e scambio di buone pratiche
c	C	1	<i>spese associate all'organizzazione o alla partecipazione ad incontri formativi o divulgativi su tematiche inerenti l'obiettivo</i>

Condizioni specifiche di ammissibilità

In materia di **condizioni specifiche di ammissibilità** degli interventi previsti nell'ambito del presente obiettivo si richiama l'obbligo per i soggetti interessati di non finanziare gli interventi ed i tipi di spesa che non rientrano nell'ambito normativo vigente a livello nazionale.

In relazione alle spese concernenti gli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali si specifica che queste spese potranno essere approvate se correlate direttamente al perseguimento, nell'ambito della durata del programma operativo, di obiettivi identificati e dichiarati con riferimento ai quali la proponente dovrà indicare lo stato di avanzamento.

Per l'attività di formazione, compreso l'orientamento e lo scambio di buone pratiche l'obiettivo è quello di fornire le necessarie informazioni concernenti l'adozione di sistemi di contabilità industriale per un controllo continuo dei fattori che concorrono alla creazione del valore con riguardo al miglioramento della competitività a medio e lungo termine nell'ambito della filiera ortofrutticola.

Obiettivo d) ricerca e sviluppo in materia di metodi di produzione sostenibili

Descrizione dell'obiettivo

L'ambito operativo dei "tipi di intervento" individuati per questo obiettivo è di realizzare ricerche, sperimentare e sviluppare nuovi prodotti, metodi di produzione innovativi, sostenibilità dei processi, anche con riferimento al packaging, stoccaggio e trasporto, nonché attivare ricerche e studi sull'andamento del mercato, sulla competitività del settore e dei consumi e su nuovi mercati di sbocco, per sfruttare possibili utili occasioni per incrementare la competitività

Tra le attività di ricerca e sviluppo è compresa la resistenza agli organismi nocivi, nonché alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi; lo sviluppo di pratiche innovative e di tecniche di produzione che diano impulso alla competitività dell'economia e rafforzino gli sviluppi del mercato al fine anche di migliorare la risposta dell'agricoltura dell'Unione alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi gli alimenti di alta qualità, sani e nutrienti prodotti in modo sostenibile, e ridurre gli sprechi alimentari.

Infatti, al fine di poter introdurre nuove specie e nuove varietà nel paniere dei prodotti ortofrutticoli offerti, è necessario testare in determinati contesti pedoclimatici le performance produttive degli stessi. Pertanto, la sperimentazione in campo risulta fondamentale in questo ambito per non incorrere in investimenti sbagliati. La qualità di un prodotto viene percepita dal consumatore anche in termini di impatto ambientale generato, quindi la misura di questo, insieme alla sperimentazione e sviluppo di metodiche produttive alternative più performanti ambientalmente è oggetto di interesse.

Altresì, nel settore agroalimentare la sola qualità intrinseca dei prodotti non garantisce più la permanenza sul mercato e il giusto livello di competitività. Il bene alimentare deve inglobare un insieme di servizi aggiuntivi che esaltano la tipicizzazione del prodotto, ad un costo sempre più competitivo e compatibile con la capacità di spesa del consumatore. Gli elementi che possono attribuire questi vantaggi competitivi al bene alimentare sono molteplici e variabili per specifico settore di riferimento. Arricchire di contenuti innovativi la propria offerta, così come il singolo prodotto comporta l'attivazione, da parte delle imprese, di una politica di ricerca e sviluppo incentrata sull'elaborazione di progetti.

Per l'effettuazione delle attività in questione, in particolare per nuovi prodotti, metodi di produzione innovativi e sostenibilità dei processi, può rivestire particolare importanza la realizzazione di piani di controllo e monitoraggio dei parametri di interesse su matrici di natura diversa.

Infine, un ulteriore ambito operativo da sviluppare è quello di perseguire la riduzione dei rifiuti nonché l'utilizzo e la gestione ecocompatibili dei sottoprodotti implementando specifiche azioni ed attività di buone pratiche.

Elenco interventi

Ob.	T.I.	I.	Descrizione
d	A		Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali
			<i>Interventi in immobilizzazioni materiali</i>
d	A	1	<i>acquisizione della licenza per l'attività di sperimentazione</i>
d	A	2	<i>spese per l'acquisizione di macchinari finalizzati alla ricerca sperimentale per l'introduzione di imballaggi ecologici</i>

Ob.	T.I.	I.	Descrizione
d	A	3	<i>Locazione, utilizzo o messa a disposizione dei terreni per la ricerca, realizzati attraverso un atto registrato</i>
d	A	4	<i>acquisizione delle macchine, attrezzature ed apparecchiature per le attività di ricerca e sviluppo</i>
d	B		Servizi di consulenza e assistenza tecnica
d	B	1	<i>servizi di consulenza e assistenza tecnica per la progettazione, la realizzazione e il coordinamento, tra i diversi attori del progetto, dell'attività di ricerca e sviluppo</i>
d	B	2	<i>servizi di consulenza per la realizzazione di ricerche e lo sviluppo di nuove tipologie di specie/varietà e prodotti e mercati</i>
d	B	3	<i>Assistenza Tecnica per le attività di ricerca e sperimentazione: tecnico personale delle OP/AOP e/o filiali</i>
d	C		Formazione orientamento e scambio di buone pratiche
d	C	1	<i>spese associate all'organizzazione o alla partecipazione ad incontri formativi o divulgativi dei risultati del progetto di ricerca e sperimentazione</i>
d	D		Altre azioni
d	D	1	<i>spese specifiche per le produzioni sperimentali</i>
d	D	2	<i>spese per le attività di ricerca e produzione sperimentale dirette all'introduzione di imballaggi primari e secondari</i>
d	D	3	<i>altre spese specificatamente connesse all'esecuzione del progetto di ricerca ed alla divulgazione dei risultati ottenuti, sostenute dall'istituzione scientifica e/o dalle Op/AOP e filiali di cui all'art. 31 (7) che partecipano, direttamente o indirettamente, sia alla fase esecutiva del progetto di ricerca che alla sua divulgazione</i>

Condizioni specifiche di ammissibilità

Le attività di ricerca e sviluppo in materia di metodi di produzione devono essere programmate e realizzate mediante la predisposizione di un "progetto", facilmente identificabile e rintracciabile nella sua realizzazione tecnica e finanziaria.

La predisposizione del progetto ricerca o di sperimentazione deve:

1. prevedere prioritariamente il trasferimento dei risultati già disponibili della ricerca scientifica su processi operativi;
2. presentare forme e metodi di coinvolgimento di soggetti (Enti, Istituzioni di ricerca e altri Organismi), coerenti con quanto definito dal Regolamento (UE) n. 702/2014 e iscritti all'Anagrafe nazionale delle ricerche istituita presso il Ministero dell'università e della ricerca, idonei ad assicurare le relative professionalità;
3. includere un piano di comunicazione dei risultati ottenuti sia in corso di esecuzione (stato di avanzamento) che al termine dell'attività prevedendo il ricorso a più modalità (come ad esempio: demo-day e studi-tour, incontri tecnici in presenza, convegni, articoli divulgativi, video e podcast da divulgare tramite i moderni canali di diffusione (IG, FB, ecc.).

Inoltre, può prevedere la partecipazione di due o più OP/AOP alla realizzazione del progetto.

Per la realizzazione di questa misura le OP/AOP dovranno presentare un progetto da cui si evincano almeno i seguenti elementi:

- finalità ed obiettivi;
- soggetti coinvolti;
- descrizione dei benefici potenziali per le OP/AOP;
- elenco dettagliato delle attività e livello di coinvolgimento dei soggetti, eventualmente anche in termini di sostegno alle spese;
- timing progettuale;
- piano di comunicazione.

Il progetto, se di durata superiore ad un anno, deve essere articolato per annualità e come tale rendicontato attraverso anche la predisposizione di un cronoprogramma.

L'attività di formazione, compreso l'orientamento e lo scambio di buone pratiche, a titolo indicativo e non esaustivo, riguarda:

- l'azione di ricerca, sperimentazione e lo sviluppo di nuove metodologie di produzione;
- metodi di produzione innovativi anche tramite acquisizioni di conoscenze su fitopatie per attivare ad esempio nuove azioni di difesa.

Obiettivo e) promozione, sviluppo e attuazione di pratiche ambientali

Descrizione dell'obiettivo

Le condizioni specifiche di ammissibilità degli interventi previsti nell'ambito del presente obiettivo sono le seguenti: devono essere rispettati i vincoli di cui all'articolo 50 del regolamento UE 2021/2115, ossia i programmi operativi devono prevedere che almeno il 15% della spesa a livello di programma operativo pluriennale deve riguardare interventi connessi agli obiettivi climatico-ambientali e la spesa deve riguardare almeno tre "azioni" climatico-ambientali. Qualora almeno l'80% dei produttori aderenti di un'organizzazione di produttori siano soggetti a uno o più impegni agro-climatico-ambientali analoghi o all'agricoltura biologica nell'ambito del PSR, o ad ecoschemi che dispongono impegni specifici per il settore ortofrutticolo, ciascuno di tali impegni vale come un'azione ambientale ai sensi di quest'obbligo.

La spesa ambientale riguarda più "interventi" di diversa natura. Infatti, questi comprendono investimenti materiali e, in altri casi, gli "interventi" riguardano l'agricoltura biologica e integrata o altri impegni che sono simili agli impegni agro-climatico-ambientali nell'ambito del PSR.

Le Regioni e le P.A. possono valutare l'applicazione di premi determinati per analoghe misure agro-climatico ambientali in Regioni limitrofe aventi caratteristiche pedoclimatiche ritenute simili, nonché possono valutare l'applicazione di premi determinati in funzione della progressiva implementazione di livelli crescenti di impegni per l'ambiente e la sostenibilità.

L'attività di formazione, compreso l'orientamento e lo scambio di buone pratiche ha l'obiettivo di coinvolgere la platea sociale nel trasferimento delle informazioni afferenti, a titolo indicativo e non esaustivo, le diverse tematiche agro-climatico-ambientali.

Inoltre, sono comprese in quest'ambito operativo "altre azioni" inerenti ai costi specifici ambientali come, ad esempio, i differenziali di costo tra pratiche agronomiche tradizionali e quelle a ridotto impatto ambientale.

In presenza di azioni ambientali che prevedono che una superficie minima venga mantenuta per un certo periodo minimo, detta superficie è quella rinveniente dalla rendicontazione del primo anno di impegno, ovvero quella ammessa. Si evidenzia che, di anno in anno la superficie minima può derivare da parcelle, produttori e colture diverse, purché riconducibili agli impegni da assumere per i corrispondenti interventi da parte dell'OP/AOP. Inoltre, la medesima superficie può essere oggetto di realizzazione di più interventi, in tal caso conterà come se fossero superfici separate.

Elenco interventi

Ob.	T.I.	I.			Descrizione
e	A				Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali
					<i>Interventi in immobilizzazioni materiali</i>
e	A	1			<i>Miglioramento degli impianti di irrigazione</i>
e	A	1	1		<i>Sostituzione di impianti irrigui esistenti con impianti più efficienti ed efficaci, del tipo a goccia o simili (ali gocciolanti a utilità ripetuta)</i>
e	A	1	2		<i>Miglioramento di sistemi di irrigazione esistenti nonché acquisizione di strumentazioni atte a razionalizzare l'uso degli impianti</i>

Ob.	T.I.	I.			Descrizione
e	A	1	2	1	<i>Introduzione di contatori atti a misurare il consumo di acqua relativo all'investimento oggetto del sostegno</i>
e	A	1	2	2	<i>acquisizione di centraline per il monitoraggio dei dati di campo con sensori per la misurazione dell'umidità del terreno</i>
e	A	2			<i>Sistemi per il risparmio e il trattamento dell'acqua</i>
e	A	2	1		<i>Realizzazione di impianti e strutture per il recupero delle acque piovane ed il loro stoccaggio</i>
e	A	2	2		<i>Realizzazione di impianti e strutture per il trattamento degli effluenti, la prevenzione della stagnazione dell'acqua, nonché di gestione degli scarichi</i>
e	A	2	3		<i>Realizzazione di impianti e strutture per la separazione delle acque di processo e la riduzione delle acque destinate alla depurazione</i>
e	A	2	4		<i>Realizzazione di impianti e strutture per la depurazione delle acque e sistemi per la limitazione delle sostanze inquinanti le acque</i>
e	A	2	5		<i>Realizzazione di impianti e strutture per il riutilizzo delle acque provenienti dai depuratori o da impianti di raffreddamento o dalle pompe a vuoto</i>
e	A	2	6		<i>Sostituzione, trasformazione, miglioramento di impianti esistenti di cui ai punti precedenti</i>
e	A	2	7		<i>Introduzione di sistemi di deionizzazione DDS per l'irrigazione e la fertirrigazione</i>
e	A	2	8		<i>Acquisizione di strumentazioni in grado di ridurre il volume d'acqua nella preparazione delle miscele fitosanitarie (< 6 hl/ha per singola applicazione nei frutteti)</i>
e	A	3			<i>Introduzione di sistemi per la riduzione delle emissioni gassose e delle polveri</i>
e	A	3	1		<i>Realizzazione di impianti in grado di ridurre le emissioni in atmosfera di CO2 e/o di altri inquinanti dell'aria, nonché la sostituzione o trasformazione di quelli già esistenti</i>
e	A	3	2		<i>Realizzazione di impianti in grado di abbattere le polveri (es: cicloni, filtri, ecc.), nonché la sostituzione o la trasformazione di quelli già esistenti</i>
e	A	4			<i>Miglioramento di sistemi di produzione energetica combinata (co-trigenerazione) nonché la sostituzione e/o trasformazione di quelli già esistenti</i>
e	A	5			<i>Realizzazione di impianti di energia da fonti rinnovabili nonché la sostituzione e/o trasformazione di quelli già esistenti</i>
e	A	6			<i>Realizzazione di impianti aziendali e/o collettivi per la preparazione e/o la distribuzione di miscele di fitofarmaci e fertilizzanti</i>
e	A	7			<i>Realizzazione di impianti aziendali e/o collettivi di lavaggio delle attrezzature utilizzate per la distribuzione dei fitofarmaci e di sistemi di gestione dei relativi reflui</i>

Ob.	T.I.	I.			Descrizione
e	A	8			Realizzazione di centri di compostaggio
e	A	8	1		Realizzazione di stazioni di compostaggio conformi alla normativa in materia, per la produzione di compost a partire da residui colturali e/o scarti organici di lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli
e	A	9			Acquisizione di sistemi per l'agricoltura di precisione, di macchine e mezzi tecnici ed altri investimenti che consentono la riduzione dell'impatto ambientale e/o la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici
e	A	9	1		Introduzione di sistemi di supporto alle decisioni (DSS decision support systems)
e	A	9	2		Acquisizione di macchine ed attrezzature tecnologicamente avanzate utilizzabili nell'ambito dell'agricoltura di precisione
e	A	9	3		Introduzione di sistemi di posizionamento globale (GPS) e di sistemi elettronici (elementi intelligenti) su macchinari ed attrezzature
e	A	9	4		Acquisizione di macchinari ad alimentazione elettrica per utilizzo di magazzino (fresco/trasformato) e per trasporto interno all'OP
e	A	9	5		Acquisizione di macchinari per la raccolta, tritatura dei residui di potatura delle coltivazioni arboree evitando la combustione in campo
e	A	10			Investimenti in impianti arborei
e	A	10	1		Messa a dimora di piante arboree con caratteristiche specifiche che le rendono più idonee a resistere agli stress biotici ed abiotici
e	A	10	2		Messa a dimora di piante arboree utili all'incremento del sequestro della CO2
e	A	10	3		Messa a dimora di piante arboree adatte a forme di allevamento capaci di ridurre l'utilizzo di fitofarmaci (impianti con minore volume della chioma)
e	A	10	4		Messa a dimora di piante arboree resistenti per la riduzione dell'utilizzo di fitofarmaci;
e	A	10	5		Messa a dimora di piante arboree in consociazione con l'olivo
e	A	11			Realizzazione di impianti di stoccaggio con tecnologia a risparmio energetico (fresco)
e	A	12			Realizzazione di linee di lavorazione/condizionamento del prodotto con tecnologia a risparmio energetico (fresco)
e	A	13			Acquisizione o miglioramento di impianti di valorizzazione dell'economia circolare
e	B				Servizi di consulenza e assistenza tecnica
e	B	1			Assistenza tecnica legata allo sviluppo della sostenibilità ambientale della OP/AOP e/o filiale (compresa l'assistenza tecnica agronomica per migliorare o mantenere un elevato livello di protezione dell'ambiente)
e	B	1	1		Servizi di consulenza per l'introduzione della certificazione ambientale

Ob.	T.I.	I.			Descrizione
e	B	1	1	1	Assistenza tecnica Produzione integrata (e.D.1.1 - e.D.2.5 - e.D.2.7)
e	B	1	1	2	Assistenza tecnica Produzione biologica (e.D.1.2)
e	B	1	1	3	Assistenza tecnica per l'Applicazione di materiale specifico (e.D.2.1.1 - e.D.2.1.2)
e	B	1	1	4	Assistenza tecnica per la confusione/disorientamento sessuale per il controllo dei fitofagi nei frutteti, nell'uva da tavola e nelle ortive (e.D.2.1.3)
e	B	1	1	5	Assistenza tecnica per l'applicazione di prodotti per lotta biologica (quali feromoni, predatori come insetti, funghi, batteri, virus) e altri prodotti di origine biologica tra cui i biostimolanti (e.D.2.1.4 - e.D.2.1.7)
e	B	1	1	6	Assistenza tecnica per l'Impiego di insetti pronubi in alternativa a prodotti chimici stimolanti la fecondazione (e.D.2.1.5)
e	B	1	1	7	Assistenza tecnica per l'Utilizzo di piante e semi resistenti e di sementi e piantine biologiche (e.D.2.2)
e	B	1	1	8	Assistenza tecnica per la gestione eco-compatibile del suolo (e.D.2.4)
e	B	1	1	9	Assistenza tecnica Difesa integrata volontaria (e.D.2.7.3)
e	B	1	1	10	Assistenza tecnica per gli impegni di cui all'art. 69(1) reg.2115/2021 Impegni ACA (e.D.1.3, e.D.1.4, e.D.2.6)
e	B	1	2		Addetto responsabile degli aspetti relativi alla responsabilità ambientale delle OP/AOP e/o filiale (assistenza tecnica ecc.)
e	B	2			Servizi per la disinfezione biologica dei letti di coltivazione delle fungaie
e	B	3			Servizi di agricoltura di precisione e digitalizzazione dei macchinari, dei terreni e dei processi produttivi
e	B	4			Spese di prima certificazione per l'introduzione di sistemi conformi a standard internazionali che presentino impegni ambientali (p. es. GlobalGAP-IFA)
e	B	5			Spese per la sottoscrizione ed implementazione di accordi di programma volti al miglioramento dell'ambiente (p. es. gestione rifiuti, miglioramento qualità acque, ecc.)
e	B	6			Spese di Audit esterni per la certificazione (art. 23 (2) del regolamento delegato)
e	C				Formazione orientamento e scambio di buone pratiche
e	C	1			spese associate all'organizzazione o alla partecipazione ad incontri formativi o divulgativi, e di orientamento (coaching), su tematiche inerenti l'obiettivo
e	D				Altre azioni
e	D	1			Interventi identici agli impegni agro climatico ambientali o ad impegni di agricoltura biologica, previsti dal Reg. UE 2021/2115 nel quadro del piano strategico nazionale della PAC

Ob.	T.I.	I.			Descrizione
e	D	1	1		<i>SRA01 ACA1 - Produzione integrata</i>
e	D	1	2		<i>SRA29 - Produzione biologica</i>
e	D	1	3		<i>SRA05 ACA5 - Inerbimento degli interfilari per le coltivazioni arboree</i>
e	D	1	4		<i>SRA11 ACA11 - Infrastrutture verdi</i>
e	D	2			<i>Altri interventi diversi da quelle di cui al punto e.D.1, anche se non legati direttamente o indirettamente ad una particella di terreno</i>
e	D	2	1		<i>Utilizzo di tecniche, prodotti e materiali a ridotto impatto ambientale</i>
e	D	2	1	1	<i>Applicazione di materiale specifico a breve durata e teli biodegradabili per il contenimento delle erbe infestanti e dei patogeni Impiego di teli pacciamanti biodegradabili secondo lo standard UNI EN 17033:2018</i>
e	D	2	1	2	<i>Applicazione di materiale specifico a breve durata e teli biodegradabili secondo lo standard UNI EN 17033:2018 per il contenimento delle erbe infestanti e dei patogeni - Impiego di teli per solarizzazione</i>
e	D	2	1	3	<i>Applicazione di prodotti per la confusione/disorientamento sessuale per il controllo dei fitofagi nei frutteti, nell'uva da tavola e nelle ortive</i>
e	D	2	1	4	<i>Applicazione di prodotti per lotta biologica (quali feromoni, predatori come insetti, funghi, batteri, virus) e altri prodotti di origine biologica, compresa la cattura massale e l'utilizzo dei relativi mezzi tecnici</i>
e	D	2	1	5	<i>Impiego di insetti pronubi in alternativa a prodotti chimici stimolanti la fecondazione</i>
e	D	2	1	6	<i>Ripristino manuale dei letti di coltivazione delle fungaie</i>
e	D	2	1	7	<i>Applicazione di prodotti biostimolanti per una gestione maggiormente ecocompatibile delle colture di cui all'allegato 6 capitolo 4.1 e capitolo 3, punto 6 del medesimo allegato del D.Lgs. 29 aprile 2010, n. 75</i>
e	D	2	2		<i>Utilizzo di piante e semi resistenti e di sementi e piantine biologiche</i>
e	D	2	2	1	<i>Messa a dimora di piantine orticole innestate su piede resistente ad avversità biotiche e abiotiche e piantine micropropagate</i>
e	D	2	2	2	<i>Messa a dimora di piantine orticole ottenute da semi, o utilizzo dei semi stessi, caratterizzati da resistenze genetiche specifiche per avversità biotiche e abiotiche</i>
e	D	2	2	3	<i>Messa a dimora di semi o piantine orticole ottenute da produzione biologica</i>
e	D	2	2	4	<i>Acquisto e utilizzo di semi conciat, inclusi semi con conce biologiche e/o con uso di biostimolanti e piantine conciate</i>
e	D	2	3		<i>Trasporto combinato</i>
e	D	2	3	1	<i>Trasporto combinato gomma / ferrovia</i>
e	D	2	3	2	<i>Trasporto combinato gomma / nave</i>
e	D	2	3	3	<i>Trasporto combinato gomma / elettrico</i>

Ob.	T.I.	I.			Descrizione
e	D	2	4		<i>Gestione eco compatibile del suolo</i>
e	D	2	4	1	<i>Sovescio con piante biocide</i>
e	D	2	4	2	<i>Interramento di prodotti ad effetto biocida</i>
e	D	2	4	3	<i>Impiego di ammendanti compostati</i>
e	D	2	4	4	<i>Sostituzione totale o parziale del diserbo chimico con lavorazioni meccaniche o con il diserbo manuale di talune colture orticole ed arboree in pieno campo</i>
e	D	2	4	5	<i>Impiego di ammendanti che provengono da impianti di valorizzazione di economia circolare</i>
e	D	2	5		<i>Produzione integrata ed altri sistemi di Qualità Nazionale di Produzione Integrata</i>
e	D	2	6		<i>Impegni di cui all'articolo 69 (1) reg. 2115/2021 Impegni ACA</i>
e	D	2	7		<i>Strategia di produzione integrata volontaria</i>
e	D	2	7	1	<i>Impegni del Sistema di certificazione della sostenibilità ortofrutticola (DM MIPAAF 0438987 del 16/09/2021)</i>
e	D	2	7	2	<i>Adozione di disciplinari tecnici di produzione che prevedono un abbattimento dei limiti massimi di residui sui prodotti ortofrutticoli; oltre l'obbligatorietà</i>
e	D	2	7	3	<i>Difesa integrata volontaria con adozione dei disciplinari di produzione integrata regionali</i>

Condizioni specifiche di ammissibilità

Gli interventi finalizzati al risparmio idrico devono soddisfare anche le condizioni e le indicazioni contenute all'art. 11 del regolamento delegato. Sono ammissibili i soli investimenti funzionali al risparmio di acqua. Il sostegno è commisurato ai costi relativi alla realizzazione degli investimenti. Ai fini dell'approvazione dell'intervento, l'OP al momento della presentazione del programma operativo o della sua modifica annuale, deve fornire la prova che l'investimento, nel periodo di ammortamento fiscale, permetterà una riduzione del consumo di acqua rispetto alla situazione preesistente. I risultati attesi sono comprovati da documenti tecnici o attestati da un organismo qualificato e indipendente o da un tecnico esperto in campo agro-ambientale.

Gli investimenti non devono comportare un aumento netto dell'area sottoposta ad irrigazione.

L'ammissibilità degli interventi finalizzati al perseguimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali di cui all'art. 12 del regolamento delegato è subordinata alla fornitura da parte della OP/AOP della prova del contributo positivo atteso al momento della presentazione del programma operativo, della sua modifica annuale o della modifica in corso d'anno e il beneficio atteso dimostrato ex ante tramite specifiche di progetto o altri documenti tecnici che indichino in maniera misurabile i risultati ottenibili mediante l'esecuzione dell'intervento.

Per la definizione della percentuale di risparmio idrico si farà riferimento alla percentuale risparmio risorsa idrica individuata per medesimi investimenti nello Sviluppo Rurale.

Con riguardo agli interventi relativi alla realizzazione di *impianti collettivi per la preparazione e/o la distribuzione di miscele di fitofarmaci e fertilizzanti* nonché per gli *impianti collettivi di lavaggio delle attrezzature utilizzate per la distribuzione dei fitofarmaci e di sistemi di gestione dei relativi reflui* la realizzazione e la gestione dell'impianto deve essere assicurata prioritariamente dalla OP/AOP, che, a seconda della tipologia dell'impianto, ne garantisce il corretto funzionamento e il presidio delle operazioni ad opera di personale specializzato.

Tali investimenti possono essere effettuati anche dalle filiali di cui all'art. 31 (7) del regolamento delegato o dalle aziende socie della OP. La OP/AOP, attraverso il proprio ufficio tecnico, esercita comunque un ruolo di indirizzo e di controllo sulla corretta applicazione delle pratiche di difesa, sia nel caso si tratti di difesa integrata obbligatoria che di difesa integrata volontaria e, nel caso di impianti collettivi, deve garantire la corretta gestione degli impianti e il corretto funzionamento e presidio delle operazioni ad opera di personale specializzato.

Con riferimento all'intervento "*Acquisizione di macchinari ad alimentazione elettrica per utilizzo di magazzino (fresco/trasformato) e per trasporto interno all'OP*" si può includere in tale categoria di investimento anche l'**acquisizione di macchine elettriche a maggiore efficienza e a più elevata classe energetica in sostituzione di quelle esistenti, anche se già alimentate elettricamente** (vedi compressori, condensatori, ecc).

In relazione all'intervento "Messa a dimora di piante arboree" si specifica che per piante arboree devono intendersi le specie fruttifere per le quali è riconosciuta la OP.

Le caratteristiche di sostenibilità e le specificità (A.10.1, A.10.2, A.10.3, A.10.4) dei nuovi impianti arborei dovranno essere certificate o, quantomeno documentate da Istituti ed Enti di ricerca pubblici o, in assenza, dai costitutori o titolari delle cultivar e varietà.

In merito all'intervento "*Applicazione di prodotti biostimolanti per una gestione maggiormente eco-compatibile delle colture di cui all'allegato 6 capitolo 4.1 e capitolo 3, punto 6 del medesimo allegato del D.Lgs. 29 aprile 2010, n. 75*" si specifica che tali prodotti sono definiti dalla regolamentazione comunitaria sui fertilizzanti Reg. (UE) 2019/1009 nel seguente modo:

Biostimolante delle piante è qualunque prodotto che stimola i processi nutrizionali delle piante indipendentemente dal suo tenore di nutrienti, con l'unica finalità di migliorare una o più delle seguenti caratteristiche della pianta o della rizosfera della pianta:

- a) *efficienza dell'uso dei nutrienti;*
- b) *tolleranza allo stress abiotico;*
- c) *caratteristiche qualitative;*
- d) *disponibilità di nutrienti confinati nel suolo o nella rizosfera.*

I prodotti biostimolanti possono essere microbici o non microbici.

Con il D.Lgs. 29 aprile 2010, n. 75 in materia di riordino e revisione della disciplina sui fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88 il MIPAAF ha inserito la sezione "Prodotti ad azione sulla pianta – Biostimolanti" e "ad azione sul suolo". Le proprietà biostimolanti sono dichiarabili - per i prodotti elencati al capitolo 4.1 dell'allegato 6 e al capitolo 3, punto 6 del medesimo allegato al citato decreto legislativo ed alle successive sue modifiche e integrazioni. - La spesa è ammissibile solo se sostenuta attraverso l'utilizzo di un formulato riconosciuto dal Ministero

Con riferimento all'intervento "*Acquisto e utilizzo di semi conciat, inclusi semi con conce biologiche e/o con uso di biostimolanti e piantine conciate*" si specifica che le indicazioni presenti sulle confezioni delle sementi conciate contengono le informazioni sul seme e sull'agrofarmaco (anche biostimolante, vedi sopra) utilizzato per la concia e sulle modalità di gestione e manipolazione più idonee. L'Associazione sementiera europea (Esa) ha per questo messo a punto Esta (European seed treatment

assurance), che è uno standard europeo per la certificazione del trattamento delle sementi che garantisce la qualità dell'applicazione dei prodotti fitosanitari sui semi. Esta è gestita da Agenti nazionali che collaborano con Esa per l'implementazione dello standard nel proprio territorio. In Italia il referente è Assosementi, soggetto di riferimento per gli stabilimenti sementieri nazionali che si vogliano accreditare allo standard. Pertanto è ammissibile la spesa solo se sostenuta attraverso l'utilizzo di formulati riconosciuti dal Ministero e solo se la concia è certificata attraverso lo standard Esta.

Relativamente all'intervento "Applicazione di prodotti per la lotta biologica (quali feromoni, predatori come insetti, funghi batteri, virus) e altri prodotti di origine biologica, compresa la cattura massale e l'utilizzo dei relativi mezzi tecnici" si specifica che il costo ammissibile riguarda l'intero kit presente sul mercato composto da trappola e dispenser per il feromone.

Per quanto concerne l'intervento "*Messa a dimora di piantine orticole innestate su piede resistente ad avversità biotiche e abiotiche e piantine micropropagate*" si puntualizza che l'uso di piantine micropropagate è limitato alla messa a dimora in impianti poliennali di carciofo esenti da virus e ottenute dalla micropropagazione in vitro del meristema. Il processo di micropropagazione consente infatti il risanamento della pianta e conferisce una maggiore capacità di resistenza agli stress biotici e abiotici. Tuttavia, ai fini del soddisfacimento dell'obiettivo ambientale potrà contribuire al raggiungimento della percentuale minima di spesa stabilita per il rispetto della condizione ambientale di cui all'art. 50 (7), lett. a), del regolamento di base la sola spesa sostenuta per l'acquisto delle piantine micropropagate.

Si precisa inoltre che in relazione all'intervento che prevede l'acquisto e l'utilizzo di *piantine conciate*, limitatamente al carciofo, il costo ammissibile da prendere a riferimento è il valore massimo di acquisto della piantina a cui si aggiunge il costo della concia.

A tal riguardo è utile precisare che non esiste la certificazione per le piantine "conciate", a differenza dei semi conciatati, e pertanto il procedimento di concia dovrà essere eseguito utilizzando esclusivamente i prodotti ammessi in agricoltura biologica e registrati dal Ministero della Salute.

In generale, l'utilizzo di piantine conciate può interessare anche colture annuali. In questi casi il costo ammissibile da prendere a riferimento corrisponderà al costo specifico determinato in funzione del trattamento di concia.

Le OP/AOP possono inserire nei propri programmi operativi le azioni ambientali, inclusa l'agricoltura biologica e la produzione integrata, a condizione che:

- a) venga evitato il doppio finanziamento;
- b) azioni identiche non siano state previste nel PSR sul territorio in cui ricade l'azienda interessata;
- c) sia prevista la compensazione di impegni diversi da quelli presi in carico dai corrispondenti interventi attivati dal PSR. In deroga a quanto disposto, gli interventi identici a quelli agro-climatico-ambientali finanziati dal PSR, qualora consentito dalle Regioni e Province autonome, possono essere finanziate anche con l'intervento settoriale "ortofrutta" a condizione che la Regione e l'Organismo pagatore competenti siano in grado di garantire, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, attraverso l'uso di un sistema informatico, la coerenza, la complementarietà e la loro non sovrapposizione, scongiurando il rischio di doppio finanziamento, ove possibile sia nelle fasi di istruttoria che in quella di pagamento e di controllo ex-post. I premi per gli impegni assunti sono calcolati in modo da evitare la presenza di sovra compensazione rispetto a quanto previsto nell'ambito dei pagamenti diretti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente. Le azioni ambientali che prevedono un impegno di durata pluriennale sono portate a conclusione nell'ambito del regime di aiuti inizialmente scelto. Il PSR potrà prevedere appropriati criteri di priorità di accesso per i produttori soci delle OP che partecipano alle misure agro-ambientali del PSR.

Le azioni ambientali identiche a impegni agro-climatico-ambientali o a impegni connessi all'agricoltura biologica che godono di un sostegno nell'ambito di un programma di sviluppo rurale hanno la stessa durata di tali impegni. Se la durata dell'azione supera la durata del programma operativo iniziale, l'azione è proseguita nell'ambito di un programma operativo successivo.

Su una definita superficie distinta per coltura e destinata a produzioni ortofrutticole per le quali l'OP/AOP è riconosciuta, è realizzata la produzione integrata in ottemperanza a quanto definito nella legge 3 febbraio 2011, n. 4, articolo 2, paragrafo 4. Le disposizioni indicate nei Disciplinari di Produzione Integrata (DPI), sono quelle approvate dalle Regioni e Province autonome territorialmente competenti, o per i quali i gruppi specialistici del Comitato di produzione integrata, istituito con DM.2722 del 17 aprile 2008, abbiano verificato la conformità alle Linee guida nazionali di produzione integrata.

La superficie inizialmente impegnata dalla OP/AOP non può diminuire per tutta la durata dell'azione. Al fine della verifica del rispetto dei disciplinari di produzione integrata, l'OP/AOP dovrà essere autorizzata ad accedere ai fascicoli aziendali dei produttori aderenti all'azione, che dovranno riportare il piano colturale aggiornato e redatto per specie coltivata. L'impegno è valido solo se supportato da un certificato comprovante l'effettiva applicazione del Disciplinaire di Produzione Integrata rilasciato da un organismo accreditato/riconosciuto allo scopo. I produttori devono utilizzare attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari che sono state sottoposte a controllo funzionale presso centri prova autorizzati ed a regolazione e taratura strumentale.

L'intervento non è attivabile su superfici impegnate a "Produzione biologica".

L'intervento "*Produzione integrata ed altri sistemi di Qualità Nazionale di Produzione Integrata*" è un impegno valido solo se supportato da un certificato comprovante l'effettiva applicazione del Disciplinaire di Produzione Integrata rilasciato da un organismo accreditato e/o riconosciuto allo scopo, come anche attraverso la certificazione in uso per il Sistema di qualità nazionale della produzione integrata (SQNPI)

Il sistema di qualità nazionale per la produzione integrata (SQNPI) è uno strumento fondamentale per la valorizzazione delle produzioni ottenute attraverso il metodo della produzione integrata, che si sta ormai sempre più affermando come sistema nazionale di produzione sostenibile garantito, nelle sue regole produttive, dall'autorità pubblica; i programmi operativi definiscono quindi una specifica strategia volta ad assicurare la più ampia diffusione di tale sistema di qualità e ad agevolarne l'adesione da parte dei produttori.

Con riguardo all'intervento *Difesa integrata con adozione dei disciplinari di produzione integrata regionali*, tenuto conto che questi metodi di produzione possono per talune colture incontrare effettive difficoltà ad essere attuati nell'ambito della OCM, le OP/AOP, possono comunque contribuire al miglioramento della performance ambientale nel comparto ortofrutticolo, con l'adozione di tecniche ecocompatibili specifiche di coltivazione, attuate per singola coltura dalle aziende dei soci e su superfici non impegnate nell'applicazione della produzione integrata e della produzione biologica. Gli impegni previsti superano quelli stabiliti per la difesa integrata basati sui principi di cui all'allegato III della Direttiva 2009/128/CE sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari

I produttori che aderiscono all'intervento applicano su una superficie opportunamente identificata, coltivata con produzioni ortofrutticole oggetto di riconoscimento e non impegnata nell'intervento "produzione integrata" o nell'intervento "produzione biologica", le disposizioni tecniche di difesa ("Difesa e diserbo delle colture") indicate nei Disciplinari di Produzione Integrata (DPI), approvati dalle Regioni e Province autonome territorialmente competenti o, ove tali disciplinari non siano presenti, indicate nelle Linee guida nazionali di produzione integrata.

L'azione dovrà avere la durata minima di 3 annualità consecutive del programma operativo. Qualora il ciclo colturale sia a cavallo di due anni, l'annualità di riferimento è quella in cui il ciclo colturale si completa.

La superficie inizialmente impegnata dalla OP non può diminuire per tutta la durata dell'azione. I produttori devono utilizzare attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari che sono state sottoposte a controllo funzionale presso centri prova autorizzati ed a regolazione e taratura strumentale.

L'azione non è attivabile su superfici impegnate a "Produzione integrata" o "Produzione biologica".

In relazione ad alcuni degli interventi riepilogati alla voce "*Utilizzo di tecniche, prodotti e materiali a ridotto impatto ambientale*" si stabilisce che le spese correlate all'uso di materiali coprenti per la pacciamatura e la solarizzazione sono ammissibili a condizione sia documentato che il materiale utilizzato è bio-degradabile secondo lo standard internazionale UNI EN 17033:2018.

Con riferimento al *Sistema di certificazione della sostenibilità ortofrutticola* di cui al decreto dipartimentale del MIPAAF 0438987 del 16/09/2021, si evidenzia che le modalità di adesione, controllo e verifica delle aziende aderenti al Sistema di certificazione sono quelle già in uso per il Sistema di qualità nazionale della produzione integrata (SQNPI), come previsto dall'articolo 2 - commi 3), 4) e 5) della legge 3 febbraio 2011, n. 4 e dal relativo decreto ministeriale di applicazione 8 maggio 2014, n. 4890.

Come indicato nel richiamato decreto dipartimentale il sistema di monitoraggio è strutturato in modo da ricavare le informazioni, in quanto pertinenti, necessarie ad alimentare gli indicatori di monitoraggio previsti dal Piano strategico nazionale della Politica agricola comune per il periodo 2023-2027 e dalla rete di informazione contabile agricola di cui al regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009.

Le aziende che dimostrano la propria conformità alle disposizioni del "disciplinare" in regime SQNPI possono ottenere un apposito certificato di Sostenibilità della Filiera Ortofrutticola, che gli consente di utilizzare il Marchio SQNPI sul prodotto certificato. La rispondenza del processo produttivo ai requisiti del disciplinare deve essere attestato a mezzo di un certificato di conformità rilasciato da un organismo di controllo riconosciuto e incaricato di effettuare le verifiche.

Il supporto a dette attività deve essere necessariamente gestito direttamente dalle OP attraverso l'utilizzo di un apposito servizio di assistenza tecnica che preveda l'impiego di figure specialistiche in possesso del certificato di abilitazione alla consulenza del Piano di azione nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei pesticidi ed in grado di gestire le produzioni, durante tutte le fasi di coltivazione e di lavorazione, e permettere la loro collocazione nel circuito commerciale.

Le spese relative all'assistenza tecnica sono ammissibili al sostegno se sostenute in relazione alla preparazione, all'attuazione o al monitoraggio di uno specifico intervento finanziato. Le spese di che trattasi sono riconosciute nella misura stabilita dall'applicazione dei parametri di costo definiti all'articolo 23 del regolamento delegato.

Obiettivo f) contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi

Descrizione dell'obiettivo e condizioni specifiche di ammissibilità

Le condizioni specifiche di ammissibilità degli interventi previsti nell'ambito del presente obiettivo riguardano:

Gli investimenti, di diversa natura quali ad esempio sistemi per la riduzione delle emissioni gassose, sistemi produzione energetica combinata, produzione di energia da fonti rinnovabili, centri compostaggio;

Sistemi per l'agricoltura di precisione, di macchine e mezzi tecnici ed altri investimenti a livello dell'azienda agricola che consentono la riduzione dell'impatto ambientale e/o la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici come in particolare i sistemi di irrigazione e gli impianti a difesa delle colture a fronte dell'intensificazione di eventi ed avversità sempre più estremi quali ad esempio la siccità ed altri fenomeni climatici di elevata intensità;

L'attività di formazione, compreso l'orientamento e lo scambio di buone pratiche ha l'obiettivo di coinvolgere la platea sociale nel trasferimento delle informazioni afferenti, a titolo indicativo e non esaustivo, le diverse tematiche legate alle forme di produzione sostenibili quali ad esempio l'agricoltura biologica ed integrata e gli altri impegni che sono simili agli impegni agro-climatici ed ambientali, l'attuazione di azioni finalizzate alla mitigazione dei cambiamenti climatici che comportano la riduzione delle emissioni di gas clima-alteranti e/o inquinanti in atmosfera (eg. CO₂).

In presenza di azioni ambientali che prevedono che una superficie minima venga mantenuta per un certo periodo minimo, detta superficie è quella rinveniente dalla rendicontazione del primo anno di impegno, ovvero quella ammessa. Si evidenzia che, di anno in anno la superficie minima può derivare da parcelle, produttori e colture diverse, purché riconducibili agli impegni da assumere per i corrispondenti interventi da parte dell'OP/AOP. Inoltre, la medesima superficie può essere oggetto di realizzazione di più interventi, in tal caso conterà come se fossero superfici separate.

Elenco interventi

Ob.	T.I.	I.			Descrizione
f	A				Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali
					<i>Interventi in immobilizzazioni materiali</i>
f	A	1			<i>Miglioramento degli impianti di irrigazione</i>
f	A	1	1		<i>Sostituzione di impianti irrigui esistenti con impianti più efficienti ed efficaci, del tipo a goccia o simili (ali gocciolanti a utilità ripetuta)</i>
f	A	1	2		<i>Miglioramento di sistemi di irrigazione esistenti nonché acquisizione di strumentazioni atte a razionalizzare l'uso degli impianti</i>
f	A	1	2	1	<i>Introduzione di contatori atti a misurare il consumo di acqua relativo all'investimento oggetto del sostegno</i>
f	A	1	2	2	<i>acquisizione di centraline per il monitoraggio dei dati di campo con sensori per la misurazione dell'umidità del terreno</i>
f	A	2			<i>Sistemi per il risparmio e il trattamento dell'acqua</i>

Ob.	T.I.	I.			Descrizione
f	A	2	1		Realizzazione di impianti e strutture per il recupero delle acque piovane ed il loro stoccaggio
f	A	2	2		Realizzazione di impianti e strutture per il trattamento degli effluenti, la prevenzione della stagnazione dell'acqua, nonché di gestione degli scarichi
f	A	2	3		Realizzazione di impianti e strutture per la separazione delle acque di processo e la riduzione delle acque destinate alla depurazione
f	A	2	4		Realizzazione di impianti e strutture per la depurazione delle acque e sistemi per la limitazione delle sostanze inquinanti le acque
f	A	2	5		Realizzazione di impianti e strutture per il riutilizzo delle acque provenienti dai depuratori o da impianti di raffreddamento o dalle pompe a vuoto
f	A	2	6		Sostituzione, trasformazione, miglioramento di impianti esistenti di cui ai punti precedenti
f	A	2	7		Introduzione di sistemi di deionizzazione DDS per l'irrigazione e la fertirrigazione
f	A	2	8		Acquisizione di strumentazioni in grado di ridurre il volume d'acqua nella preparazione delle miscele fitosanitarie (< 6 hl/ha per singola applicazione nei frutteti)
f	A	3			Introduzione di sistemi per la riduzione delle emissioni gassose e delle polveri
f	A	3	1		Realizzazione di impianti in grado di ridurre le emissioni in atmosfera di CO2 e/o di altri inquinanti dell'aria, nonché la sostituzione o trasformazione di quelli già esistenti
f	A	3	2		Realizzazione di impianti in grado di abbattere le polveri (es: cicloni, filtri, ecc.), nonché la sostituzione o la trasformazione di quelli già esistenti
f	A	4			Miglioramento di sistemi di produzione energetica combinata (co-trigenerazione) nonché la sostituzione e/o trasformazione di quelli già esistenti
f	A	5			Realizzazione di impianti di energia da fonti rinnovabili nonché la sostituzione e/o trasformazione di quelli già esistenti
f	A	6			Realizzazione di impianti collettivi per la preparazione e/o la distribuzione di miscele di fitofarmaci e fertilizzanti
f	A	7			Realizzazione di impianti collettivi di lavaggio delle attrezzature utilizzate per la distribuzione dei fitofarmaci e di sistemi di gestione dei relativi reflui
f	A	8			Realizzazione di centri di compostaggio
f	A	9			Acquisizione di sistemi per l'agricoltura di precisione, di macchine e mezzi tecnici ed altri investimenti che consentono la riduzione dell'impatto ambientale e/o la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici

Ob.	T.I.	I.			Descrizione
f	A	9	1		<i>Introduzione di sistemi di supporto alle decisioni (DSS decision support systems)</i>
f	A	9	2		<i>Acquisizione di macchine ed attrezzature tecnologicamente avanzate utilizzabili nell'ambito dell'agricoltura di precisione</i>
f	A	9	3		<i>Introduzione di sistemi di posizionamento globale (GPS) e di sistemi elettronici (elementi intelligenti) su macchinari ed attrezzature</i>
f	A	9	4		<i>Acquisizione di macchinari ad alimentazione elettrica per utilizzo di magazzino (fresco/trasformato) e per trasporto interno all'OP</i>
f	A	10			<i>Investimenti finalizzati a prevenire o mitigare i danni causati da eventi climatici</i>
f	A	10	1		<i>strutture di protezione antigrandine</i>
f	A	10	2		<i>strutture di protezione antigelo</i>
f	A	10	3		<i>strutture di protezione antibrina</i>
f	A	10	4		<i>strutture di protezione con pali in legno per pergolati per limoneti su terrazzamenti</i>
f	A	11			<i>Investimenti in impianti arborei</i>
f	A	11	1		<i>Messa a dimora di piante arboree con caratteristiche specifiche che le rendono più idonee a resistere agli stress biotici ed abiotici</i>
f	A	11	2		<i>Messa a dimora di piante arboree in consociazione con l'olivo</i>
f	A	12			<i>Realizzazione di impianti di stoccaggio con tecnologia a risparmio energetico (fresco)</i>
f	A	13			<i>Realizzazione di linee di lavorazione/condizionamento del prodotto con tecnologia a risparmio energetico (fresco)</i>
f	A	14			<i>Acquisizione o miglioramento di impianti di valorizzazione dell'economia circolare</i>
f	B				Servizi di consulenza e assistenza tecnica
f	B	1			<i>Assistenza tecnica legata allo sviluppo della sostenibilità ambientale della OP/AOP e/o filiale</i>
f	B	1	1		<i>Servizi di consulenza per l'introduzione della certificazione ambientale</i>
f	B	1	1	1	<i>Assistenza tecnica Produzione integrata (f.D.1.1 - f.D.2.5 - f.D.2.7)</i>
f	B	1	1	2	<i>Assistenza tecnica Produzione biologica (f.D.1.2)</i>
f	B	1	1	3	<i>Assistenza tecnica per l'Applicazione di materiale specifico (f.D.2.1.2 - f.D.2.1.3)</i>
f	B	1	1	4	<i>Assistenza tecnica per la confusione/disorientamento sessuale per il controllo dei fitofagi nei frutteti, nell'uva da tavola e nelle ortive (f.D.2.1.4)</i>

Ob.	T.I.	I.			Descrizione
f	B	1	1	5	Assistenza tecnica per l'applicazione di prodotti per lotta biologica (quali feromoni, predatori come insetti, funghi, batteri, virus) e altri prodotti di origine biologica tra cui i biostimolanti (f.D.2.1.5 - f.D.2.1.8)
f	B	1	1	6	Assistenza tecnica per l'Impiego di insetti pronubi in alternativa a prodotti chimici stimolanti la fecondazione (f.D.2.1.6)
f	B	1	1	7	Assistenza tecnica per l'Utilizzo di piante e semi resistenti e di sementi e piantine biologiche (f.D.2.2)
f	B	1	1	8	Assistenza tecnica per la gestione eco-compatibile del suolo (f.D.2.4)
f	B	1	1	9	Assistenza tecnica Difesa integrata volontaria (f.D.2.7.3)
f	B	1	1	10	Assistenza tecnica per gli impegni di cui all'art. 69(1) reg.2115/2021 Impegni ACA (f.D.1.3, f.D.1.4, f.D.2.6)
f	B	1	2		Addetto responsabile degli aspetti relativi alla responsabilità ambientale delle OP/AOP e/o filiale
f	B	2			Servizi per la disinfezione biologica dei letti di coltivazione delle fungaie
f	B	3			Servizi di agricoltura di precisione e digitalizzazione dei macchinari, dei terreni e dei processi produttivi
f	B	4			Spese di prima certificazione per l'introduzione di sistemi conformi a standard internazionali che presentino impegni ambientali (p. es. GlobalGAP-IFA)
f	B	5			Spese per la sottoscrizione di accordi di programma volti al miglioramento dell'ambiente (p. es. gestione rifiuti, miglioramento qualità acque, ecc.)
f	B	6			Spese di Audit esterni per la certificazione (art. 23 (2) regolamento delegato)
f	C				Formazione orientamento e scambio di buone pratiche
f	C	1			spese associate all'organizzazione o alla partecipazione ad incontri formativi o divulgativi, e di orientamento (coaching), su tematiche inerenti l'obiettivo
f	D				Altre azioni
f	D	1			Interventi identici agli impegni agro climatico ambientali o ad impegni di agricoltura biologica, previsti dal Reg. UE 2021/2115 nel quadro del piano strategico nazionale della PAC
f	D	1	1		SRA01 ACA1 - Produzione integrata
f	D	1	2		SRA29 - Produzione biologica
f	D	1	3		SRA05 ACA5 - Inerbimento degli interfilari per le coltivazioni arboree
f	D	1	4		SRA11 ACA11 - Infrastrutture verdi
f	D	2			Altri interventi diversi da quelle di cui al punto e.D.1, anche se non legati direttamente o indirettamente ad una particella di terreno

Ob.	T.I.	I.			Descrizione
f	D	2	1		Utilizzo di tecniche, prodotti e materiali a ridotto impatto ambientale
f	D	2	1	1	Raccolta, tritatura e interrimento dei residui di potatura delle coltivazioni arboree evitando la combustione in campo
f	D	2	1	2	Applicazione di materiale specifico a breve durata e teli biodegradabili per il contenimento delle erbe infestanti e dei patogeni Impiego di teli pacciamanti biodegradabili secondo lo standard UNI EN 17033:2018
f	D	2	1	3	Applicazione di materiale specifico a breve durata e teli biodegradabili secondo lo standard UNI EN 17033:2018 per il contenimento delle erbe infestanti e dei patogeni - Impiego di teli per solarizzazione
f	D	2	1	4	Applicazione di prodotti per la confusione/disorientamento sessuale per il controllo dei fitofagi nei frutteti, nell'uva da tavola e nelle ortive
f	D	2	1	5	Applicazione di prodotti per lotta biologica (quali feromoni, predatori come insetti, funghi, batteri, virus) e altri prodotti di origine biologica, compresa la cattura massale e l'utilizzo dei relativi mezzi tecnici
f	D	2	1	6	Impiego di insetti pronubi in alternativa a prodotti chimici stimolanti la fecondazione
f	D	2	1	7	Ripristino manuale dei letti di coltivazione delle fungaie
f	D	2	1	8	Applicazione di prodotti biostimolanti per una gestione maggiormente ecocompatibile delle colture di cui all'allegato 6 capitolo 4.1 e capitolo 3, punto 6 del medesimo allegato del D.Lgs. 29 aprile 2010, n. 75
f	D	2	2		Utilizzo di piante e semi resistenti e di sementi e piantine biologiche
f	D	2	2	1	Messa a dimora di piantine orticole innestate su piede resistente ad avversità biotiche e abiotiche e piantine micropropagate
f	D	2	2	2	Messa a dimora di piantine orticole ottenute da semi, o utilizzo dei semi stessi, caratterizzati da resistenze genetiche specifiche per avversità biotiche e abiotiche
f	D	2	2	3	Messa a dimora di semi o piantine orticole ottenute da produzione biologica
f	D	2	2	4	Acquisto e utilizzo di semi conciatati, inclusi semi con conce biologiche e/o con uso di biostimolanti e piantine conciate
f	D	2	3		Trasporto combinato
f	D	2	3	1	Trasporto combinato gomma / ferrovia
f	D	2	3	2	Trasporto combinato gomma / nave
f	D	2	3	3	Trasporto combinato gomma / elettrico
f	D	2	4		Gestione eco compatibile del suolo
f	D	2	4	1	Sovescio con piante biocide
f	D	2	4	2	Interrimento di prodotti ad effetto biocida
f	D	2	4	3	Impiego di ammendanti compostati

Ob.	T.I.	I.			Descrizione
f	D	2	4	4	<i>Sostituzione totale o parziale del diserbo chimico con lavorazioni meccaniche o con il diserbo manuale di talune colture orticole in pieno campo</i>
f	D	2	4	5	<i>Impiego di ammendanti che provengono da impianti di valorizzazione di economia circolare</i>
f	D	2	5		<i>Produzione integrata ed altri sistemi di Qualità Nazionale di Produzione Integrata</i>
f	D	2	6		<i>Impegni di cui all'articolo 69 (1) reg. 2115/2021 Impegni ACA</i>
f	D	2	7		<i>Strategia di produzione integrata volontaria</i>
f	D	2	7	1	<i>Impegni del Sistema di certificazione della sostenibilità ortofrutticola (DM MIPAAF 0438987 del 16/09/2021)</i>
f	D	2	7	2	<i>Adozione di disciplinari tecnici di produzione che prevedono un abbattimento dei limiti massimi di residui sui prodotti ortofrutticoli; oltre l'obbligatorietà</i>
f	D	2	7	3	<i>Difesa integrata volontaria con adozione dei disciplinari di produzione integrata regionali</i>
f	D	2	8		<i>Manutenzione della S.A.U. finalizzata alla conservazione del suolo per mitigare gli effetti delle calamità naturali (ad es.: pulizia della rete scolante, livellamento delle superfici, eliminazione dei potenziali ostacoli al deflusso delle acque, ecc.)</i>
f	D	2	9		<i>Manutenzione straordinaria della S.A.U. finalizzata a preservare i terrazzamenti dal rischio di dissesto idrogeologico attraverso il miglioramento e la conservazione dei sistemi di produzione a pergolato dei limoneti</i>

Condizioni specifiche di ammissibilità

Nel caso della messa a dimora di frutteti aventi caratteristiche di sostenibilità e adattabilità ai cambiamenti climatici, qualora vengono realizzati dei reimpianti devono essere osservate le condizioni e i vincoli stabiliti all'art. 16 del regolamento delegato.

Con riferimento all'intervento "Acquisizione di macchinari ad alimentazione elettrica per utilizzo di magazzino (fresco/trasformato) e per trasporto interno all'OP" si può includere in tale categoria di investimento anche l'acquisizione di macchine elettriche a maggiore efficienza e a più elevata classe energetica in sostituzione di quelle esistenti, anche se già alimentate elettricamente (vedi compressori, condensatori, ecc).

Al riguardo si applicano le stesse condizioni specifiche di ammissibilità di cui all'obiettivo previsto dalla lettera e).

Obiettivo g) incremento del valore commerciale e della qualità dei prodotti

Descrizione dell'obiettivo

Attraverso il condizionamento del prodotto e la sua trasformazione, si intende valorizzare la materia prima conferita dai soci delle organizzazioni offrendo un prodotto nel quale sono stati inglobati servizi richiesti dai consumatori. Inoltre, monitorando e regolando opportunamente i flussi, si intende ottenere un calo dei costi unitari di produzione incrementando di fatto la competitività sul mercato.

In questo ambito sono sovvenzionabili interventi finalizzati alla creazione o all'adeguamento di strutture logistiche, nonché l'acquisizione, il miglioramento e l'allestimento di punti vendita dell'OP, anche attraverso l'implementazione di piattaforme per l'e-commerce.

Gli "interventi" da programmare si muovono nell'ottica di acquisizioni di nuove funzioni lungo la filiera, innovazione dei processi di gestione del prodotto e dei rapporti con i clienti. Per poter portare a compimento la finalità dell'obiettivo sono funzionali l'organizzazione e la razionalizzazione delle attività di coordinamento nella fase di concentrazione dell'offerta, con la progettazione e razionalizzazione delle fasi della filiera produttiva ed il perseguimento di strategie di gruppo.

Quanto indicato non può prescindere dal monitoraggio della gestione dei flussi delle merci, nonché l'implementazione di sistemi di tracciabilità e certificazione della produzione e del controllo della qualità.

Infine, l'applicazione di tecniche specifiche per il miglioramento della qualità insieme al soddisfacimento di disciplinari relativi a prodotti di qualità riconosciuta contribuisce al perseguimento dell'obiettivo in questione. Il supporto di tecnici di marketing e l'apertura di uffici commerciali all'estero sono fondamentali per incentivare quel processo di internazionalizzazione delle organizzazioni per un Paese come l'Italia vocato all'export.

Elenco interventi

Ob.	T.I.	I.	Descrizione
g	A		Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali
			<i>Interventi in immobilizzazioni materiali</i>
g	A	1	<i>acquisizione, costruzione o miglioramento di magazzini di lavorazione, e trasformazione e confezionamento</i>
g	A	2	<i>acquisizione o miglioramento di impianti di lavorazione, trasformazione e confezionamento</i>
g	A	3	<i>Realizzazione o miglioramento di piattaforme logistiche</i>
g	A	4	<i>realizzazione o miglioramento e/o allestimento di punti vendita dell'OP</i>
g	A	5	<i>acquisizione di terreni non edificati per la costruzione di magazzini di lavorazione e trasformazione;</i>
g	A	6	<i>acquisto di accessori per allestire un mezzo al trasporto frigorifero o in atmosfera controllata;</i>
g	A	7	<i>acquisizione di hardware per il monitoraggio delle fasi di commercializzazione, anche ai fini della tracciabilità/rintracciabilità dei prodotti, per le vendite online, per la gestione dei flussi di magazzino</i>

Ob.	T.I.	I.		Descrizione
g	A	8		<i>acquisizione di spazi allestiti, anche con proprie attrezzature , presso le strutture della distribuzione organizzata o del canale Ho.Re.Ca, destinati esclusivamente alla promozione, valorizzazione e vendita dei prodotti dell'OP/AOP</i>
g	A	9		<i>acquisizione di uffici commerciali anche in altri Paesi UE</i>
g	A	10		<i>macchinari ed attrezzature per misurare la qualità intrinseca ed organolettica del prodotto prima della commercializzazione</i>
				Interventi in immobilizzazioni immateriali
g	A	11		<i>acquisto di azioni e/o acquisizione di capitale societario finalizzati al conseguimento degli obiettivi del programma operativo;</i>
g	A	12		<i>acquisizione di software per il monitoraggio delle fasi di commercializzazione, anche ai fini della tracciabilità/rintracciabilità dei prodotti, per la gestione dei flussi di magazzino, per le vendite online</i>
g	A	13		<i>acquisizione di marchi commerciali da parte ed a uso esclusivo dell'OP/AOP e/o della filiale di cui all'art. 31(7) del regolamento delegato</i>
g	B			Servizi di consulenza e assistenza tecnica
g	B	1		<i>assistenza tecnica per il miglioramento delle condizioni di commercializzazione;</i>
g	B	1	1	<i>addetto commerciale qualificato della OP/AOP e/o filiale</i>
g	B	1	2	<i>tecnico (addetto) di marketing dell'OP/AOP e/o filiale</i>
g	B	1	3	<i>addetto dell'OP/AOP e/o filiale alle forme di e-commerce ed a forme innovative di commercializzazione</i>
gg	B	1	4	<i>addetti commerciali dell'OP/AOP e/o filiale nel quadro di una progettualità comune di sviluppo commerciale di diverse OP</i>
g	B	6		<i>servizi di consulenza per la realizzazione di marchi commerciali dell'OP/AOP e della filiale di cui all'art. 31(7) del regolamento delegato;</i>
g	B	7		<i>servizi di consulenza per l'introduzione di sistemi certificati di qualità</i>
g	B	8		<i>assistenza tecnica per mantenere ed elevare il livello di qualità dei prodotti</i>
g	C			Formazione orientamento e scambio di buone pratiche
g	C	1		<i>spese correlate all'organizzazione o alla partecipazione ad incontri formativi o divulgativi sulle tematiche inerenti all'obiettivo</i>
g	D			Altre azioni
g	D	1		<i>registrazione di marchi commerciali dell'OP/AOP e filiale di cui all'art. 31 (7) del regolamento delegato;</i>
g	D	2		<i>spese specifiche per miglioramento della qualità per mezzo dell'innovazione nella tecnica colturale delle piante arboree;</i>

Ob.	T.I.	I.		Descrizione
g	D	2	1	Potatura verde e Diradamento manuale dell'actinidia (kiwi)
g	D	2	2	Potatura verde e Diradamento manuale tardivo dell'albicocco
g	D	2	3	Diradamento manuale del pero
g	D	2	4	Potatura verde e Diradamento manuale del melo
g	D	2	5	Potatura verde e Diradamento manuale del susino
g	D	2	6	Potatura verde e Diradamento grappoli uva da tavola
g	D	2	7	Altre spese specifiche autorizzate dalla Regione / Provincia per miglioramento della qualità per mezzo dell'innovazione nella tecnica colturale delle piante arboree
g	D	2	8	Potatura verde pesche, nettarine e percoche
g	D	2	9	Potatura verde del ciliegio negli impianti fitti
g	D	2	10	Potatura verde degli agrumi
g	D	2	11	Potatura verde del kaki
g	D	2	12	Potatura straordinaria del castagno
g	D	2	13	Potatura di riequilibrio vegetativo del nocciolo
g	D	2	14	Scozzolatura del Fico d'India
g	D	2	15	Incisione anulare per la vite da uva da tavola
g	D	2	16	Diradamento e potatura verde del fico d'India
g	D	2	17	Piegatura e legatura dei succhioni nel limone allevato con pergolato
g	D	2	18	Potatura verde del mandorlo
g	D	3		spese specifiche per miglioramento della qualità per mezzo dell'innovazione nella tecnica colturale delle piante ortive;
g	D	3	1	Imbianchimento di talune colture orticole
g	D	3	2	Tecniche colturali migliorative su ortive in coltura protetta (tunnel o serra) – pomodoro
g	D	3	3	Tecniche colturali migliorative su ortive in coltura protetta (tunnel o serra) – peperone
g	D	3	4	Tecniche colturali migliorative su ortive in coltura protetta (tunnel o serra) – melanzana
g	D	3	5	Tecniche colturali migliorative su ortive in coltura protetta (tunnel o serra) - melone, anguria, cetriolo
g	D	3	6	Tecniche colturali migliorative su ortive in coltura protetta (tunnel o serra) – zucchini

Ob.	T.I.	I.		Descrizione
g	D	3	7	<i>Tecniche colturali migliorative su ortive in coltura protetta (tunnel o serra) – fragola</i>
g	D	4		<i>spese specifiche per miglioramento della qualità per mezzo dell'innovazione nella tecnica di trattamento dei prodotti;</i>
g	D	4	1	<i>Spugnatura del fittone – radicchio</i>
g	D	4	2	<i>Spugnatura del fittone – insalate</i>
g	D	4	3	<i>Spugnatura del fittone – finocchio</i>
g	D	4	4	<i>Doppia raccolta castagne</i>
g	D	4	5	<i>Doppia raccolta nocciole</i>
g	D	4	6	<i>Arrossamento in melaio della mela annurca</i>
g	D	5		<i>spese specifiche per il controllo del rispetto delle norme di cui al titolo II del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, della normativa fitosanitaria e dei tenori massimi di residui;</i>
g	D	6		<i>spese di prima certificazione per l'introduzione di sistemi di qualità, standard commerciali compresi</i>
g	E			Attuazione dei regimi di qualità dell'Unione e nazionali
g	F			Attuazione di sistemi di tracciabilità e certificazione in particolare per quanto riguarda il controllo della qualità dei prodotti venduti ai consumatori finali

Condizioni specifiche di ammissibilità

Su ciascuna delle strutture e attrezzature oggetto del finanziamento dovrà essere applicata una specifica targhetta o altro elemento contenente il riferimento alla fonte di finanziamento (es: acquistato/realizzato con il contributo della UE Reg. 2022/126).

L'attività di formazione, compreso l'orientamento e lo scambio di buone pratiche ha l'obiettivo di fornire – a titolo indicativo e non esaustivo - le necessarie informazioni che riguardano le diverse fasi della filiera ortofrutticola con particolare riguardo alla sua valorizzazione ed alla conseguente commercializzazione mediante l'incentivazione del processo di internalizzazione.

Le spese relative all'assistenza tecnica sono ammissibili al sostegno se sostenute in relazione alla preparazione, all'attuazione o al monitoraggio di uno specifico intervento finanziario e sono riconosciute nella misura stabilita dall'applicazione dei parametri di costo definiti all'articolo 23 del regolamento delegato.

Per quanto concerne i vincoli connessi all'ammissibilità delle spese specifiche di cui agli interventi D.2, D.3, D.4 si rimanda, per una più esaustiva trattazione, ai contenuti della Circolare ministeriale ed ai successivi aggiornamenti in merito all'attuazione dei programmi operativi delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, valori massimi ed importi forfettari per talune tipologie di spese ammissibili.

Obiettivo h) promozione e commercializzazione dei prodotti

Descrizione dell'obiettivo

L'ambito operativo in cui ricadono i “tipi di intervento” è volto ad incentivare le attività di promozione e comunicazione dei prodotti freschi o trasformati. In quest’ottica è fondamentale proporre politiche di marchio per rendere il prodotto maggiormente riconoscibile sul mercato da parte del consumatore, anche elevando il carattere distintivo di talune produzioni di qualità regolamentate (DOP, IGP, produzione biologica).

Allo scopo di favorire le occasioni di visibilità e l’instaurarsi di nuovi rapporti commerciali è opportuno permettere la partecipazione a fiere di settore, attività di incoming, l’organizzazione di eventi di promozione e comunicazione e favorire campagne promozionali sui media. Inoltre, si possono realizzare investimenti per dotarsi di attrezzature da usare in eventi fieristici e simili, materiale promozionale, gadget e la realizzazione di siti web ed applicativi.

Elenco interventi

Ob.	T.I.	I.	Descrizione
h	A		Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali
			<i>Interventi in immobilizzazioni immateriali</i>
h	A	1	<i>realizzazione di applicazioni web e siti web della OP, AOP e/o della filiale di cui all’art. 31 (7) del regolamento delegato;</i>
h	B		Servizi di consulenza e assistenza tecnica
h	B	1	<i>servizi di consulenza per la progettazione e la realizzazione di campagne promozionali e di comunicazione</i>
h	B	2	<i>servizi di consulenza per la progettazione e la realizzazione di spazi fieristici, eventi ed iniziative di promozione e di comunicazione</i>
h	B	3	<i>servizi di consulenza per la progettazione e realizzazione di applicazioni web e di siti web dell’OP</i>
h	B	4	<i>consulenza per lo sviluppo del canale GDO e di canali alternativi</i>
h	G		Promozione, comunicazione e commercializzazione
h	G	1	<i>utilizzo di spazi per campagne promozionali e di comunicazione riguardanti i marchi di fabbrica/commercio/di qualità di OP/AOP e filiali di cui all’art. 31 (7) del regolamento delegato</i>
h	G	2	<i>locazione ed allestimento degli spazi per la partecipazione a fiere ed eventi o per iniziative di promozione e comunicazione;</i>
h	G	3	<i>sponsorizzazioni di eventi utili a promuovere la commercializzazione ed il consumo di prodotti ortofrutticoli ed il marchio delle OP partecipanti all’iniziativa (comprese le sponsorizzazioni di attività sportive)</i>
h	G	4	<i>realizzazione di materiale comunicativo e promozionale</i>
h	G	5	<i>organizzazione di attività di “incoming”</i>

Obiettivo i) incremento del consumo dei prodotti del settore ortofrutticolo

Descrizione dell'obiettivo

L'ambito di intervento è incentrato ad esempio su attività di promozione generica (di prodotto/categoria) e comunicazione riguardante i corretti regimi alimentari e le caratteristiche nutrizionali dei prodotti ortofrutticoli.

In quest'ambito sono comprese le campagne per prevenire e ridurre gli sprechi oppure comunicare la produzione con metodi più sostenibili dal punto di vista climatico ambientale.

Elenco interventi

Ob.	T.I.	I.	Descrizione
i	A		Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali
i	A	1	<i>realizzazione di applicazioni web e siti web della OP, AOP e/o della filiale di cui all'art. 31 (7) del regolamento delegato;</i>
i	B		Servizi di consulenza e assistenza tecnica
i	B	1	<i>servizi di consulenza per la progettazione e la realizzazione di campagne promozionali e di comunicazione</i>
i	B	2	<i>servizi di consulenza per la progettazione e la realizzazione di spazi fieristici, eventi ed iniziative di promozione e di comunicazione</i>
i	B	3	<i>servizi di consulenza per la progettazione e realizzazione di applicazioni web e di siti web dell'OP</i>
i	G		Promozione, comunicazione e commercializzazione
i	G	1	<i>utilizzo di spazi per campagne promozionali e di comunicazione riguardanti i marchi di fabbrica/commercio/di qualità di OP/AOP e filiali di cui all'art. 31 (7) del regolamento delegato</i>
i	G	2	<i>locazione ed allestimento degli spazi per la partecipazione a fiere ed eventi o per iniziative di promozione e comunicazione;</i>
i	G	3	<i>sponsorizzazioni di eventi utili a promuovere la commercializzazione ed il consumo di prodotti ortofrutticoli ed il marchio delle OP partecipanti all'iniziativa (comprese le sponsorizzazioni di attività sportive)</i>
i	G	4	<i>realizzazione di materiale comunicativo e promozionale</i>
i	G	5	<i>realizzazione di campagne promozionali e di comunicazione</i>
i	G	6	<i>realizzazione di spazi fieristici, eventi ed iniziative di promozione e di comunicazione</i>

Obiettivo j) prevenzioni delle crisi e gestione dei rischi

Descrizione dell'obiettivo

Considerata la vulnerabilità del settore, spesso colpito da problematiche di diversa natura e tra queste rivestono particolare rilevanza quelle climatiche e mercantili, al fine di poter prevenire e fronteggiare crisi è auspicabile assicurare un set più ampio possibile di interventi da poter attivare da parte delle OP/AOP. Alcuni sono peculiari dell'intervento settoriale ortofrutticolo.

Elenco interventi

Ob.	T.I.	I.		Descrizione
j	A			Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali che rendano più efficace la gestione dei volumi immessi sul mercato, anche per il magazzino collettivo
j	A	1		<i>locazione di strutture per il magazzino dei prodotti</i>
j	A	2		<i>noleggio/locazione di celle di frigoconservazione</i>
j	H			Creazione, costituzione e ricostituzione di fondi di mutualizzazione: sostegno per le spese amministrative, di costituzione finanziamento e rifinanziamento dei fondi di mutualizzazione
j	I			Reimpianto dei frutteti a seguito di un obbligo di estirpazione
j	I	1		<i>Spese di impianto e attività connesse (con esclusione dell'espanto) per colture frutticole</i>
j	I	1	1	<i>Spese di impianto e attività connesse per albicocco</i>
j	I	1	2	<i>Spese di impianto e attività connesse per susino</i>
j	I	1	3	<i>Spese di impianto e attività connesse per ciliegio</i>
j	I	1	4	<i>Spese di impianto e attività connesse per actinidia</i>
j	I	1	5	<i>Spese di impianto e attività connesse per kaki</i>
j	I	1	6	<i>Spese di impianto e attività connesse per melo</i>
j	I	1	7	<i>Spese di impianto e attività connesse per pero</i>
j	I	1	8	<i>Spese di impianto e attività connesse per pesco (comprese nettarine e percoche)</i>
j	I	1	9	<i>Spese di impianto e attività connesse per , melograno</i>
j	I	1	10	<i>Spese di impianto e attività connesse per fico</i>
j	I	1	11	<i>Spese di impianto e attività connesse per agrumi</i>
j	I	1	12	<i>Spese di impianto e attività connesse per pistacchio</i>
j	I	1	13	<i>Spese di impianto e attività connesse per Uva da tavola</i>
j	I	1	14	<i>Spese di impianto e attività connesse per Nocciolo</i>

Ob.	T.I.	I.		Descrizione
j	I	1	15	<i>Spese di impianto e attività connesse per Noce</i>
j	I	1	16	<i>Spese di impianto e attività connesse altre colture</i>
j	I	2		<i>Spese per acquisto di materiale vegetativo o propagativo</i>
j	J			Ritiro dal mercato ai fini della distribuzione gratuita o per altre destinazioni, inclusa, se necessario, la trasformazione volta ad agevolare tale ritiro
j	J	1		<i>distribuzione gratuita a opere di beneficenza o enti caritativi</i>
j	J	2		<i>distribuzione gratuita a opere di beneficenza o enti caritativi previa trasformazione del prodotto</i>
j	J	3		<i>realizzazione di biomasse ai fini energetici</i>
j	J	4		<i>alimentazione animale</i>
j	J	5		<i>trasformazione industriale no food, compresa la distillazione in alcool</i>
j	J	6		<i>biodegradazione o compostaggio</i>
j	K			Raccolta verde (su autorizzazione del Ministero)
j	L			Mancata raccolta (su autorizzazione del Ministero)
j	M			Assicurazione del raccolto e della produzione; polizze assicurative per le perdite commerciali delle OP, polizze mono e multirischio
j	N			Fornitura di servizi di orientamento ad altre organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori anche transnazionali, ai gruppi di produttori, ai produttori
j	O			Attuazione e gestione di requisiti sanitari e fitosanitari di paesi terzi
j	P			Azioni di comunicazione volte a sensibilizzare e informare i consumatori

Condizioni specifiche di ammissibilità

Per il reimpianto dei frutteti a seguito di estirpazione obbligatoria, il materiale vivaistico o propagativo deve essere garantito e certificato sulla base della normativa nazionale o per le specie dove la certificazione non è prevista, controllato sotto il profilo sanitario da un organismo ufficiale. Nei casi di reimpianto per ragioni sanitarie o fitosanitarie la spesa è ammissibile nel rispetto delle condizioni stabilite all'art. 16 del regolamento delegato.

Le Regioni hanno la facoltà di limitare l'intervento di reimpianto a specifiche specie e/o varietà.

Gli investimenti in materia di “*Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali che rendano più efficace la gestione dei volumi immessi sul mercato, anche per il magazzinaggio collettivo*” sono strettamente funzionali a superare lo stato di crisi e pertanto sono da considerare transitori e eccezionali. Il concetto di eccezionalità deve essere supportato da una relazione di analisi del contesto economico produttivo che dimostri lo stato di necessità dichiarato con dati parametrici oggettivi. La realizzazione di strutture per il condizionamento, la conservazione e lo stoccaggio dei prodotti è infatti

prerogativa della parte ordinaria del programma operativo. Per entrambi gli interventi previsti realizzabili esclusivamente in fase di modifica del Programma Operativo Annuale, l'OP/AOP interessata che intende effettuare tali investimenti nell'ambito della misura sulla prevenzione delle crisi gestione dei rischi, può utilizzare la locazione o il noleggio se debitamente giustificati, trattandosi di una misura emergenziale a seguito di uno stato di crisi. In questo caso non è necessaria la presentazione della perizia asseverata al fine di giustificare la convenienza economica del noleggio/locazione rispetto all'acquisto in quanto quest'ultima tipologia di acquisizione non è prevista in tale intervento ma in fase di rendicontazione deve essere riscontrabile, attraverso idonea documentazione comprovante l'utilizzo dell'investimento effettuato.

Nel caso del reimpianto a seguito di un obbligo di estirpazione per ragioni sanitarie o fitosanitarie, qualora vengono realizzati dei reimpianti devono essere osservate le condizioni e i vincoli stabiliti all'art. 16 del regolamento delegato.

Riguardo ai ritiri dal mercato, sono finanziabili i ritiri dal mercato nella misura massima consentita dall'articolo 50 comma 7 lettera d) del regolamento (UE) n. 2021/2115. Detti ritiri possono avere le seguenti destinazioni (interventi):

- a) Distribuzione gratuita a opere di beneficenza o enti caritativi, ai sensi dell'articolo 47 comma 2 lettera f) del Regolamento 2021/2115. Questa dovrebbe rappresentare la destinazione prevalente e, pertanto, dovrebbero essere messi in campo idonei strumenti per agevolare la collaborazione tra organizzazioni di produttori e Enti destinatari.
Nei periodi di massima disponibilità di prodotto eccedentario, gli Enti caritativi dovrebbero avere la possibilità di far trasformare parte del prodotto ricevuto, per poi distribuirlo nei periodi successivi come prodotto trasformato.
- b) Realizzazione di biomasse a fini energetici;
- c) Alimentazione animale;
- d) Trasformazione industriale no food, ivi compresa la distillazione in alcool.
- e) Biodegradazione o compostaggio.

Le destinazioni di cui alle lettere b), c), d) ed e) sono consentite solo qualora l'OP o la AOP dimostri all'organismo pagatore l'impossibilità a ricorrere alle altre destinazioni. Al fine di aumentare l'efficacia della misura dovrebbero essere incentivate o facilitate attività coordinate tra le OP, a livello di AOP, per la gestione della misura.

In relazione all'intervento "*Assicurazione del raccolto e della produzione*", è finanziabile l'intervento relativo alle polizze assicurative stipulate dalle OP o dai soci, finalizzate alla parziale copertura delle perdite commerciali che l'OP subisce in conseguenza di calamità naturali, avversità atmosferiche, fisiopatie e infestazioni parassitarie.

Per la fornitura di servizi di orientamento ad altre organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori, associazioni di produttori o singoli produttori - nel quadro delle misure di prevenzione e gestione delle crisi, a norma, dell'articolo 47 comma 1 lettera c) del Regolamento UE n. 2021/2115 possono essere finanziate le spese connesse all'orientamento (coaching), in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 del Regolamento UE n. 2022/126.

La formazione e lo scambio di buone pratiche sono interventi già previsti in altri obiettivi e, pertanto, non si ravvisa la necessità di riproporla nel contesto della prevenzione delle crisi e della gestione dei rischi

Obiettivo k) miglioramento delle condizioni di impiego e garanzia della conformità agli obblighi dei datori di lavoro nonché alle prescrizioni in materia di salute e sicurezza

Descrizione dell'obiettivo

L'ambito operativo in cui rientrano i "tipi di interventi" è quello di favorire investimenti per migliorare le condizioni operative degli ambienti di lavoro in termini di maggiore sicurezza e salute, nonché avvalersi di servizi di consulenza ed assistenza tecnica adeguati a sviluppare miglioramenti in tale ambito. Completano il profilo operativo le attività di formazione e scambio di buone pratiche nella materia indicata.

Elenco interventi

Ob.	T.I.	I.		Descrizione
k	A			Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali
				<i>Interventi in immobilizzazioni materiali</i>
k	A	1		<i>realizzazione e/o acquisizione di investimenti materiali finalizzati al raggiungimento di questo obiettivo in conformità alle direttive 89/391/EEC, 2009/104/EC e (EU) 2019/1152</i>
k	A	1	1	<i>acquisizione di esoscheletri per la riduzione del sovraccarico biomeccanico da lavoro</i>
				<i>Interventi in immobilizzazioni immateriali</i>
k	A	2		<i>realizzazione e/o acquisizione di investimenti immateriali finalizzati al raggiungimento di questo obiettivo in conformità alle direttive 89/391/EEC, 2009/104/EC e (EU) 2019/1152</i>
k	B			Servizi di consulenza e assistenza tecnica
k	B	1		<i>servizi di consulenza sulle tematiche inerenti all'obiettivo</i>
k	C			Formazione e scambio di buone pratiche
k	C	1		<i>spese correlate all'organizzazione o alla partecipazione ad incontri formativi o divulgativi sulle tematiche inerenti all'obiettivo</i>

Condizioni specifiche di ammissibilità

Sono ammissibili le sole azioni/operazioni/investimenti che vanno oltre gli obblighi di legge in materia. In altre parole, non sono finanziabili le attività strumentali ad ottenere la conformità ad un obbligo di legge già esistente.

L'attività di formazione e lo scambio di buone pratiche ha l'obiettivo di favorire, tra l'altro il miglioramento delle condizioni operative degli ambienti di lavoro (maggiore sicurezza e salute) e l'individuazione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale.

Infine, relativamente ai costi del personale di cui all'articolo 23 del regolamento delegato (UE) 2022/126, specificatamente all'intervento di assistenza tecnica e alle diverse figure del personale che prestano tale assistenza in relazione alla realizzazione/esecuzione di taluni specifici interventi finanziati, si precisa che l'argomento sarà trattato in maniera più completa ed esaustiva in una circolare di prossima predisposizione.